

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	8
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	13
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	38
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	62
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	142
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	149
AFFARI SOCIALI (XII)	»	154
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	155
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	156
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	157

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Civici e Innovatori: (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-UDC: Misto-UDC; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TtIpI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE	<i>Pag.</i>	158
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	»	159
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	161

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare. Atto n. 412 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 3

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 25 maggio 2017. – Presidenza del presidente della I Commissione, Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 10.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare. Atto n. 412.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che si avvia oggi l'esame dello schema di decreto, segnalando che il termine per l'espressione del parere scade il 1° luglio 2017.

Valentina PARIS (PD), *relatrice per la XI Commissione*, anche a nome del relatore per la I Commissione, rileva che il provvedimento in esame è stato approvato in via preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri il 17 febbraio scorso, in attuazione dell'articolo 16, comma 7, e dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 aprile 2015, n. 124, e reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116. Ai sensi del richiamato articolo 16, comma 7, infatti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 del medesimo articolo 16, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previste dallo stesso articolo.

Come evidenziato anche nella relazione illustrativa allegata allo schema in esame, l'intervento normativo trae origine dalla sentenza con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni di delega al Governo contenute nella legge n. 124 del 2015, tra le quali figura la disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera s), nella parte in cui, pur incidendo su materie di

competenza sia statale sia regionale, prevedono che i decreti attuativi non siano adottati sulla base di un'intesa con le Regioni, bensì acquisendo il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La Corte ha precisato di aver circoscritto il proprio scrutinio solo alle disposizioni di delega specificamente impugnate, nella parte in cui prevedono che i decreti legislativi siano adottati previo parere e non previa intesa, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Secondo la Corte, le eventuali impugnazioni delle norme attuative dovranno tener conto delle concrete lesioni delle competenze regionali, alla luce delle soluzioni correttive che il Governo, nell'esercizio della sua discrezionalità, riterrà di apprestare in ossequio al principio di leale collaborazione.

Con riferimento all'utilizzo, a tal fine, dei decreti legislativi integrativi e correttivi, il Consiglio di Stato, nel parere n. 83 del 2017, richiamato anche dal parere n. 891 del 2017, riferito al presente schema, ha evidenziato che tali provvedimenti possono rappresentare anche « una modalità attraverso la quale eliminare o modificare norme ritenute in contrasto con la Costituzione svolgendo così una funzione di sanatoria di un asserito vizio dell'atto legislativo già adottato », che può assumere natura sostanziale, formale o, anche, procedimentale. A tale ultimo fine, il decreto correttivo può svolgere una sanatoria dei vizi procedimentali, attraverso un'intesa che si estenda al decreto nel suo complesso, che può essere interamente confermato nel testo vigente, ovvero modificato o integrato all'esito del procedimento di concertazione. Tale soluzione appare strettamente connessa alla natura della decisione assunta dalla Corte costituzionale, la quale « ha ritenuto che non fosse individuabile un nucleo precettivo da ricondurre, in via prevalente, a materie di spettanza statale o regionale e, pertanto, ha concluso nel senso che la « inestricabile » connessione di funzioni, definita anche come « uno stretto intreccio tra materie e competenze », o come una « ipotesi

[...] di concorrenza di competenze, che apre la strada al principio di leale collaborazione », facesse sorgere « la necessità del ricorso all'intesa », forma più pregnante rispetto al parere con il sistema delle Conferenze ». Quanto alla struttura del decreto recante disposizioni integrative e correttive, nel parere n. 83 del 2017 evidenzia che il decreto correttivo dovrebbe dare atto espressamente, nelle « premesse », della sentenza della Corte e dello svolgimento del procedimento di leale collaborazione, descrivendo in modo adeguato l'oggetto, gli effetti e le modalità di svolgimento dell'intesa, indicazioni seguite nel provvedimento in esame.

In questo contesto, nella relazione illustrativa il Governo evidenzia che, nonostante non sussistano dubbi sulla attuale vigenza ed efficacia del citato decreto legislativo n. 116 del 2016, al fine di scongiurare ogni possibile e futura insorgenza di contenziosi e contestazioni in ordine alla legittimità costituzionale dell'iter di approvazione delle misure, ha deciso di introdurre alcune misure « correttive » in modo da consentire l'attuazione della delega nel rispetto dell'affermato principio di leale collaborazione. L'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è stata sancita nella seduta del 16 marzo 2017. Sul provvedimento è stato inoltre acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, anch'esso espresso il 16 marzo scorso. In conformità alle disposizioni della legge delega, sullo schema sono state sentite, inoltre, le organizzazioni sindacali rappresentative del pubblico impiego, che si sono espresse nella riunione svolta il 15 febbraio 2017, nei termini riassuntivamente riportati nel verbale allegato allo schema di decreto legislativo in esame.

Quanto all'intervento sulla disciplina dei licenziamenti, ricorda che l'articolo 55-*quater* del decreto legislativo n.165 del 2001, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 116 del 2016, adottato in attuazione della legge n. 124

del 2016, reca una regolamentazione dei licenziamenti disciplinari per « falsa attestazione della presenza in servizio », la quale prevede, in particolare che, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applichi comunque la sanzione disciplinare del licenziamento, che opera senza preavviso, in una serie di casi, tra cui la « falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia ». Ai sensi di tale disposizione, costituisce « falsa attestazione della presenza in servizio » qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso; della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta. Si stabilisce, altresì, che la « falsa attestazione della presenza in servizio », accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato. La sospensione è disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall'ufficio per i procedimenti disciplinari, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La violazione di tale termine non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputa-

bile. Con specifico riferimento alle norme oggetto delle modifiche previste dall'articolo 3, si prevede che la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengano entro quindici giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrano i presupposti, emette invito a dedurre per danno d'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. L'azione di responsabilità è esercitata, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro i centoventi giorni successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga. L'ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia. Ricorda, in proposito, che lo schema di decreto legislativo recante le modifiche alla disciplina del licenziamento disciplinare (Atto n. 292) fu esaminato dalle Commissioni riunite I e XI, che espressero su di esso, l'8 giugno 2016, un parere favorevole con condizioni e osservazioni.

Per quanto riguarda il parere a suo tempo espresso, fa presente che il Governo, in sede di adozione del decreto legislativo n. 116 del 2016, ha recepito le tre condizioni formulate dalle Commissioni riunite, non accogliendo tre delle osservazioni espresse con riferimento alla formulazione dell'articolo 1 dello schema di decreto.

Ritiene, altresì, utile ricordare che sulla materia dei licenziamenti disciplinari interviene anche lo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), 2, lettere b), c), d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), s) e z), della legge 7 agosto 2015,

n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (Atto n. 393), sul quale la XI Commissione ha espresso un parere favorevole con osservazioni il 3 maggio 2017, segnalando che il decreto è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 19 maggio 2017.

Venendo al contenuto dello schema in esame, che si compone di sette articoli, segnala in primo luogo che l'articolo 1 definisce l'oggetto del provvedimento, stabilendo che il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, sia modificato e integrato secondo le disposizioni del decreto in esame. Sono fatte, inoltre, salve le norme contenute nel citato decreto legislativo n. 116 del 2016 non modificate all'esito dell'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il successivo articolo 2 reca una modifica testuale alle premesse del decreto legislativo n. 116 del 2016, inserendo un capoverso nel quale si richiama l'acquisizione dell'intesa nell'ambito della Conferenza permanente tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Tale previsione è espressamente suggerita dal richiamato parere del Consiglio di Stato n. 83 del 2017, nel quale si evidenzia che « l'articolato del decreto dovrebbe testualmente emendare le « premesse » del decreto originario, che fanno parte integrante di quel *corpus* normativo, con un nuovo « visto » che inserisca la menzione dell'intesa raggiunta, in modo da esplicitare anche nel testo del decreto gli effetti procedurali sananti il vizio della medesima natura », osservandosi che la modifica espressa delle « premesse » consentirebbe, inoltre, di raggiungere un'intesa sul « decreto nel suo complesso ».

Fa presente che l'articolo 3 incide, invece, sulle disposizioni del decreto legislativo n. 116 del 2016, con norme di carattere sostanziale, volte a rivedere i termini previsti per le denunce al pubblico ministero e le segnalazioni alla procura generale della Corte dei conti, in caso di avvio dei procedimenti disciplinari per falsa attestazione della presenza in servi-

zio, nonché i termini per l'avvio dell'azione da parte della procura della Corte dei conti nei casi in cui si proceda per danno all'immagine della pubblica amministrazione. In particolare, si prevede l'ampliamento, da 15 a 20 giorni, del termine, decorrente dall'avvio del procedimento disciplinare, entro il quale deve essere fatta la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti. In secondo luogo si dispone l'ampliamento, da 120 a 150 giorni, del termine, decorrente dal momento in cui la denuncia perviene alla Corte dei conti, entro il quale la Corte medesima, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, può esercitare l'azione di responsabilità per danno di immagine nei confronti del dipendente. Nella relazione illustrativa allegata allo schema si evidenzia che le modifiche sono volte a garantire una più netta separazione tra il procedimento disciplinare a carico del dipendente, che si svolge presso l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, e il conseguente procedimento per danni di immagine alla pubblica amministrazione, che si svolge presso la Procura generale della Corte dei conti. La modifica intende, in particolare, assicurare una opportuna scansione temporale delle diverse fasi del procedimento e assicurare idonee garanzie di contraddittorio a difesa del dipendente. Si evidenzia, inoltre, che l'estensione dei suddetti termini procedurali può agevolare le stesse amministrazioni nella ricerca e nella valutazione degli elementi probatori a carico del dipendente licenziato.

Il successivo articolo 4, recando una novella all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevede che i provvedimenti di sospensione cautelare per falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, quelli relativi alla contestazione degli addebiti e alla convocazione del dipendente presso l'ufficio per i procedimenti disciplinari, nonché quelli conclusivi dei procedimenti disciplinari siano comunicati al-

l'Ispettorato per la funzione pubblica entro venti giorni dalla loro adozione. Nel parere del Consiglio di Stato sul provvedimento in esame si evidenzia come la comunicazione possa rappresentare un utile strumento per monitorare in modo continuo ed efficace i risultati della riforma. Nella relazione illustrativa si precisa che i dati comunicati all'Ispettorato per la funzione pubblica saranno raccolti in un'apposita banca dati, che consentirà di monitorare l'andamento degli illeciti disciplinari di nuova istituzione, fornendo al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione uno strumento utile al fine di valutare l'adozione di ulteriori interventi in materia.

Per completezza segnala che nel parere reso dal Consiglio di Stato si osserva che nel parere n. 864 del 2016, relativo allo schema di articolato poi divenuto il decreto legislativo n. 116 del 2016, erano state rilevate varie criticità, delle quali la stesura finale del decreto legislativo si è fatta carico solo parzialmente. In particolare, con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 116 del 2016 non risulta condiviso l'invito, formulato per esigenze di chiarezza e di coordinamento del testo, di rinnovare anche nel nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 il riferimento alla «alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza». Per quanto attiene all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), rileva che non è stato condiviso l'invito a precisare, oltre alla generica previsione di responsabilità, le conseguenze della violazione, da parte del « dipendente cui essa sia imputabile », del termine per l'adozione della sospensione cautelare senza stipendio del dipendente di cui sia accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di vigilanza o di registrazione la falsa attestazione della presenza in servizio. In particolare, il Consiglio di Stato ribadisce l'esigenza di un approfondimento delle disposizioni che

prevedono l'introduzione dell'azione di responsabilità per danni all'immagine della pubblica amministrazione nei casi di falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, rilevando al riguardo la probabile assenza di una specifica delega legislativa negli articoli 16 e 17 della legge n. 124 del 2015.

Segnala che l'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria stabilendo che all'attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fa presente, poi, che l'articolo 6, recedendo le indicazioni del parere del Consiglio di Stato n. 83 del 2017, prevede la salvezza degli effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 116 del 2016, prima delle modificazioni e integrazioni introdotte dal provvedimento in esame.

Da ultimo, ricorda che l'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, che ha luogo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla luce della portata del provvedimento in esame e del complesso e lungo iter che il Governo sta seguendo per portare a compimento il processo di modernizzazione della pubblica amministrazione, avviato con la legge n. 124 del 2015, fa presente che, ad avviso dei relatori, che sarebbe opportuno che le Commissioni procedessero con speditezza nell'espressione del parere, auspicando che vi sia al riguardo l'accordo di tutti i gruppi.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.10.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8
SEDE REFERENTE:	
Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 25 maggio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 25 maggio 2017. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 9.30.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 maggio scorso.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame i

relatori, Fregolent per la VI Commissione e Martella per la X Commissione, hanno illustrato i contenuti delle provvedimento.

Ludovico VICO (PD) osserva preliminarmente come l'importanza del disegno di legge sulla concorrenza sia stata ampiamente dibattuta dalle Commissioni in prima lettura e non sia pertanto necessario sottolinearla ulteriormente in questa sede. Dopo aver stigmatizzato l'assenza di un rappresentante del Governo durante l'esame di un provvedimento di iniziativa governativa, rileva come il testo sia stato ampiamente modificato nel corso dell'esame al Senato.

Con riferimento al settore dell'assicurazione RC auto, evidenzia come sia stata soppressa, all'articolo 1, comma 8, del testo in esame, la misura premiale in favore dei contraenti virtuosi residenti nelle regioni del Mezzogiorno con costo medio del premio superiore alla media nazionale e che abbiano installato la scatola nera.

Con riferimento alle disposizioni sull'energia e, in particolare, al regime di maggior tutela, sottolinea come, nel testo approvato in prima lettura dalla Camera si prevedesse che l'AEEGSI disciplinasse le

misure volte a garantire la fornitura del servizio universale, mentre nel testo trasmesso dal Senato si stabilisce che l'AEEGSI adotti disposizioni per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e alle imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero. Aggiunge che molti adempimenti e controlli che, nel testo approvato dalla Camera, dovevano essere assolti prima della cessazione del regime di maggior tutela, pena il mancato passaggio al nuovo regime, nel testo in esame sono collocati successivamente all'entrata a regime del mercato libero, in particolare la confrontabilità delle offerte. Osserva quindi che l'aspetto più rilevante è la soppressione della « clausola di salvaguardia » presente nel testo approvato dalla Camera, secondo la quale l'AEEGSI avrebbe dovuto trasmettere al MiSE un rapporto relativo al raggiungimento di una serie di obiettivi (in materia di tempistiche di *switching*, rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio, operatività del Sistema Informativo Integrato) ai fini della cessazione del regime di maggior tutela, valutato il quale il Ministero avrebbe potuto dare atto del raggiungimento dei medesimi, ovvero prorogare di sei mesi in sei mesi il passaggio al regime del mercato libero fino al definitivo raggiungimento dei citati obiettivi. Sottolinea come nel testo trasmesso dal Senato rimanga la previsione del rapporto, ma semplicemente con una funzione conoscitiva.

Con riferimento alle disposizioni in materia di maxi-bollette (di cui ai commi 79-80 dell'articolo unico), introdotte dal Senato, osserva come l'impostazione della norma dovrebbe essere, per così dire, capovolta a favore dei consumatori, nel senso di stabilire l'obbligo di rateizzazione per tutti i casi (secondo le modalità individuate dall'Autorità) in cui la responsabilità è imputabile al fornitore. Sottolinea

inoltre come nel testo trasmesso dal Senato si disponga l'obbligo di rateizzazione, in capo ai fornitori di energia elettrica e gas, propiziato attraverso l'adozione delle necessarie misure ad opera dell'Autorità. L'obbligo è corredato dal diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale e non sussiste se il conguaglio è imputabile a cause riconducibili al cliente finale.

Sottolinea altresì come il testo approvato dal Senato, all'articolo 1, comma 44, rechi alcune norme in materia di *telemarketing*, volte a modificare il Codice in materia di protezione dei dati personali, le quali, ove approvate in via definitiva, potrebbero risultare gravemente lesive dei diritti individuali, in quanto – come evidenziato anche dal Garante per la *privacy* – si ammettono chiamate a contenuto promozionale in assenza del previo consenso dell'interessato.

Nell'ambito dell'eliminazione di vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche (di cui all'articolo 1, commi da 41 a 44), osserva che le spese per l'utente previste in caso di recesso o trasferimento dell'utenza ad altro operatore devono essere commisurate, secondo il testo trasmesso dal Senato, ai costi reali sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio, e non più solo al valore del contratto, comportando così un possibile aggravio per l'utente rispetto alla previsione iniziale.

Rileva altresì come il testo trasmesso dal Senato presenti un'altra criticità relativamente alle misure finalizzate a garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito dell'esercizio dell'attività odontoiatrica (di cui all'articolo 1, commi da 154 a 157) in merito all'inadeguata presenza di professionisti in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della medesima attività.

Con riferimento alle disposizioni sul notariato (di cui all'articolo 1, commi da 143 a 148) sottolinea come sia stata soppressa la previsione per la quale il notaio può recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica

italiana. Sono state inoltre soppressi, rispetto al testo approvato dalla Camera, la modifica alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata, che consentiva la costituzione di SRL semplificate senza l'intervento del notaio, nonché l'articolo 45, relativo alla sottoscrizione digitale di taluni atti, che consentiva tale forma di sottoscrizione, tra l'altro, per il trasferimento di quote sociali di SRL o per la costituzione sulle stesse di diritti parziali.

Per quanto riguarda il settore farmaceutico, sottolinea come è stato inserito il divieto di controllo, diretto o indiretto, da parte di un medesimo soggetto, di una quota superiore al 20 per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma.

Dopo aver infine osservato che la finalità prioritaria della legge sulla concorrenza è di tutelare gli interessi dei consumatori, ritiene che sia necessario ascoltare le associazioni dei consumatori, per un'accurata disamina delle modifiche e delle nuove disposizioni introdotte nel testo in esame che, a suo avviso, dovrà essere modificato in seconda lettura dalla Camera, al fine di eliminare le criticità sinteticamente evidenziate nel suo intervento.

Adriana GALGANO (CI) rammenta in primo luogo come la legge per la concorrenza sia stata concepita dal legislatore come legge annuale e non sia quindi una legge-quadro, bensì un provvedimento chiamato a intervenire su specifici ambiti del mercato, al fine di aumentarne l'assetto concorrenziale. In tale ambito rileva tuttavia come il disegno di legge attualmente all'esame delle Commissioni sia particolarmente ampio e complesso, in quanto è il primo a essere adottato in attuazione della legge n. 99 del 2009, istitutiva della legge annuale per la concorrenza, e interviene dopo diversi anni dalla sua istituzione.

In tale contesto, nel concordare con le considerazioni del deputato Vico circa il fatto che le modifiche apportate dal Senato abbiano determinato, per alcuni

aspetti, un sostanziale peggioramento del testo, sottolinea come, su determinate materie, tra le quali cita l'abrogazione del servizio di maggior tutela nel settore dell'energia elettrica, il Senato si sia limitato a posticipare i termini previsti dal disegno di legge, nel caso specifico posticipando la data dalla quale decorre l'abrogazione del regime di maggior tutela per i consumatori dal 30 giugno 2017 al 1° luglio 2019.

Evidenzia inoltre come il tema da affrontare sia essenzialmente politico: esso riguarda la scelta, che il Parlamento deve compiere, se utilizzare la concorrenza come leva per la crescita del Paese. Reputa infatti che, se il Paese intende compiere una scelta in tale direzione, occorra tenere conto delle indicazioni fornite dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale, pur evidenziando talune criticità insite nel disegno di legge, ha espresso su di esso un giudizio complessivamente positivo, rilevando la necessità di dare un segnale al Paese nel senso di fornire una spinta verso una maggiore concorrenzialità e sottolineando, altresì, come sarà possibile correggere taluni aspetti critici attraverso lo strumento delle prossime leggi annuali.

Davide CRIPPA (M5S) stigmatizza la ripetuta assenza del Governo alle sedute della Commissione Attività produttive, la quale negli ultimi due giorni ha dovuto rinviare sedute dedicate alla discussione di risoluzioni e allo svolgimento di interrogazioni. Ritiene ancora più grave l'assenza dei rappresentanti dell'Esecutivo alla seduta odierna, assenza dovuta a suo avviso ad una mancanza di indirizzo unitario all'interno della maggioranza e del Governo sul provvedimento in esame. Sottolinea invece come le Commissioni abbiano la necessità di conoscere gli intendimenti dell'Esecutivo in ordine alla possibilità di modificare il provvedimento trasmesso dal Senato.

Dopo aver ricordato che il disegno di legge sulla concorrenza dovrebbe essere presentato con cadenza annuale, in base alla legge n. 99 del 2009, osserva come il testo in esame appaia orientato a tutelare

più gli interessi delle grandi aziende che quelli dei consumatori. Al riguardo rammenta che nel testo inizialmente presentato dal Governo nel 2015 la cessazione del servizio di maggior tutela era prevista a partire dal 1° gennaio 2018, lamentando come nella versione attuale, oltre al termine temporale, siano state modificate a svantaggio del consumatore le regole per il passaggio al regime di libero mercato. Osserva altresì come tale nuova impostazione risponda all'esigenza di garantire agli operatori energetici l'acquisizione di una fascia appetibile di consumatori che, con molta probabilità, vedranno aumentare la propria bolletta elettrica.

Ritiene quindi importante svolgere un ciclo di audizioni sulle numerose parti modificate o aggiunte dal Senato. Si riferisce in particolare ai commi 173 e 174, i quali recano nuove disposizioni sugli atti per l'aggiornamento catastale, le quali potrebbero avere una finalità positiva che tuttavia è del tutto estranea al contenuto del provvedimento.

Rileva quindi come siano state introdotte rilevanti modificazioni anche su temi assai approfonditi nel corso della prima lettura alla Camera, in particolare sulle disposizioni in materia di assicurazioni RC auto, sulla rete di distribuzione dei carburanti e sulle misure per incrementare la concorrenza nel settore farmaceutico. Nel ribadire come il testo attuale sembri garantire maggiormente gli interessi delle aziende rispetto a quelli dei consumatori, ritiene necessario procedere a un ciclo di audizioni che consenta di approfondire le questioni sinteticamente evidenziate e assicura che il proprio gruppo segnalerà a breve una lista di soggetti.

Sara MORETTO (PD) rileva, relativamente alle disposizioni concernenti l'assicurazione RC auto, come il Senato abbia apportato alcune modifiche, mantenendo comunque l'impianto fondamentale della normativa definita in prima lettura alla Camera a seguito di un lavoro molto attento e approfondito. Evidenzia in merito come lo scopo primario di tale normativa sia di consentire ai consumatori di

scegliere, in un contesto di piena trasparenza, le condizioni di polizza per loro più convenienti, nonché di individuare le compagnie assicurative che offrano i servizi più aderenti alle esigenze personali dei consumatori stessi.

Nel segnalare come le modifiche apportate al Senato rafforzino sostanzialmente il lavoro compiuto alla Camera, evidenzia come esse intervengano principalmente sulla tematica degli sconti sul prezzo della polizza che le compagnie assicurative devono riconoscere agli assicurati in presenza di talune condizioni, anche con riferimento agli assicurati residenti nelle province a maggior tasso di rischiosità e con premio medio più elevato che non abbiano provocato sinistri negli ultimi quattro anni. A tale proposito rileva la necessità di approfondire il contenuto e l'impatto delle norme introdotte al riguardo dal Senato, le quali regolano diverse aspetti specifici, attribuendo inoltre all'IVASS una serie di poteri, sia per quanto riguarda la definizione dei criteri per l'applicazione degli sconti, sia in materia di verifica circa l'applicazione delle predette disposizioni. Sottolinea infatti la necessità di ragionare con grande attenzione su uno dei problemi più rilevanti nel settore delle assicurazioni RC auto, concernente le notevoli differenze nel costo delle polizze esistenti tra diverse aree del Paese, differenze che penalizzano particolarmente tutti quegli automobilisti, residenti nelle zone dove si riscontra un costo più elevato delle polizze, i quali non determinano sinistri. Evidenzia, peraltro, come tale importante obiettivo debba essere realizzato mantenendo comunque la libertà di impresa delle compagnie assicurative.

Più in generale, richiama l'esigenza di portare a conclusione il buon lavoro compiuto dalla Camera sul settore delle assicurazioni RC auto, consegnando finalmente ai consumatori un sistema più semplice e trasparente.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara

concluso l'esame preliminare sul provvedimento.

Segnala quindi che, come convenuto nell'odierna riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, le Commissioni procederanno a un ciclo di audizioni ai fini dell'istruttoria legislativa sul disegno di legge: invita pertanto i gruppi a far pervenire alle Presidenze, entro questa settimana le proposte circa i soggetti da ascoltare in tale ambito.

Avverte altresì che, d'intesa con il Presidente della VI Commissione, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per martedì 13 giugno 2017, alle ore 16.

A tale proposito ricorda che il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica e che ciò comporta l'applicazione dello specifico regime procedurale previsto per tale tipologia di provvedimenti dall'articolo 123-*bis* del Regolamento, il quale riguarda essenzialmente:

a) il regime di ammissibilità per materia delle proposte emendative, le quali, ai sensi dei commi 1 e 3-*bis* del citato articolo 123-*bis* del Regolamento, non devono risultare estranee all'oggetto proprio del provvedimento;

b) la necessità, stabilita dal comma 3-*bis* del medesimo articolo 123-*bis*, che le proposte emendative recanti nuove o maggiori spese o minori entrate siano adeguatamente quantificate e coperte.

Per quanto riguarda specificamente i criteri di ammissibilità per materia ricorda che il contenuto proprio della legge annuale sulla concorrenza è definito dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, il quale prevede che tale intervento legislativo contenga:

norme volte, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni dell'Autorità ga-

rante della concorrenza e del mercato, nonché alle indicazioni contenute nelle relazioni annuali dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre autorità amministrative indipendenti, a rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, nonché a garantire la tutela dei consumatori;

disposizioni recanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza.

Segnala inoltre che, trattandosi di un provvedimento già esaminato in prima lettura dalla Camera e successivamente modificato dal Senato, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, nell'attuale, ulteriore lettura alla Camera possono essere esaminate solo le modificazioni apportate dal Senato e le proposte emendative ad esse conseguenti.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, ricordando che, secondo quanto stabilito nella riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, a partire dalla prossima settimana le Commissioni riunite procederanno a un ciclo di audizioni sul provvedimento.

La seduta termina alle 10.05.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	13
Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina. C. 56-B cost., approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e modificato, in prima deliberazione, dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	13
Disposizioni in materia di vitalizi e di trattamento economico dei parlamentari. C. 3225 Richetti, C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1093 Grimoldi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli, C. 2354 Lombardi, C. 2409 Nuti, C. 2446 Piazzoni, C. 2545 Mannino, C. 2562 Sereni, C. 3140 Caparini, C. 3276 Giacobbe, C. 3323 Francesco Sanna, C. 3326 Turco, C. 3552 Lombardi, C. 3789 Cristian Iannuzzi, C. 3835 Melilla, C. 4100 Civati, C. 4131 Bianconi, C. 4235 Gigli e C. 4259 Caparini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	36
Modifica all'articolo 38 della Costituzione per assicurare l'equità intergenerazionale nei trattamenti previdenziali e assistenziali. C. 3478 cost. Mazziotti di Celso e C. 3858 cost. Preziosi (<i>Esame e rinvio</i>)	29
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	35

SEDE REFERENTE

Giovedì 25 maggio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono il sottosegretario di Stato agli affari regionali, Gianclaudio Bressa, e la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 10.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto au-

diovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina.

C. 56-B cost., approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e modificato, in prima deliberazione, dal Senato.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 maggio 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, deputato Francesco Sanna, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 10.15, riprende alle 10.25.

Disposizioni in materia di vitalizi e di trattamento economico dei parlamentari.

C. 3225 Richetti, C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1093 Grimoldi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli, C. 2354 Lombardi, C. 2409 Nuti, C. 2446 Piazzoni, C. 2545 Mannino, C. 2562 Sereni, C. 3140 Caparini, C. 3276 Giacobbe, C. 3323 Francesco Sanna, C. 3326 Turco, C. 3552 Lombardi, C. 3789 Cristian Iannuzzi, C. 3835 Melilla, C. 4100 Civati, C. 4131 Bianconi, C. 4235 Gigli e C. 4259 Caparini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 maggio 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Plangger 3.4, Giacobbe 1.13, 1.15, 1.16, 2.39, 5.6 e 6.24.

Avverte che, in data 24 maggio, la deputata Lombardi ha comunicato, anche a nome dei cofirmatari, la propria volontà di ritirare la propria proposta di legge C. 3552 recante « Disposizioni concernenti il trattamento pensionistico, il congedo di maternità, il congedo di paternità e il congedo parentale dei parlamentari », già abbinata al testo base C. 3225 Richetti, all'esame della Commissione. La proposta è stata pertanto cancellata dall'ordine del giorno della Camera.

Ricorda che il termine per la presentazione di richieste di revisione del giudizio di inammissibilità delle proposte

emendative al testo base C. 3225 è scaduto ieri alle ore 17. Comunica che è stata avanzata la richiesta di revisione del giudizio da parte dal deputato Menorello sul proprio emendamento 1.7 e da parte del deputato Rampelli sull'articolo aggiuntivo Giorgia Meloni 3.01. A tal riguardo, la Presidenza, a seguito di una ulteriore valutazione, ritiene di dover confermare la propria valutazione di inammissibilità su entrambe le suddette proposte emendative.

Pino PISICCHIO (Misto), rilevato che il sistema contributivo per i parlamentari è stato già introdotto nel 2012, fa notare che lo scopo della proposta di legge sembra essere esclusivamente quello di applicare in termini retroattivi un nuovo regime pensionistico a *ex* parlamentari, che rappresentano una platea di potenziali destinatari molto ampia. Si tratta dunque di un provvedimento che intende intervenire su situazioni passate e che pertanto, a suo avviso, non supererebbe il vaglio della Corte costituzionale, oltre ad essere criticabile sotto il profilo etico. Nel chiedersi per quale motivo, se si segue tale percorso pericoloso, non si ipotizzino analoghi interventi per l'intero comparto della pubblica amministrazione, ritiene si stia strumentalizzando tali argomenti nell'imminenza della campagna elettorale. Nell'associarsi a considerazioni svolte nella precedente seduta dai deputati Lauricella e Sisto, ritiene illegittimo il ricorso allo strumento legislativo per regolamentare una materia riservata in via assoluta all'autonomia regolamentare delle Camere dall'articolo 64 della Costituzione e giudica più corretto intervenire con una proposta di legge costituzionale. Fa poi presente che il provvedimento in esame presenterebbe rilevanti problemi tecnici in fase attuativa, sia per quanto concerne un eventuale ricalcolo dei trattamenti, considerata la necessità di sottoporre ad una valutazione attuariale sia la quota spettante al datore di lavoro sia quelle spettante al lavoratore, sia per quanto riguarda l'eventuale trasferimento della gestione ad un altro organismo. Nonostante la palese criticità dell'impianto del provvedimento, fa notare

che si è proposto di migliorarne il testo con alcuni emendamenti volti ad affrontare questioni anche particolari, riguardanti, ad esempio, la competenza dell'organo giurisdizionale in caso di controversie, nonché la specificazione degli elementi costitutivi del rimborso spese in taluni determinati casi. Si chiede, dunque, se non sia il caso di perseguire il medesimo scopo con altri strumenti, ad esempio intervenendo con una legge che definisca un tetto per i trattamenti o che intervenga in materia di divieto di cumulo. Invita, infine, il relatore a desistere dal cavalcare l'onda dell'antipolitica, che appare, a suo avviso, più consona ad altri schieramenti politici, come quello del gruppo del M5S, che si caratterizza per una impronta che definisce di demarchia istituzionale, per cui i rappresentanti del popolo dovrebbero essere scelti con criteri casuali.

Gianni MELILLA (MDP), rivolgendosi al relatore, nel condividere l'esigenza di realizzare risparmi in tale ambito previdenziale, ritiene opportuno porre in essere un intervento serio e razionale, che sia tuttavia rispettoso dell'autonomia degli organi costituzionali. Ritiene sia necessario avere il massimo rispetto nei confronti delle istituzioni e di coloro che le hanno rappresentate anche in passato, salvaguardando l'architettura giuridica ed istituzionale che sinora ha caratterizzato l'erogazione dei trattamenti previdenziali. Rileva che il provvedimento probabilmente giungerà all'esame in Assemblea solo attraverso uno stratagemma regolamentare, a suo avviso, foriero di precedenti pericolosi e posto in essere con volgare spregiudicatezza, che ha permesso di sostituire l'esame di un provvedimento con un altro, probabilmente nel tentativo di sottrarlo anche alla possibile applicazione di norme riguardanti l'esame in Aula, tra cui quelle relative alla presentazione di questioni pregiudiziali. Nel chiedersi per quale motivo non venga data enfasi all'esigenza di ipotizzare analoghi interventi anche per i dipendenti delle Camere nonché per gli altri organi costituzionali o per tutti quei pensionati che godono di pensioni retri-

butive elevate, ritiene illegittimo intervenire su una materia riservata dall'articolo 64 della Costituzione ai regolamenti delle Camere, che sono fonti primarie sottoposte solo alla Costituzione e non possono essere superate dalla legge. Fa notare infatti che sinora tale materia è stata regolamentata con determinazioni assunte nell'ambito degli uffici di presidenza delle Camere, che considera gli unici organi competenti a disciplinare lo *status* giuridico ed economico dei parlamentari. Giudica dunque necessario percorrere un'altra via, senza strumentalizzazioni da sventolare nell'arena politica, agendo nel rispetto dei principi di eguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza e legittimo affidamento. Respinge dunque con forza il tentativo, rafforzato dagli organi di informazione e da taluni esponenti di vertice di organismi del settore, di alimentare l'antipolitica. Fa notare, infatti, che spesso si forniscono, a suo avviso, ricostruzioni forzate, basate su casi previdenziali limite, ignorando altre situazioni in diversi ambiti lavorativi. Ricorda, peraltro, come la situazione per i parlamentari sia cambiata già dal 2012, pur con la presenza di alcuni fenomeni distorsivi che consentono a taluni parlamentari di godere di pensioni più elevate anche con il sistema contributivo. Osserva che un intervento retroattivo di tale portata verrebbe ad incidere su trattamenti di *ex* parlamentari che hanno svolto con grande dignità tale ruolo, potendo persino intaccare le pensioni di reversibilità di cui beneficiano i familiari di grandi statisti del passato. Passando nel merito più specifico del provvedimento, giudica inaccettabile la parte del testo che propone una gestione separata dell'INPS, ignorando le rilevanti problematiche tecniche che potrebbero derivare in ordine al trasferimento delle quote spettanti al datore di lavoro. In proposito, suggerisce piuttosto l'istituzione di un fondo autonomo – per la cui sostenibilità finanziaria occorre avviare uno studio analitico – al quale attribuire la competenza per l'erogazione dei trattamenti previdenziali degli organi costituzionali. Auspica dunque sia svolto un lavoro serio, nel pieno rispetto

dell'autonomia degli organi costituzionali, ricordando che tutte le leggi che si sono succedute negli anni al fine di garantire la sostenibilità della spesa pensionistica generale si sono poste l'obiettivo della salvaguardia dei diritti quesiti.

Danilo TONINELLI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al presidente di definire i tempi di intervento sul complesso degli emendamenti.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, invita i deputati iscritti a parlare sul complesso degli emendamenti a non protrarre eccessivamente i loro interventi. Fa presente che nel prosieguo della discussione potrà essere presa in considerazione un'eventuale limitazione di tempi.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) osserva che il suo sarà un intervento di carattere regolamentare. Ricorda, infatti, la particolarità del provvedimento in esame fondato su due provvedimenti, la proposta di legge Lombardi e la proposta di legge Richetti, assegnati entrambi alla I Commissione in sede referente con il parere anche della XI Commissione. A suo avviso il provvedimento in esame, in virtù degli emendamenti presentati, ha mutato l'assetto, diventando un progetto di legge di piena competenza della XI Commissione. Andrebbe quindi riletta l'assegnazione con un coinvolgimento pieno, o in collaborazione con la I Commissione, della Commissione lavoro. Rileva che in questo modo non andrebbe rallentato l'esame della proposta di legge, in quanto i lavori dell'Assemblea con la probabile posizione della questione di fiducia sulla cosiddetta manovrina rendono difficile, se non impossibile, l'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea per il 31 maggio prossimo.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa osservare al deputato Sisto che sul provvedimento in esame sussiste la competenza piena della I Commissione, titolare di tutte le materie che riguardano gli organi costituzionali e le prerogative

dei parlamentari e che sussiste il ruolo della Commissione lavoro, ma in sede consultiva, peraltro in « via rinforzata » ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento. Anche una possibile riassegnazione a Commissioni riunite dovrebbe basarsi su una parità di competenze che non esiste, in quanto è chiara la priorità della competenza della I Commissione.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) dichiara la sua perplessità sul provvedimento e non certamente per motivi personali, in quanto è alla sua prima legislatura come parlamentare. Prima di tutto ritiene forzata la tempistica, che pare scandita da scadenze elettorali. Inoltre, rileva la trasformazione che il provvedimento ha avuto nel suo particolare *iter*. Sembra quasi di essere di fronte a un gioco delle parti e a una gara per intestarsi il provvedimento, che sottende purtroppo una deriva populista su una materia talmente delicata, che sarà peraltro foriera di contenziosi e ricorsi che procureranno più spese che risparmio. Osserva che, se la finalità è il risparmio, esistono altri modi di intervento, come per esempio quello sulle indennità. La sua perplessità si fonda su due punti. Il primo è quello della retroattività, un principio che la giurisprudenza costituzionale ha stabilito che possa essere applicato a materia diversa da quella penale, ma con precisi vincoli basati sul criterio di ragionevolezza e sulla proporzionalità tra il fine che ci si propone e il danno procurato a diritti quesiti. Tali criteri non sussistono, a suo avviso, nel provvedimento in esame, che rappresenta inoltre un precedente pericoloso che può essere applicato ad altre categorie anche più deboli. Un altro punto di perplessità è l'invasione di campo che il provvedimento fa sulle competenze delle regioni, sia ordinarie che a statuto speciale, alle quali si chiede di adeguarsi alle disposizioni della legge senza alcuna preventiva intesa e senza tantomeno accordi di carattere pattizio. Immagina che anche su questo punto la Corte costituzionale sarà investita da ricorsi. Conclude sottolineando come la rincorsa populista non

paga, perché l'originale viene sempre preferito alla copia.

Laura RAVETTO (FI-PdL), pur apprezzando e condividendo le considerazioni fatte dal suo capogruppo in Commissione, ritiene però che la questione dei vitalizi sia oramai recepita dall'opinione pubblica come un privilegio e non un diritto quesito e la difesa di questo trattamento non è sostenibile per motivi di equità. Si dichiara quindi favorevole al testo della proposta di legge Richetti e anticipa che si asterrà sugli emendamenti presentati dal suo gruppo.

Anna GIACOBBE (PD), in qualità di componente della XI Commissione, osserva che la stessa Commissione darà il proprio parere e si augura che la I Commissione ne terrà conto. A suo avviso l'obiettivo del provvedimento, giusto e non populista, è quello di rendere i trattamenti previdenziali dei parlamentari paragonabili a quelli degli altri lavoratori. In quest'ottica condivide alcune obiezioni avanzate, specie in merito ad eventuali ricorsi che farebbero vanificare l'obiettivo perseguito e fornirebbero un messaggio di sfiducia ai cittadini. Proprio per questo è necessaria l'assoluta chiarezza e, nel momento in cui è chiaro che non è realizzabile per motivi di competenza un passaggio totale della gestione previdenziale dei parlamentari all'INPS, non si capisce quale altro ruolo possa avere questo istituto. Se il senso dell'intervento legislativo è quindi quello della parificazione dei diritti, dovrà essere attuato tenendo presente la riforma delle pensioni del 2011. Passare a un sistema contributivo, che rischia di essere illegittimo per il rispetto dei diritti quesiti, creerebbe inoltre una penalizzazione delle pensioni più basse e non di quelle più alte. A suo avviso, sarebbe più inattaccabile definire un tetto al cumulo dei vitalizi. Va in tutti i casi preservata la possibilità dell'utilizzo del sistema misto a coloro che usufruivano del precedente sistema, proprio in sintonia con i complessivi interventi di riforma sulle pensioni.

Tancredi TURCO (Misto-AL-TiPI) osserva preliminarmente che è interesse di Alternativa libera pervenire al più presto alla conclusione dell'esame in sede referente in modo che il provvedimento possa essere sottoposto all'Assemblea. Rileva come la propria componente abbia presentato un limitato numero di emendamenti migliorativi del testo, anche in senso più drastico. Ritiene peraltro opportuno che l'intervento legislativo non sia limitato al trattamento previdenziale e alla questione dei vitalizi, ma si estenda anche all'indennità parlamentare, alla diaria, al rimborso delle spese per l'esercizio del mandato. Ciò premesso ribadisce la propria volontà di giungere rapidamente alla conclusione dell'esame e preannuncia pertanto che limiterà i propri interventi.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) manifesta anzitutto il proprio disagio per il clima e le modalità nelle quali si svolge la discussione, dal momento che si tratta di temi delicati che richiederebbero un approccio più pacato. Non si sfugge all'impressione che si tratti prevalentemente di un contrasto tra le due principali forze politiche del Paese ma che difficilmente, dato anche l'esiguo margine di tempo che manca alla conclusione della legislatura, si arriverà alla conclusione dell'esame parlamentare del provvedimento. Segnala come il provvedimento possa costituire un pericoloso precedente applicabile a tutti i lavoratori e i pensionati, e sembrano andare in questa direzione talune prese di posizione del presidente dell'INPS, professor Boeri. Considera molto pericoloso e avventato intervenire sui diritti quesiti. A tal proposito richiama la proposta di legge costituzionale presentata dal presidente Mazziotti. Ritiene debba essere affermato il principio dell'intangibilità dei trattamenti pensionistici dei lavoratori che non siano stati membri del Parlamento né dei consigli regionali. L'atteggiamento del proprio gruppo, pertanto, non è di pregiudiziale contrarietà ma di scetticismo sulle concrete possibilità di approvazione del provvedimento prima della conclusione della legislatura.

Dore MISURACA (AP-CpE-NCD) condivide le osservazioni del collega D'Attorre ritenendo anch'egli che si stia creando un precedente pericoloso. Osserva che nella relazione alla proposta di legge dell'onorevole Richetti si afferma la volontà di introdurre un sistema previdenziale identico a quello vigente per i lavoratori dipendenti. L'articolo 1 prevede l'introduzione di un trattamento previdenziale per gli eletti basato sul sistema contributivo. Ritiene che tale formulazione non sia idonea a garantire l'intangibilità dei diritti dei lavoratori che non siano stati parlamentari o consiglieri regionali, in quanto tali lavoratori sono attualmente soggetti ad un sistema previdenziale retributivo oppure misto.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, interviene brevemente con riferimento a talune osservazioni dell'onorevole D'Attorre. Osserva anzitutto come la retroattività della disciplina non possa essere considerata incostituzionale, in quanto la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto legittimo intervenire in senso peggiorativo su posizioni in essere, seppure con l'osservanza di determinati criteri quali la proporzionalità, la sussistenza di un interesse pubblico, una non eccessiva compressione del principio di affidamento. Quanto alla proposta di legge costituzionale a sua firma alla quale ha fatto riferimento l'onorevole D'Attorre precisa che essa è volta a garantire l'equità generazionale evitando che il mantenimento di determinati trattamenti previdenziali attualmente in essere rechi un pregiudizio alle future generazioni.

Alfredo D'ATTORRE (MDP), osserva come a suo avviso debba essere tutelata innanzitutto l'equità sociale, ovvero l'equità tra le diverse parti sociali. Premesso che in linea di principio non sarebbe contrario all'introduzione di limiti minimi e massimi ai trattamenti pensionistici, rileva come sia illusorio pensare di risolvere il problema del trattamento pensionistico delle future generazioni semplicemente intervenendo sulle pensioni più alte attual-

mente in essere. Osserva, inoltre, come pensioni retributive attualmente in essere siano spesso utilizzate dai loro percettori per mantenere i propri figli e nipoti, alleviando le conseguenze sociali della disoccupazione.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, ringrazia non formalmente tutti coloro che sono intervenuti, in particolare coloro che hanno espresso posizioni fortemente critiche. Ritiene doverose alcune puntualizzazioni, in primo luogo al fine di chiarire in modo inequivoco la volontà del legislatore: l'intervento legislativo in esame non riguarda e non può riguardare le posizioni pensionistiche di coloro che non siano stati eletti al Parlamento o nei consigli regionali. Al riguardo, non esiste alcun margine di ambiguità anche in considerazione del fatto che allo stato non vi è alcun italiano che percepisce la pensione esclusivamente sulla base del sistema contributivo. Invita coloro che lo accusano di populismo e di demagogia a non strumentalizzare la posizione di 16 milioni di italiani che non sono toccati da questo provvedimento. Risponde comunque a tali accuse ricordando di aver sostenuto queste posizioni da tempi non sospetti, quando, da presidente del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna promosse la cancellazione dei vitalizi. Sul tema della retroattività, ricorda che sulla base della giurisprudenza della corte costituzionale (cita le sentenze n. 310 del 2013, n. 70 del 2015, n. 219 del 2014, n. 166 del 2012) non è interdetto al legislatore modificare sfavorevolmente la legislazione in essere, anche nel campo previdenziale. Ricorda come nel 2015, consultando l'archivio della Camera si sia imbattuto in una missiva del luglio 1985, a firma del dottor Ermanno Gorrieri e indirizzata ai presidenti delle Camere e al presidente del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna, del seguente tenore: « onorevole Presidente mi permetto di richiamare la sua attenzione sull'istituto dell'assegno vitalizio goduto dagli ex parlamentari e dagli ex consiglieri regionali, segnalando, a titolo di esempio, il mio caso. Con 38 anni di

anzianità come lavoratore dipendente, ho riscosso nel maggio 1985 dall'INPS una pensione di 969.770 lire. Sono stato deputato per 5 anni (1958-63) e, quello stesso mese, ho riscosso un assegno vitalizio di 1.157.793 lire. Sono stato consigliere regionale per 5 anni (1970-75) e, sempre nel maggio 1985, ho riscosso un assegno vitalizio di 901.041 lire. Non pongo il problema della legittimità giuridica di queste prestazioni, ma quello della loro equità sociale. In particolare, sotto due aspetti: 1) del rapporto fra durata della contribuzione e entità degli assegni vitalizi; 2) della cumulabilità degli assegni. Non scrivo per salvar l'anima, nella speranza che tutto rimanga come prima: mi auguro che il riesame di queste prestazioni, sia affrontato seriamente e sollecitamente nel quadro di una generale riconsiderazione dei trattamenti in atto nel Parlamento e nei consigli regionali, in sintonia con le esigenze di equità nei confronti degli altri cittadini». Rileva come, dopo trent'anni a questa lettera non sia stata ancora data risposta. Ritiene doveroso affrontare finalmente la questione, non solo nei confronti dei cittadini, ma anche di coloro che hanno svolto il mandato parlamentare e che oggi pagano un alto prezzo di credibilità: bisogna riconnettere sentimentalmente le istituzioni ai cittadini.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, invita al ritiro i presentatori di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1, sulle quali altrimenti il parere sarebbe contrario.

La sottosegretaria Sesa AMICI, si rimette alla Commissione.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Turco 1.5, Misuraca 1.11 e 1.12.

Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE) dichiara di sottoscrivere tutti gli emendamenti a prima firma del deputato Fran-

cesco Saverio Romano, al solo fine di consentirne l'esame e la votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Francesco Saverio Romano 1.1 e Turco 1.6.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) sottoscrive l'emendamento Menorello 1.10.

La Commissione respinge l'emendamento Menorello 1.10.

Tancredi TURCO (Misto-AL-TIpI) sottoscrive l'emendamento Civati 1.9.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Civati 1.9, Francesco Saverio Romano 1.4, 1.3 e 1.2.

Lorena MILANATO (FI-PdL) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Sisto 1.17.

La Commissione respinge l'emendamento Sisto 1.17.

Alfredo D'ATTORRE (MDP), illustrando il suo emendamento 1.14, chiede al relatore il motivo del parere non favorevole su tale proposta emendativa. Osserva che il suo emendamento infatti potrebbe contribuire a dare certezza all'intervento in oggetto, evitando che le misure ivi recate costituiscano un « grimaldello » per eventuali interventi futuri ai danni dei cittadini comuni.

Tancredi TURCO (Misto-AL-TIpI) preannuncia il suo voto contrario sull'emendamento D'Attorre 1.14, osservando che anche al di fuori del Parlamento esistono situazioni previdenziali privilegiate sulle quali occorre intervenire.

Giulio MARCON (SI-SEL-POS), nel dichiarare di sottoscrivere l'emendamento D'Attore 1.14, preannuncia il suo voto favorevole su tale proposta emendativa.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) si dichiara disponibile ad accettare un'eventuale proposta di riformulazione con la quale si

indichi una soglia, corrispondente ad un multiplo rispetto al livello della pensione minima, sotto la quale sia garantita l'intangibilità del trattamento. Ritiene che una riformulazione di tale portata garantirebbe i cittadini comuni da eventuali interventi lesivi dei loro diritti.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, osserva che il provvedimento in oggetto intende intervenire esclusivamente sulla materia dei trattamenti previdenziali dei parlamentari, giudicando altresì atipico fornire indicazioni al legislatore futuro.

Tancredi TURCO (Misto-AL-TIpI), pur apprezzando la disponibilità del deputato D'Attorre ad accogliere una eventuale proposta di riformulazione, sulla quale esprimerebbe il suo consenso, fa notare che appare opportuno modificare il sistema previdenziale vigente, a tutela delle giovani generazioni che rischiano di rimanere senza pensione.

Francesco SANNA (PD) fa notare che l'emendamento D'Attorre 1.14 presenta una interpretazione discutibile del principio di gerarchia delle fonti, dal momento che fornisce indicazioni al legislatore futuro. Ritiene che la categoria dei precedenti appartenga al settore della giurisdizione e non certo a quello legislativo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento D'Attorre 1.14 e l'articolo aggiuntivo Turco 1.01.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, invita al ritiro i presentatori di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 2, sulle quali altrimenti il parere sarebbe contrario.

La sottosegretaria Sesa AMICI, si rimette alla Commissione.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) sottoscrive l'emendamento Menorello 2.24.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Menorello 2.24 e Turco 2.45.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Pisicchio 2.10: si intende che vi abbia rinunciato.

Giulio MARCON (SI-SEL-POS) illustra il suo emendamento 2.41, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Marcon 2.41 e Turco 2.11.

Lorena MILANATO (FI-PdL) sottoscrive gli emendamenti Sisto 2.1 e 2.2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sisto 2.1 e 2.2.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) illustra il suo emendamento 2.3, facendo notare che esso mira a favorire che il mandato parlamentare sia svolto come un servizio al bene comune e non come una carriera finalizzata a migliorare la propria situazione economica. Ritiene inoltre opportuno evitare di gettare discredito sul Parlamento, scongiurando un appiattimento verso il basso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gigli 2.23 e Francesco Saverio Romano 2.5, per la parte dichiarata ammissibile.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Galgano 2.28: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Francesco Saverio Romano 2.4, per la parte dichiarata ammissibile, e gli emendamenti Marcon 2.42 e Francesco Saverio Romano 2.3.

Enzo LATTUCA (PD) sottoscrive l'emendamento Marchi 2.17 e lo ritira.

Andrea CECCONI (M5S) illustra gli emendamenti 2.30 e 2.29 di cui è primo firmatario, volti a chiarire la separazione del trattamento previdenziale dagli altri tipi di contributi previsti dalla legge.

Tancredi TURCO (Misto-AL-TIpI) dichiara di votare a favore degli emendamenti Cecconi 2.30 e 2.29.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cecconi 2.30 e 2.29.

Giuseppe LAURICELLA (PD) ritira i propri emendamenti 2.36 e 2.35, prendendo atto della volontà di non adeguare la disciplina a quella prevista per i membri del Parlamento europeo. Insiste invece per la votazione del proprio emendamento 2.34, volto a inserire nella legge, in relazione al trattamento di fine mandato, la riserva che l'articolo 64 della Costituzione attribuisce ai Regolamenti parlamentari. In questo modo ribadisce la posizione già espressa nelle precedenti sedute e, a suo avviso, rafforzata dalla dichiarazione di inammissibilità fatta giustamente dalla presidenza, dell'articolo aggiuntivo Giorgia Meloni 3.01, in quanto lesivo dell'autonomia di organi costituzionali quali Presidenza della Repubblica e Corte costituzionale. Osserva che tanto più tale ragionamento vada applicato alle Camere.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) sottoscrive l'emendamento Lauricella 2.34 e annuncia il suo voto favorevole.

Giulio MARCON (SI-SEL-POS) si dispiace del ritiro degli emendamenti Lauricella 2.36 e 2.35, in quanto il suo gruppo avrebbe votato a favore.

Roberta AGOSTINI (MDP) sottoscrive l'emendamento Lauricella 2.34.

Dore MISURACA (AP-CpE-NCD) sottoscrive l'emendamento Lauricella 2.34.

Emanuele FIANO (PD) osserva, in merito alla posizione del deputato Lauricella,

le cui argomentazioni sono senz'altro apprezzabili, che su quella base la Presidenza della Camera avrebbe dovuto dichiarare non ammissibile la stessa proposta di legge Richetti, in quanto incostituzionale, cosa invece non avvenuta.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa osservare al deputato Fiano che la Presidenza non valuta la costituzionalità delle proposte di legge presentate ma che, in sede di ammissibilità delle proposte di legge, la Presidenza si limita ad una prima complessiva valutazione mentre spetta alla Commissione valutare in modo puntuale i profili relativi alla costituzionalità del testo. A questo proposito ricorda che la Commissione ha svolto i necessari approfondimenti anche attraverso un ciclo di audizioni informali tenute nell'ambito dell'esame del provvedimento. Sottolinea, inoltre, che, come è emerso in occasione del dibattito odierno, le posizioni all'interno della Commissione sul punto appaiono divergenti.

Matteo RICHETTI (PD) ribadisce che la spiegazione del fatto che la legge è uno strumento per intervenire sui vitalizi risiede nell'articolo 69 della Costituzione che dispone una riserva di legge per l'indennità parlamentare. Il vitalizio è stato considerato, anche dalla Corte costituzionale, un trattamento economico differito e quindi equiparabile all'indennità. Se non fosse così, avrebbe senz'altro ragione il deputato Lauricella. Osserva però che se l'emendamento Lauricella 2.34 fosse approvato, si stabilirebbe per legge il rinvio alla competenza dell'Ufficio di Presidenza delle Camere del trattamento di fine mandato, creando così un problema interpretativo sulla competenza dei medesimi uffici in merito ad altri contributi elargiti ai parlamentari. Sottolinea infine che la proposta di legge in esame lascia all'ufficio di presidenza l'organizzazione delle modalità di attuazione di quanto stabilito per legge.

Roberto GIACHETTI (PD) dichiara che per disciplina di gruppo voterà contro l'emendamento Lauricella 2.34. osserva

però che, al di là del merito, la dichiarazione di inammissibilità dell'articolo aggiuntivo Giorgia Meloni 3.01, apre un problema in quanto stabilisce una lesione dell'autonomia di organi costituzionali, interpretazione che potrebbe essere estesa al provvedimento in esame.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) osserva ancora una volta quanto il provvedimento in esame sia paradossale e finalizzato al solo scopo di portare in Assemblea il tema dei vitalizi. Rileva come sia evidente l'usurpazione di funzioni che vengono attribuite a soggetti non competenti. Si tratta di un provvedimento inutile, di facciata, che non arriverà mai alla fine parlamentare del suo *iter* e che, quindi, non fa onore al Parlamento.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) concorda con quanto dichiarato dal deputato Sisto sul modo poco credibile di affrontare una materia così rilevante. Osserva peraltro la rilevanza politica della questione dei vitalizi, sulla quale ritiene si debba senz'altro intervenire e annuncia quindi che il suo gruppo non terrà nessun atteggiamento ostruzionistico.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa alcune precisazioni sulla dichiarazione di inammissibilità dell'articolo aggiuntivo Meloni 3.01. Prima di tutto la proposta emendativa è stata dichiarata inammissibile in quanto al di fuori del perimetro di esame deliberato dalla Commissione. Sul piano costituzionale, ricorda che la Commissione sta lavorando in base all'interpretazione estensiva dell'articolo 69 che riguarda l'indennità dei parlamentari e non concerne quindi in alcun modo altri organi costituzionali.

Giuseppe LAURICELLA (PD) ricorda che la Corte costituzionale ha specificato il regime speciale della materia dei vitalizi attribuendola ai Regolamenti parlamentari.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, sottolinea che la giurisprudenza

della Corte dice solo che vige quel regime di competenza dei Regolamenti parlamentari, ma non che la Costituzione lo impone.

La Commissione respinge l'emendamento Lauricella 2.34.

Marialuisa GNECCHI (PD) ritira l'emendamento Marchi 2.16, di cui è cofirmataria.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) sottoscrive l'emendamento Menorello 2. 25.

La Commissione respinge l'emendamento Menorello 2.25.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata, quindi, l'assenza del presentatore degli emendamenti Pisicchio 2.8, 2.7 e 2.9: si intende che vi abbia rinunciato.

Tancredi TURCO (Misto-AL-TIpI) sottoscrive gli emendamenti Cristian Iannuzzi 2.19 e 2.18.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cristian Iannuzzi 2.19 e 2.18 e Turco 2.14 e 2.15.

Riccardo NUTI (Misto) interviene sull'emendamento Mannino 2.37, volto a sospendere il pagamento dell'indennità parlamentare in caso di autorizzazione della Camera di appartenenza al suo arresto.

Emanuele COZZOLINO (M5S) a nome di tutti i deputati del gruppo M5S sottoscrive l'emendamento Mannino 2.37 e dichiara il voto favorevole del medesimo gruppo.

La Commissione respinge l'emendamento Mannino 2.37.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, annuncia il ritiro degli emendamenti 2.31, 2.32 e 2.33 di cui è primo firmatario, augurandosi che il tema da essi

trattato possa essere ripreso durante l'esame in Assemblea.

Constata l'assenza del firmatario dell'emendamento Menorello 2.27: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Turco 2.13 e 2.12.

Giulio MARCON (SI-SEL-POS) ritira l'articolo aggiuntivo 2.04 di cui è primo firmatario.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Menorello 2.02.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Civati 2.05, Turco 2.08 e 2.09, Cecconi 2.01, Civati 2.03 e 2.06, Menorello 2.02 e Francesco Saverio Romano 2.07.

La seduta, sospesa alle 13.05, riprende alle 13.30.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, invita al ritiro, ovvero esprime parere contrario, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La sottosegretaria Sesa AMICI si rimette alla Commissione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Distaso 3.2: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Turco 3.3 e 3.8 e Cecconi 3.6.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Menorello 3.5 e Zanetti 3.1: si intende che vi abbiano rinunciato.

Avverte altresì che l'emendamento Plangger 3.7 è stato ritirato dal presentatore.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, invita al ritiro, ovvero esprime parere contrario, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La sottosegretaria Sesa AMICI si rimette alla Commissione.

Emanuele COZZOLINO (M5S) sottoscrive l'emendamento Mannino 4.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mannino 4.1 e Marcon 4.5.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Francesco Saverio Romano 4.2 e Menorello 4.3: si intende che vi abbiano rinunciato.

Francesco SANNA (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 4.4.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, invita al ritiro, ovvero esprime parere contrario, su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 5, ad eccezione dell'emendamento De Menech 5.3, sul quale esprime parere favorevole a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

La sottosegretaria Sesa AMICI si rimette alla Commissione.

Marialuisa GNECCHI (PD) ritira l'emendamento Marchi 5.5 di cui è cofirmataria.

Marilena FABBRI (PD), nel sottoscrivere l'emendamento De Menech 5.3, ac-

cetta la riformulazione proposta dal relatore.

La sottosegretaria Sesa AMICI si rimette alla Commissione sull'emendamento De Menech 5.3 come riformulato dal relatore.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Marcon 5.4.

La Commissione approva l'emendamento De Menech 5.3 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento De Menech 5.3, deve ritenersi assorbito l'emendamento Mazziotti di Celso 5.7 mentre risultano preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Francesco SANNA (PD) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 5.01.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, propone alla Commissione l'accantonamento di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 6.

La Commissione acconsente e, di seguito, passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, invita al ritiro, ovvero esprime parere contrario, su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 7.

La sottosegretaria Sesa AMICI si rimette alla Commissione.

La Commissione respinge l'emendamento Turco 7.1.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che l'emendamento Damiano 7.2, nonché l'articolo aggiuntivo Francesco Sanna 7.01 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 8.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, invita al ritiro, ovvero esprime parere contrario, sull'emendamento Cristian Iannuzzi 8.1.

La sottosegretaria Sesa AMICI si rimette alla Commissione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Cristian Iannuzzi 8.1: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 9.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, invita al ritiro, ovvero esprime parere contrario, dell'emendamento Turco 9.1.

La sottosegretaria Sesa AMICI si rimette alla Commissione.

La Commissione respinge l'emendamento Turco 9.1.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6, precedentemente accantonate.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, evidenzia come alcune delle proposte emendative presentate affrontano il tema della gestione dei contributi previdenziali versati per un periodo inferiore ai quattro anni e sei mesi, tema che attraversa il dibattito politico in quanto pone una questione di indubbia rilevanza. Ciò non di meno in questa fase non è stato possibile esprimere un parere favorevole su tali emendamenti in quanto occorre verificare l'impatto di tale eventuale modifica normativa. Pertanto, invita al ritiro, ovvero esprime parere contrario, di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 6.

La sottosegretaria Sesa AMICI si rimette alla Commissione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, dichiara di ritirare l'emendamento a sua prima firma 6.23, sottolineando come qualunque sarà la soluzione che verrà adottata, questa non potrà essere di prevedere la corrispondente riduzione del mandato parlamentare. Al riguardo, ritiene infatti opportuno prevedere un meccanismo che consenta anche la ricongiunzione dei periodi contributivi.

Andrea CECCONI (M5S) desidera avere un chiarimento dal relatore, in particolare sugli emendamenti che riguardano la disciplina dell'accesso al trattamento previdenziale, Giacobbe 6.24 e Luigi Di Maio 6.14.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, ribadisce la necessità di un ulteriore approfondimento e quindi la questione dovrà essere affrontata nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Andrea CECCONI (M5S), intervenendo sugli emendamenti riferiti all'articolo 6, ricorda che molti colleghi, nel corso del dibattito sul provvedimento in titolo, hanno più volte sollevato questioni di legittimità costituzionale e che le medesime considerazioni sono state svolte da illustri esperti di diritto costituzionale. A suo giudizio, l'articolo 6 rappresenta il cuore della proposta di legge in esame, in quanto disciplina l'accesso alla pensione per i parlamentari e disciplina il superamento dell'istituto dei vitalizi e il passaggio all'istituto della pensione. A tale riguardo, segnala che l'emendamento a prima firma Luigi Di Maio 6.14 mira a parificare il trattamento previdenziale dei parlamentari a quello dei dipendenti pubblici. Sottolinea pertanto che voler lasciare solo per i parlamentari un diverso trattamento che di fatto rappresenta un privilegio sarebbe poco comprensibile e giustificabile per l'opinione pubblica. Invita pertanto la Commissione ad individuare una soluzione più equa riponendo la massima fiducia sul fatto che si voglia effettivamente superare una normativa del tutto superata.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, sottolinea come, se l'intenzione è quella di operare un intervento normativo scevro da un approccio ideologico, occorre tenere nella giusta considerazione la specificità della condizione dei parlamentari che reca con sé alcune inevitabili conseguenze. Ricorda come la proposta di legge a sua prima firma elimina il *décalage* a partire dai 65 anni e l'effettiva efficacia di tale misura si deve misurare non con punti di vista ideologici ma avendo come metro di giudizio criteri oggettivi. Ribadisce quindi di voler porre un'attenzione vera alle questioni fin qui prospettate.

Marialuisa GNECCHI (PD), con riferimento all'intervento svolto dal collega Cecconi, segnala in particolare che l'emendamento a prima firma Luigi Di Maio 6.14 prevede un esplicito riferimento al sistema di calcolo contributivo previsto dalla legge n. 335 del 1995 e cioè un sistema di calcolo contributivo puro a partire dai 57 anni. Ricorda che successivamente è intervenuta la riforma Fornero (legge n. 214 del 2011) e che i dati dei flussi forniti dall'INPS relativi alle pensioni medie sono abbastanza chiari nel fornire un'indicazione al Parlamento. Occorre quindi prestare la massima attenzione al fine di non determinare ulteriori discriminazioni a danno dei contribuenti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Turco 6.10, Luigi Di Maio 6.14 e Turco 6.26.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Pisicchio 6.7: si intende che vi abbia rinunciato. Avverte, quindi, che l'emendamento De Menech 6.12 è stato ritirato.

La Commissione respinge l'emendamento Cecconi 6.19.

Lorena MILANATO (FI-PdL) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti Russo 6.5 e 6.4.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Menorello 6.16: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Russo 6.5 e Marcon 6.13.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Menorello 6.17: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Russo 6.4.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Marotta 6.15: si intende che vi abbia rinunciato e prende atto che l'emendamento Damiano 6.25 è stato ritirato. Constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Marotta 6.21 e 6.20: si intende che vi abbia rinunciato.

Lorena MILANATO (FI-PdL) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Sisto 6.3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cecconi 6.18, Zanetti 6.9, Sisto 6.3, Francesco Saverio Romano 6.6 e 6.2.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, prende atto che l'emendamento Marchi 6.11 è stato ritirato.

Constata, inoltre, l'assenza del presentatore dell'emendamento Misuraca 6.22: si intende che vi abbia rinunciato.

Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE) chiede chiarimenti sulle motivazioni del parere contrario espresso sull'emendamento a sua firma 6.8, che risponde alla *ratio* di evitare che i contributi versati per un periodo inferiore a quello minimo vadano perduti.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, ribadisce che la questione sarà oggetto di approfondimento, fermo restando che non

ritiene praticabile la soluzione prospettata che prevede la restituzione dei contributi versati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zanetti 6.8 e Giorgia Meloni 6.1.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, prende atto che l'articolo aggiuntivo Giacobbe 6.01 è stato ritirato.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 10.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, formula un invito al ritiro, altrimenti esprime parere contrario sugli emendamenti Zanetti 10.1 e 10.2.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Francesco Sanna 10.3 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, i presentatori degli emendamenti Civati 10.4 e Mannino 10.5.

La sottosegretaria Sesa AMICI si rimette alla Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zanetti 10.1 e 10.2.

Francesco SANNA (PD) riformula il suo emendamento 10.3 nei termini proposti dal relatore.

La sottosegretaria Sesa AMICI si rimette alla Commissione sull'emendamento Sanna 10.3 come riformulato dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Francesco Sanna 10.3 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Civati 10.4 e Mannino 10.5 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento Francesco Sanna 10.3 (*nuova formulazione*).

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 11.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, formula un invito al ritiro, altrimenti esprime parere contrario sugli emendamenti Turco 11.1 e 11.2

La sottosegretaria Sesa AMICI si rimette alla Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Turco 11.1 e 11.2 e passa, quindi, all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 12.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, formula un invito al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Turco 12.03 e Giorgia Meloni 12.02.

La sottosegretaria Sesa AMICI si rimette alla Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Turco 12.03 e Giorgia Meloni 12.02 e passa, quindi, all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 13.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, formula un invito al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 13 ad eccezione dell'emendamento Marcon 13.7, sul quale esprime parere favorevole, dell'emendamento Fabbri 13.6, sul quale esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), nonché dell'emendamento Gasparini 13.9, sul quale esprime parere favorevole.

La sottosegretaria Sesa AMICI si rimette alla Commissione.

Roberta AGOSTINI (MDP) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti Zaratti 13.2 e 13.3.

Lorena MILANATO (FI-PdL) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti Sisto 13.14 e 13.17 e l'emendamento Russo 13.16.

Antonio DISTASO (Misto-CR), nell'illustrare l'emendamento soppressivo 13.1 a sua firma, dichiara di non condividere la *ratio* dell'introduzione del sistema contributivo, in quanto, come si evince anche dalla relazione illustrativa alla proposta di legge, non si tiene conto della specificità e della natura peculiare della funzione parlamentare. Si tratta di un'impostazione che va totalmente rigettata. Inoltre, ritiene del tutto inaccettabile incidere sui diritti quesiti: si commette in tal modo un vero e proprio sopruso giuridico e politico che porterà ad un contenzioso davanti alla Corte costituzionale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Distaso 13.1, Giacobbe 13.5, Zaratti 13.2, Sisto 13.14 e approva l'emendamento Marcon 13.7 (*vedi allegato*), mentre respinge l'emendamento Zaratti 13.3.

Marilena FABBRI (PD) riformula il suo emendamento 13.6 nei termini proposti dal relatore.

La sottosegretaria Sesa AMICI si rimette alla Commissione sull'emendamento Fabbri 13.6 come riformulato nei termini proposti dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Fabbri 13.6 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*) e Gasparini 13.9 (*vedi allegato*) e respinge l'emendamento Marcon 13.15.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Menorello 13.18: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Russo 13.16.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, prende atto che l'emendamento Francesco Sanna 13.10 è stato ritirato.

La Commissione respinge l'emendamento Sisto 13.17.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Vargiu 13.19: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Marcon 13.21 e 13.20.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Pisicchio 13.11 e 13.12 e 13.13: si intende che vi abbia rinunciato.

Emanuele COZZOLINO (M5S) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Nuti 13.09.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Nuti 13.09.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Galgano 13.06, Ottobre 13.03, Galgano 13.07 e 13.05: si intende che vi abbiano rinunciato.

Andrea CECCONI (M5S) illustra il suo articolo aggiuntivo 13.04, facendo notare che esso, finalizzando la destinazione dei risparmi derivanti dall'applicazione del provvedimento, potrebbe porlo al riparo da eventuali critiche o rilievi.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, pur condividendo in linea di principio lo scopo dell'articolo aggiuntivo Cecconi 13.04, osserva che non può rientrare tra le finalità del provvedimento una operazione di orientamento delle politiche attive e di finalizzazione della destinazione delle risorse che incidono sul bilancio dello Stato. Fa notare che si potrebbe piuttosto pensare di ricorrere ad un ordine del giorno che impegni in tal senso il Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Cecconi 13.04, Luigi Di Maio 13.01 e 13.02.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Zaratti 13.011: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Turco 13.013 e passa, quindi, ad esaminare le proposte emendative riferite al titolo del provvedimento.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, invita al ritiro su entrambe le proposte emendative riferite al titolo, sulle quali altrimenti il parere sarebbe contrario.

La sottosegretaria Sesa AMICI si rimette alla Commissione.

La Commissione respinge l'emendamento Francesco Saverio Romano Tit.1.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Menorello Tit.2: s'intende che vi abbia rinunciato.

Fa presente, quindi, che il testo risultante a seguito dell'esame degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.

Antonio DISTASO (Misto-CR) ritiene opportuno che la Commissione richieda anche il parere del Comitato per la legislazione ai sensi del comma 4 dell'articolo 16-*bis*.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, poiché la richiesta formulata dal deputato Distaso risulta condivisa dal prescritto numero di deputati, avverte che trasmetterà il testo come risultante dall'esame degli emendamenti anche al Comitato per la legislazione ai fini dell'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 4.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 38 della Costituzione per assicurare l'equità intergenerazionale nei trattamenti previdenziali e assistenziali.

C. 3478 cost. Mazziotti di Celso e C. 3858 cost. Preziosi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, fa presente che le proposte di legge costituzionali C. 3478 (Mazziotti di Celso ed altri) e C. 3858 (Preziosi ed altri) intervengono sull'articolo 38 della Costituzione.

In particolare, la proposta C. 3478, sottoscritta da circa 35 deputati di maggioranza e opposizione, sostituisce interamente il quarto comma dell'articolo 38 della Costituzione e stabilisce che gli obblighi, per gli organi e gli istituti predisposti (o integrati dallo Stato), derivanti dai compiti di tutela individuati dall'articolo stesso, debbano essere adempiuti secondo principi di equità, ragionevolezza e non discriminazione tra le generazioni.

La proposta C. 3858 inserisce, invece, un nuovo comma (dopo il secondo comma) all'articolo 38 della Costituzione, ai sensi del quale si dispone che il sistema previdenziale debba essere improntato ad assicurare l'adeguatezza dei trattamenti, la solidarietà e l'equità tra le generazioni nonché la sostenibilità finanziaria.

Prima di passare all'esame delle proposte di legge, sono opportuni alcuni accenni al quadro sociale ed economico in cui si inseriscono, anche in prospettiva comparata, fornendo alcuni dati significativi.

Come spiegato dal rapporto OCSE « *Society at a Glance 2016* », diffuso lo scorso ottobre, l'Italia spende il 29 per cento del PIL in protezione sociale pubblica, la quarta quota più alta fra i paesi OCSE a fronte di una media del 22 per cento del PIL.

La spesa pensionistica assorbe il 16 per cento del PIL, la quota più alta fra i paesi OCSE. Una percentuale che potrà sicura-

mente ridursi a fronte di un aumento del PIL, ma che, anche in vista del crescente invecchiamento demografico, porterà necessariamente a riformare la spesa nella direzione di una maggiore sostenibilità ed equità.

Secondo dati INPS, al netto delle gestioni dei dipendenti pubblici e della gestione ex ENPALS, le pensioni vigenti al primo gennaio 2017 sono poco più di 18 milioni (di cui 14 milioni di natura previdenziale e non assistenziale) per un importo complessivo annuo pari a 197,4 miliardi di euro (di cui 176,8 sostenuti dalle gestioni previdenziali).

Pare opportuno sottolineare come negli anni in cui l'età pensionabile è aumentata, il numero delle pensioni liquidate di vecchiaia sia diminuito. In particolare nel 2016 le pensioni di vecchiaia sono diminuite del 18 per cento rispetto a quelle liquidate nel 2015. Ciononostante, una percentuale rilevante di pensionamenti avviene però ancora prima dei 60 anni.

Oltre alle differenze profonde tra le diverse aree del paese (il 48 per cento di prestazioni pensionistiche è concentrato nell'Italia settentrionale, il 19,2 al Centro, il 30,6 per cento al Sud e nelle isole; il restante 2,2 per cento a soggetti residenti all'estero), si fa sentire anche il peso del divario di genere: il 76,5 per cento delle prestazioni pensionistiche per le donne ha un importo inferiore a 750 euro, mentre per gli uomini questa percentuale crolla al 45,1 per cento.

A questa fotografia statica e sincronica vanno affiancate alcune considerazioni dinamiche e diacroniche che accomunano la visione — se non la preoccupazione — di fondo dei proponenti.

Il nostro sistema pensionistico soffre oggi il peso di tre fattori concomitanti: la bassa età effettiva di uscita dal mercato del lavoro (la quarta più bassa dell'OCSE), il bassissimo tasso di occupazione per i lavoratori tra i 60 e i 64 anni (il 26 per cento, contro una media OCSE del 45 per cento, che potrebbe crescere con l'aggiunta di una quota di pensionati anticipati dopo l'entrata in vigore dell'APE sociale) e il

fatto che ancora oggi molti pensionati ricevano pensioni generose, nonostante un basso livello di contributi versati.

A ciò si aggiungano le carriere lavorative e dunque contributive instabili o scarsamente remunerative dei più giovani che rischiano di non maturare i requisiti minimi per la pensione contributiva anche dopo anni di contributi elevati.

Il presidente dell'INPS ha addirittura ipotizzato che i trentenni di oggi potrebbero essere costretti ad andare in pensione a 75 anni per ricevere, se matureranno i requisiti, una pensione inferiore del 25 per cento rispetto a quanto ricevono i pensionati di oggi.

Esiste insomma un fortissimo rischio di discriminazione in danno delle generazioni più giovani, per le quali il versamento dei contributi rischia di risolversi in una tassazione a fondo perduto oggi, piuttosto che uno strumento di costruzione della propria rete di protezione sociale per quando concluderanno la loro vita lavorativa.

Le proposte in questione intendono porre al centro dell'attenzione politica la tematica della non discriminazione tra generazioni. E a questo fine i proponenti propongono dei semplici interventi costituzionali per scolpire nella Carta costituzionale un principio che protegga le prossime generazioni da politiche – che abbiamo visto troppe volte nel passato – che scarichino sui figli i costi di nonni e padri.

Si ricorda che l'articolo 38 della Costituzione sancisce il diritto di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere al mantenimento e all'assistenza sociale (primo comma).

Lo stesso articolo, allo stesso tempo, riconosce ai lavoratori il diritto a specifiche misure di tutela previdenziali e di sicurezza sociale (in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria), nonché all'educazione e all'avviamento professionale (secondo e terzo comma). Spetta agli organi ed istituti all'uopo predisposti o integrati dallo Stato garantire le funzioni ed i compiti richia-

mati (quarto comma). Infine, si sancisce la libertà dell'assistenza privata (quinto comma).

Passando a una disamina dei principi vigenti nella materia oggetto delle due proposte di legge, si sottolinea che le politiche in materia pensionistica sono state improntate all'esigenza di garantire la sostenibilità di lungo periodo del sistema e si sono progressivamente sviluppate nel corso della legislatura attraverso una serie di provvedimenti (decreti-legge n. 78 del 2009, n. 78 del 2010 e n. 201 del 2011) che hanno previsto, in particolare, l'aggancio automatico dell'età pensionabile all'incremento della speranza di vita, il posticipo della decorrenza dei trattamenti pensionistici (cosiddette finestre) e, da ultimo, un generale incremento dei requisiti pensionistici.

Il sistema pensionistico in Italia è stato sostanzialmente modificato dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetta riforma Fornero) che ne ha attuato una revisione complessiva.

Si ricorda che negli ultimi anni il legislatore è intervenuto ripetutamente sui trattamenti previdenziali di importo più elevato attraverso contributi di solidarietà che consiste in un prelievo straordinario effettuato su redditi che superano un determinato importo.

La Corte costituzionale, con la sentenza 173 del 2016 ha respinto le varie questioni di costituzionalità relative a quest'ultimo contributo di solidarietà, escludendone la natura tributaria e ritenendo che si tratti di un contributo di solidarietà interno al sistema previdenziale, giustificato in via del tutto eccezionale dalla crisi contingente e grave del sistema stesso.

La Corte ha anche ritenuto che tale contributo rispetti il principio di progressività e, pur comportando innegabilmente un sacrificio sui pensionati colpiti, sia comunque sostenibile in quanto applicato solo sulle pensioni più elevate (da 14 a oltre 30 volte superiori alle pensioni minime).

Con riferimento all'opportunità di inserire in Costituzione un esplicito riferimento all'equità tra generazioni, si ricorda

che nel corso della XVI legislatura la Camera aveva approvato un progetto di legge costituzionale finalizzato a promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica, economica e sociale e che introduceva nella Carta costituzionale il principio dell'equità intergenerazionale (A.C. 4358 – A.S. 2921). Il Senato non ha poi concluso l'esame del testo. Quanto al rispetto degli altri principi costituzionali, la Carta costituzionale non contiene riferimenti al principio di equità intergenerazionale, né, più in generale, disposizioni che estendano l'attribuibilità personale di diritti costituzionali esistenti alle future generazioni.

Per quanto riguarda la giurisprudenza costituzionale, il riferimento alle future generazioni è stato finora utilizzato dalla Corte costituzionale innanzitutto in materia ambientale, con riferimento all'individuazione del contenuto della « tutela dell'ambiente », materia affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. In particolare, nel chiarire che la tariffa del servizio idrico è ascrivibile, « in prevalenza, alla materia « tutela dell'ambiente », nella sentenza n. 246 del 2009, la Corte afferma che « attraverso la determinazione della tariffa, il legislatore statale ha fissato livelli uniformi di tutela dell'ambiente, perché ha inteso perseguire la finalità di garantire la tutela e l'uso, secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche, salvaguardando la vivibilità dell'ambiente e « le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale » (richiamata in sent. nn. 29 e 142 del 2010, n. 67 del 2013). Nella sentenza n. 288 del 2012 la Corte afferma che lo Stato, nell'esercizio della competenza esclusiva di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nell'apprestare cioè una « tutela piena ed adeguata », capace di assicurare la conservazione dell'ambiente per la presente e per le future generazioni, può porre limiti invalicabili di tutela.

Più di recente, si segnala che con la sentenza n. 88 del 2014 la Corte ha rico-

nosciuto il nuovo principio della sostenibilità del debito pubblico quale responsabilità nei confronti delle generazioni future: secondo la Corte, in particolare, i nuovi principi introdotti dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 sul pareggio di bilancio e, in particolare, quello della sostenibilità del debito pubblico, implicano una responsabilità che, in attuazione dei principi costituzionali « fondanti » (sentenza n. 264 del 2012) di solidarietà e di eguaglianza, non è solo delle istituzioni ma anche di ciascun cittadino nei confronti degli altri, ivi compresi quelli delle generazioni future.

Nel rigettare l'impugnazione delle norme che prevedono il concorso degli enti locali al risanamento della finanza statale, la Corte ravvisa la ragion d'essere di tali disposizioni in quel complesso di principi costituzionali, in particolare in quelli di solidarietà e di eguaglianza, « alla cui stregua tutte le autonomie territoriali, e in definitiva tutti i cittadini, devono, anche nella ricordata ottica di equità intergenerazionale, essere coinvolti nei sacrifici necessari per garantire la sostenibilità del debito pubblico ».

Per quanto riguarda la giurisprudenza costituzionale in materia previdenziale, con riferimento ai principali profili della materia (natura dei contributi previdenziali, adeguatezza delle prestazioni ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione, limitazione di benefici precedentemente riconosciuti e conseguente discrezionalità del legislatore, tutela dell'affidamento dei singoli e sicurezza giuridica) essa riflette, sostanzialmente, l'evoluzione della legislazione pensionistica, segnata dall'inversione di tendenza operata a partire dalla metà degli anni '80 a fronte dell'esplosione della spesa e della necessità di garantire la sostenibilità di lungo periodo del sistema.

Negli anni '60 e '70 la Corte è impegnata soprattutto nel tentativo di dare razionalità a un quadro normativo assai complesso e articolato (ereditato in parte dalla legislazione fascista), che si caratterizza per le numerose sentenze « additive » (le cosiddette « sentenze che costano ») con le quali, assumendo a parametro l'articolo

3 della Costituzione (principio di uguaglianza formale e sostanziale), si procede ad adeguare le normative meno favorevoli a quelle più favorevoli, livellando verso l'alto prestazioni e benefici (tra le tante: sentenze n. 78 del 1967; n. 124 del 1968; n. 5 del 1969; n. 144 del 1971, n. 57 del 1973 e n. 240 del 1994).

Per quanto concerne, specificamente, la possibilità per il legislatore di modificare in senso peggiorativo i trattamenti pensionistici, la giurisprudenza di questo periodo (sentenze n. 26/80 e n. 349/85), facendo leva sugli articoli 36 e 38 della Costituzione, porta sostanzialmente a ritenere che il lavoratore abbia diritto a «una particolare protezione, nel senso che il suo trattamento di quiescenza, al pari della retribuzione percepita in costanza del rapporto di lavoro, del quale lo stato di pensionamento costituisce un prolungamento ai fini previdenziali, deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e deve, in ogni caso, assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita per una esistenza libera e dignitosa».

A tale riguardo la Corte precisa, in particolare, che «proporzionalità e adeguatezza alle esigenze di vita non sono solo quelli che soddisfano i bisogni elementari e vitali ma anche quelli che siano idonei a realizzare le esigenze relative al tenore di vita conseguito dallo stesso lavoratore in rapporto al reddito ed alla posizione sociale raggiunta». A partire dalla metà degli anni '80, la Corte fornisce il proprio contributo per invertire le spinte espansionistiche insite nel sistema, valorizzando il principio del bilanciamento complessivo degli interessi costituzionali nel quadro delle compatibilità economiche e finanziarie.

Già nelle sentenze n. 180 del 1982 e n. 220 del 1988 la Corte afferma il principio della discrezionalità del legislatore nella determinazione dell'ammontare delle prestazioni sociali tenendo conto della disponibilità delle risorse finanziarie. Le scelte del legislatore volte a contenere la spesa (anche con misure peggiorative a carattere retroattivo) vengono tuttavia cen-

surate dalla Corte laddove la normativa si presenti manifestamente irrazionale (sentenze n. 73 del 1992, n. 485 del 1992 e n. 347 del 1997).

Quanto alla natura dei contributi previdenziali, la Corte, pur con una giurisprudenza non sempre lineare (frutto del compromesso tra la logica mutualistica e quella solidaristica che, allo stesso tempo, informano il nostro sistema previdenziale), ha affermato che «i contributi non vanno a vantaggio del singolo che li versa, ma di tutti i lavoratori e, peraltro, in proporzione del reddito che si consegue, sicché i lavoratori a redditi più alti concorrono anche alla copertura delle prestazioni a favore delle categorie con redditi più bassi»; allo stesso tempo, però, per quanto i contributi trascendano gli interessi dei singoli che li versano, «essi danno sempre vita al diritto del lavoratore di conseguire corrispondenti prestazioni previdenziali», ciò da cui discende che il legislatore non può prescindere dal principio di proporzionalità tra contributi versati e prestazioni previdenziali (sentenza n. 173/1986; si vedano anche, a tale proposito, le sentenze n. 501/1988 e n. 96/1991).

Per quanto concerne i trattamenti peggiorativi con effetto retroattivo, la Corte ha escluso, in linea di principio, che sia configurabile un diritto costituzionalmente garantito alla cristallizzazione normativa, riconoscendo quindi al legislatore la possibilità di intervenire con scelte discrezionali, purché ciò non avvenga in modo irrazionale e, in particolare, frustrando in modo eccessivo l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulla normativa precedente (sentenze n. 349/1985, n. 173/1986, n. 822/1998, n. 211/1997, n. 416/1999).

Per quanto concerne, specificamente, la giurisprudenza costituzionale relativa ai contributi di solidarietà sulle pensioni di importo elevato, si segnala, in primo luogo, la sentenza n. 146 del 1972, con cui la Corte ha rigettato la questione di costituzionalità dell'articolo unico della legge n. 369 del 1968, che introduceva un contributo di solidarietà progressivo (16 per

cento fino a 12 milioni; 32 per cento da 12 a 18 milioni; 48 per cento oltre 18 milioni), a carico dei trattamenti previdenziali superiori a 7.200.000 lire, finalizzato a contribuire all'istituzione delle pensioni sociali.

In tale occasione la Corte osservava che la legittimità del contributo, di cui evidenziava il carattere tributario in forza della progressività delle aliquote e dall'assenza di limiti temporali, si legava al nesso teleologico tra il contributo medesimo e « la destinazione del relativo provento alla realizzazione di un interesse pubblico, quale la collaborazione all'apprestamento dei mezzi per l'attuazione di quel principio generale di sicurezza sociale, sancito dal primo comma dell'articolo 38 della Costituzione, cui è appunto informata la istituzione delle pensioni sociali ».

Chiamata a pronunciarsi nuovamente sulla stessa disposizione legislativa, con la sentenza n. 119/1981 la Corte, prendendo atto che nel frattempo il legislatore, dando attuazione all'articolo 53 della Costituzione, aveva provveduto ad introdurre un'imposta personale progressiva (IRPEF, introdotta a decorrere dal 1° gennaio 1974), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del contributo di solidarietà limitatamente alla sua applicazione successivamente al 1° gennaio 1974.

La Corte osserva che « le pensioni assoggettate alla « ritenuta » sono state, nel biennio che intercorre tra il 14 gennaio 1974 (inizio dell'applicazione dell'IRPEF) ed il 1 gennaio 1976 (cessazione dell'efficacia delle disposizioni istitutive del contributo di solidarietà), incise da un duplice prelievo per effetto di due concomitanti imposizioni, la cui progressività, caratteristica di entrambe, non è stata nemmeno coordinata.

Appare in conseguenza vulnerato il principio dell'eguaglianza in relazione alla capacità contributiva, sancito dagli articoli 3 e 53 della Costituzione, atteso che, nei confronti dei titolari di altri redditi, e più specificamente di redditi da lavoro dipendente (cui la pensione, ai fini dell'applicazione dell'IRPEF, è assimilata), i titolari delle pensioni su cui si è applicato tanto

l'IRPEF quanto la ritenuta a favore del Fondo sociale, sono stati, a parità di reddito e di capacità contributiva, colpiti in misura ingiustificatamente e notevolmente maggiore ».

Successivamente, la Corte (ordinanza n. 22/2003, confermata dall'ordinanza n. 160/2007) ha rigettato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 37 della legge n. 488 del 1999, con cui era stato introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2000 e per un periodo di tre anni, un contributo di solidarietà del 2 per cento sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a un massimale annuo (123 milioni di lire).

Le motivazioni della decisione si fondano sul fatto che le risorse derivanti dal contributo di solidarietà hanno « concorso inizialmente ad alimentare un apposito fondo destinato a garantire misure di carattere previdenziale per i lavoratori temporanei » e, successivamente, sono state « acquisite alle gestioni previdenziali obbligatorie ».

La Corte osserva, in particolare, che « il contributo di solidarietà, non potendo essere configurato come un contributo previdenziale in senso tecnico (sentenza n. 421 del 1995), va inquadrato nel *genus* delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'articolo 23 della Costituzione, costituendo una prestazione patrimoniale avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori (sentenza n. 178 del 2000), con la conseguenza che l'invocato parametro di cui all'articolo 53 della Costituzione deve ritenersi inconferente, siccome riguardante la materia della imposizione tributaria in senso stretto ».

La Corte aggiunge, poi, che la scelta discrezionale del legislatore « è stata operata in attuazione dei principi solidaristici sanciti dall'articolo 2 della Costituzione, attraverso l'imposizione di un'ulteriore prestazione patrimoniale gravante solo su alcuni trattamenti previdenziali obbligatori che superino un certo importo stabi-

lito dalla legge, al fine di concorrere al finanziamento dello stesso sistema previdenziale ».

La Corte costituzionale è tornata sul tema con la sentenza n. 116/2013, con cui ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, il quale introduceva un contributo di perequazione, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, pari al 5 per cento per gli importi da 90.000 a 150.000 euro lordi annui, del 10 per cento per la parte eccedente i 150.000 euro e del 15 per cento per la parte eccedente i 200.000 euro.

La Corte, assumendo che il contributo di solidarietà ha natura tributaria e, quindi, deve essere commisurato alla capacità contributiva ai sensi dell'articolo 53 della Costituzione, ha ritenuto che la disposizione violi il principio di uguaglianza e i criteri di progressività, dando vita ad un trattamento discriminatorio.

Secondo la Corte, infatti, « [...] trattasi di un intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini. L'intervento riguarda, infatti, i soli pensionati, senza garantire il rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza a parità di reddito, attraverso una irragionevole limitazione della platea dei soggetti passivi ».

La Corte nell'evidenziare anche come sia stato adottato un criterio diverso per i pensionati rispetto a quello usato per gli altri contribuenti, penalizzando i primi, osserva che « i redditi derivanti dai trattamenti pensionistici non hanno, per questa loro origine, una natura diversa e *minoris generis* rispetto agli altri redditi presi a riferimento » e che « a fronte di un analogo fondamento impositivo, dettato dalla necessità di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria, il legislatore ha scelto di trattare diversamente i redditi dei titolari di trattamenti pensionistici », con ciò portando a « un giudizio di irragionevolezza ed arbitrarietà del diverso trattamento riservato alla categoria colpita ».

La Corte aggiunge, poi, che « nel caso di specie, il giudizio di irragionevolezza dell'intervento settoriale appare ancor più palese, laddove si consideri che la giurisprudenza della Corte ha ritenuto che il trattamento pensionistico ordinario ha natura di retribuzione differita (fra le altre, sentenza n. 30/2004 e ordinanza n. 166/2006); sicché il maggior prelievo tributario rispetto ad altre categorie risulta con più evidenza discriminatorio, venendo esso a gravare su redditi ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile neppure ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro ».

Infine, con la sentenza n. 173 del 2016 la Corte Costituzionale è intervenuta sul citato contributo di solidarietà (variabile tra i 6 e il 18 per cento), introdotto dalla legge di stabilità 2014 per il triennio 2014-2016 sulle pensioni di importo più elevato, dichiarando le questioni poste non fondate.

In particolare la Corte costituzionale ha precisato come:

a) il citato contributo di solidarietà nulla ha a che vedere con il precedente contributo perequativo dichiarato costituzionalmente illegittimo;

b) il citato contributo non ha natura tributaria ma ha natura di solidarietà previdenziale, restando lo stesso all'interno del sistema previdenziale, in quanto prelevato direttamente dall'INPS e da altri enti previdenziali;

c) incidendo sulle pensioni più elevate rispetta il principio di proporzionalità;

d) trattasi di misura *una tantum* e non di misura che alimenta il sistema previdenziale in via definitiva.

La Consulta, sempre nella stessa sentenza, ha anche giudicato la conformità al dettato costituzionale della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici che la citata legge di stabilità 2014 ha

previsto in misura progressivamente decrescente (dal 100 al 40 per cento) in corrispondenza all'importo del trattamento pensionistico, rispettivamente, superiore da tre a sei volte il trattamento minimo INPS, non trattandosi di un blocco ma di una rimodulazione conforme ai principi di proporzionalità e di adeguatezza.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di interve-

nire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 25 maggio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.55.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di vitalizi e di trattamento economico dei parlamentari (C. 3225 Richetti, C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1093 Grimoldi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli, C. 2354 Lombardi, C. 2409 Nuti, C. 2446 Piazzoni, C. 2545 Mannino, C. 2562 Sereni, C. 3140 Caparini, C. 3276 Giacobbe, C. 3323 Francesco Sanna, C. 3326 Turco, C. 3789 Cristian Iannuzzi, C. 3835 Melilla, C. 4100 Civati, C. 4131 Bianconi, C. 4235 Gigli e C. 4259 Caparini).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

Art. 5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Gestione separata presso l'INPS).

1. Presso l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è istituita una gestione separata, alla quale affluiscono:

a) le quote contributive a carico dei parlamentari, come determinate ai sensi della presente legge;

b) le quote contributive a carico dell'organo di appartenenza, come determinate ai sensi della presente legge;

c) le risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei trattamenti previdenziali per ciascun anno di riferimento, come determinate dai competenti organi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sulla base dell'applicazione delle disposizioni vigenti.

2. Le risorse di cui al comma 1, lettera c), sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle spese per gli organi costituzionali, in un apposito capitolo denominato « Gestione separata della previdenza dei parlamentari presso l'INPS », e sono trasferite all'entrata dei bilanci delle

Camere per essere successivamente trasferite alla gestione separata di cui al comma 1.

3. L'INPS provvede al pagamento dei trattamenti previdenziali disciplinati dalla presente legge, nella misura determinata dai competenti organi delle Camere e mensilmente comunicata alla gestione separata di cui al comma 1.

4. Le risorse che affluiscono alla gestione separata di cui al comma 1 sono destinate esclusivamente al finanziamento dei trattamenti disciplinati dalla presente legge.

5. La vigilanza sulla gestione di cui al comma 1 è attribuita ad un apposito Comitato, composto dal Presidente dell'INPS, che lo presiede, e da cinque rappresentanti degli organi interessati, designati dal Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati. La partecipazione ai lavori del Comitato non dà diritto alla percezione di alcuna indennità comunque denominata.

5. 3. De Menech, Fabbri (nuova formulazione).

ART. 10.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Nel caso di nomine in organi di amministrazione di enti pub-

blici, di enti privati in controllo pubblico e di fondazioni bancarie, l'erogazione del trattamento è sospesa se l'ammontare dell'indennità per tali cariche sia superiore a quello del trattamento previdenziale previsto dalla presente legge.

10. 3. Francesco Sanna (*nuova formulazione*).

ART. 13.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: gli importi dei trattamenti previdenziali già in essere con le seguenti: gli importi dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali già in essere.

13. 7. Marcon, Costantino, Daniele Farina, Fratoianni.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: In ogni caso l'im-

porto non può essere superiore a quello del trattamento già percepito al momento dell'entrata in vigore della presente legge e non può essere inferiore a quello calcolato, secondo le modalità previste dalla presente legge, sulla base dell'importo dei contributi previdenziali complessivamente versati nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della legge.

13. 6. Fabbri (*nuova formulazione*).

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: In assenza di altri redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i soli trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura della pensione di cui all'articolo 11 è aumentata del 20 per cento.

13. 9. Gasparini.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della missione in Bosnia Erzegovina, svolta dal 7 al 9 maggio 2017	38
<i>ALLEGATO 1 (Comunicazioni del presidente)</i>	43

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2016-2018, cui è allegata la relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo, riferita all'anno 2015. Atto n. 414 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	39
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere della relatrice)</i>	50

INTERROGAZIONI:

5-10150 Capezzone: Su transazioni effettuate da gruppi bancari italiani nella Repubblica islamica dell'Iran	40
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	53
5-10554 Quartapelle Procopio: Sul versamento dell'8 per mille per l'anno 2014 alle ong impegnate nella lotta contro la fame nel mondo	41
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	55
5-08784 Nicoletti: Sui compensi ai giocatori di calcio nordcoreani ingaggiati in società italiane.	
5-10701 Quartapelle Procopio: Sui compensi ai giocatori di calcio nordcoreani ingaggiati in società italiane	41
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	56
5-11197 Spadoni: Sulle misure contro abusi sessuali commessi da Caschi Blu delle Nazioni Unite .	42
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	58
5-11297 La Marca: Sulla presunta morte per suicidio di un cittadino italiano nella Repubblica Dominicana	42
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	60

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giovedì 25 maggio 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.

La seduta comincia alle 8.50.

Sugli esiti della missione in Bosnia Erzegovina, svolta dal 7 al 9 maggio 2017.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nel rinviare alla relazione di sintesi degli esiti

della missione in titolo (*vedi allegato 1*), sottolinea la rilevanza della visita a Sarajevo, come già quella svolta in Kosovo in febbraio, nel contesto della presidenza italiana di turno del Processo di Berlino e in vista del vertice governativo, previsto a Trieste il 12 luglio prossimo.

Ricorda che la missione è stata finalizzata ad incontri con interlocutori parlamentari, governativi e della società civile, nell'approfondimento di temi connessi all'integrazione euroatlantica della Bosnia-

Erzegovina; allo scenario di politica interna al Paese, con particolare riferimento allo stato di avanzamento delle riforme, al clima di ripresa dei nazionalismi nel dibattito pubblico, all'impegno nella lotta contro il terrorismo di matrice fondamentalista. Evidenzia che con la missione si è inteso rafforzare, inoltre, i già ottimi rapporti bilaterali, testimoniati anche dalle visite dei Presidenti di Camera e Senato nel 2015 per il ventesimo anniversario del genocidio di Srebrenica.

Segnala, infine, che, in vista del Vertice di Trieste, è in corso una verifica di fattibilità per la realizzazione presso la Camera dei deputati di una mostra antologica della collezione di arte contemporanea di Sarajevo denominata «*Ars Aevi*», visitata al termine della missione in titolo. Segnala che la collezione riveste uno specifico valore simbolico essendo frutto dell'iniziativa e del lavoro di anni del suo attuale presidente, Enver Hadziomerspahic, che ha inteso così ridonare alla città di Sarajevo e alla Bosnia Erzegovina un patrimonio artistico contemporaneo dopo la distruzione del Museo dei Giochi Olimpici, orgoglio della capitale bosniaca, bombardato nel 1992, all'inizio dei quattro anni di assedio alla città. La mostra, connotata da una cifra fortemente cosmopolita, come è d'altra parte la stessa città di Sarajevo, costituirebbe un'iniziativa parlamentare di alto valore culturale e simbolico, utile a rafforzare le relazioni culturali tra i due Paesi, considerato anche il progetto di nuovo museo, realizzato dall'architetto Renzo Piano e donato alla capitale bosniaca per ospitare in futuro la collezione.

La Commissione si associa.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 8.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 maggio 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.

La seduta comincia alle 8.55.

Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2016-2018, cui è allegata la relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo, riferita all'anno 2015.

Atto n. 414.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di documento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 maggio 2017.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, segnala che le Commissioni affari esteri dei due rami del Parlamento hanno programmato di integrare il ciclo di approfondimenti istruttori sul provvedimento in titolo con l'audizione, prevista per la prossima settimana, del Viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Mario Giro. Tenuto conto del termine regolamentare del 29 maggio 2017 ai fini dell'espressione del parere, d'intesa con il Governo le Commissioni hanno convenuto, sulla base di quanto deliberato dai rispettivi Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, di procedere all'espressione di tale parere in una data successiva e comunque entro la stessa settimana, una volta acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Viceministro Giro.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole che procede a descrivere (*vedi allegato 2*), sottolineando che essa è aperta ai contributi che potranno provenire anche dall'opposizione, oltre che dal ciclo istruttorio in corso di svolgimento.

Passando ad illustrare i contenuti della proposta di parere, sottolinea il grave

ritardo con cui il provvedimento è stato presentato alle Camere e che esso è esaminato dal Parlamento contestualmente alla celebrazione a Taormina, sotto presidenza italiana, del Vertice dei Capi di Stato e di Governo del G7, la cui Dichiarazione conterrà specifiche proposte dell'Italia sui temi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e per l'azione internazionale di aiuto allo sviluppo.

Segnala che il provvedimento evidenzia il consolidamento del *trend* di crescita delle risorse finanziarie destinate alla cooperazione italiana allo sviluppo che ha permesso di registrare un incremento storico della percentuale di stanziamenti in rapporto al PIL. A tale proposito ricorda che, in base alla ripartizione prevista dallo schema OCSE/DAC, tra i fondi della cooperazione allo sviluppo sono comprese anche le risorse utilizzate per la gestione dei flussi migratori in Italia. Al riguardo, ritiene da evidenziare il dibattito in corso a livello internazionale per una revisione dei criteri dell'OCSE finalizzata, tra l'altro, a scorporare dal calcolo dell'aiuto pubblico allo sviluppo le risorse destinate alla gestione dell'emergenza migratoria, in modo da identificare meglio quello che può essere definito « aiuto puro ».

Sottolinea che, anche alla luce di quanto emerso dall'audizione del Direttore Generale Sebastiani, dal Documento emerge ancora una quantità eccessiva di obiettivi settoriali a fronte della quale occorre davvero lavorare per la selezione di priorità per fare emergere il valore aggiunto dell'impegno italiano.

Ricorda, inoltre, che la proposta di parere menziona gli strumenti finanziari innovativi, il coinvolgimento degli attori della cooperazione, il tema dell'efficacia degli aiuti e della necessità di coordinare le politiche di sviluppo. Pone l'accento sul fatto che si riportano le preoccupazioni, espresse anche dall'onorevole Spadoni, rispetto alla scarsità dell'organico dell'Agenzia, anche in riferimenti ai vicedirettori, ed evidenzia che si mette in luce il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti, sul *blending* comunitario e il trust fund istituito a La Valletta. Preannunciando di volere porre

questi temi all'attenzione del Viceministro Giro, auspica che nel 2017 possa essere svolta la conferenza nazionale sulla cooperazione allo sviluppo.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.

INTERROGAZIONI

Giovedì 25 maggio 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 9.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che l'interrogazione La Marca 5-11297 è stata sottoscritta dalla deputata Quartapelle Procopio.

5-10150 Capezzone: Su transazioni effettuate da gruppi bancari italiani nella Repubblica islamica dell'Iran.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Daniele CAPEZZONE (Misto-CR), replicando, si dichiara insoddisfatto. Ringraziando il Governo per la risposta, rileva una certa somiglianza tra la nota del Ministero dell'economia e delle finanze e quella diffusa da Banca Intesa sul tema. Infatti, sottolinea che, anche se si vuole chiamarlo *agreement*, si tratta pur sempre di una multa gravissima. Inoltre, non ritiene rilevante ai fini del dibattito il fatto che anche altri soggetti finanziari internazionali siano oggetto di analoghe procedure. Ritiene doveroso segnalare come il Governo italiano continui a interloquire con un regime che ha tra i suoi obiettivi

la distruzione dello Stato di Israele e il sostegno al terrorismo internazionale.

Rileva che, nonostante la Banca d'Italia e la Banca centrale europea abbiano avvertito rispetto all'elevato rischio legato alle transazioni con l'Iran, il Governo italiano continua a spingere gli imprenditori italiani ad investire in tale Paese. A tale proposito ricorda le varie occasioni in cui rappresentanti del Governo italiano hanno incontrato gli omologhi iraniani, con particolare riferimento alla visita in Italia del presidente Rouhani, fino addirittura alla promozione di un'operazione congiunta con la Marina italiana. Stigmatizza l'andamento contraddittorio dell'Italia tra quanto si sostiene nella sede delle Nazioni Unite e quanto si pone in essere nella pratica dei rapporti bilaterali. In una condizione di alto rischio geopolitico le imprese italiane sono incoraggiate ad investire in Iran pur potendo incorrere nell'inserimento in *black list* da parte della comunità internazionale, che può considerare il denaro investito come fiancheggiamento del terrorismo internazionale. Ritiene che non sia sufficiente da parte del Governo italiano limitarsi ad elaborare delle linee guida per gli imprenditori. Sostiene che il Governo non può continuare ad organizzare eventi in cui si promuovono gli investimenti in Iran senza rappresentare il rischio di sanzioni gravissime in cui i nostri imprenditori potrebbero incorrere da parte di attori rilevanti come, ad esempio, gli Stati Uniti, anche alla luce della recentissima visita a Roma del Presidente Trump.

5-10554 Quartapelle Procopio: Sul versamento dell'8 per mille per l'anno 2014 alle ong impegnate nella lotta contro la fame nel mondo.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), replicando, si dichiara soddisfatta dalla risposta del Governo. Ricorda che le ONG

in questione hanno dovuto aspettare per tre anni la corresponsione dei contributi. Dato il ritardo, ritiene comprensibile che due organizzazioni beneficiarie abbiano rinunciato alle erogazioni, compensando i ritardi governativi con altre fonti finanziarie. Auspica che le erogazioni possano procedere con celerità, mantenendo stabile la struttura organizzativa che ha permesso di sbloccare la situazione. Infatti, sottolinea che i ritardi sono stati causati anche dalla mancanza dei funzionari di riferimento.

5-08784 Nicoletti: Sui compensi ai giocatori di calcio nordcoreani ingaggiati in società italiane.

5-10701 Quartapelle Procopio: Sui compensi ai giocatori di calcio nordcoreani ingaggiati in società italiane.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiarandosi interessato al tema dell'interrogazione, ritiene doveroso sottolineare che la risposta del Governo non esamina la questione relativa alle restrizioni comunicative imposte ai calciatori coreani.

Michele NICOLETTI (PD), replicando anche a nome della collega Quartapelle, si dichiara parzialmente soddisfatto in quanto, come sottolineato dal presidente Cicchitto, l'interrogazione non riguardava solamente gli aspetti contrattuali, ma anche il rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali. Nel ringraziare il sottosegretario Della Vedova, apprezza che il Governo si sia attivato per verificare la situazione descritta dall'interrogazione. Sottolinea che c'è una preoccupazione che riguarda la Corea del Nord in generale,

relativamente al rispetto dei diritti umani dei cittadini nordcoreani, che sono stati rappresentati anche in questa Commissione attraverso audizioni e testimonianze dirette. Ritiene che nel nostro Paese non si può accettare che vi siano cittadini nordcoreani, o di qualsiasi altra nazione, che non vedano rispettati i propri diritti fondamentali. Ritiene, nello specifico, che lo strumento dello sport debba essere utilizzato anche come strumento di diplomazia, ma ciò deve avvenire nel rispetto dei diritti umani. Considera pertanto importante l'impegno della società sportiva Cagliari Calcio di intestare direttamente al calciatore interessato, qualora diventasse professionista, gli emolumenti dovuti.

Infine, richiamandosi anche all'intervento del presidente Cicchitto, chiede che il Governo svolga un'ulteriore verifica sul rispetto dei diritti fondamentali dei calciatori nordcoreani ingaggiati in Italia.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si riserva di effettuare un'ulteriore verifica sulla questione.

5-11197 Spadoni: Sulle misure contro abusi sessuali commessi da Caschi Blu delle Nazioni Unite.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Maria Edera SPADONI (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddi-

sfatta. Il quesito posto contemplava, infatti, la necessità di controlli più stringenti sui Caschi Blu e sull'attuazione delle decisioni del Consiglio di Sicurezza. Considera interessante l'iniziativa del *Center of Excellence for Stability Police Units* (CoE-SPU) di Vicenza, che non conosceva, e si riserva di approfondirne le attività, in particolare quelle relative al genere. Tuttavia, nonostante l'importanza delle iniziative intraprese, data la gravità degli episodi a cui fa riferimento l'interrogazione, che hanno coinvolto anche minori, ritiene opportuno un controllo più serrato. Auspica, quindi, che l'Italia si faccia promotrice presso il Consiglio di Sicurezza di un'iniziativa volta al rafforzamento dei controlli sull'attività dei Caschi Blu delle Nazioni Unite.

5-11297 La Marca: Sulla presunta morte per suicidio di un cittadino italiano nella Repubblica Dominicana.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, replicando, si dichiara soddisfatta.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.40.

ALLEGATO 1

**Sugli esiti della missione in Bosnia Erzegovina,
svolta dal 7 al 9 maggio 2017.****COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Si è svolta dal 7 al 9 maggio 2017 la visita a Sarajevo, Bosnia Erzegovina, di una delegazione della III Commissione, guidata dal presidente Fabrizio Cicchitto e composta dai deputati Marietta Tidei (PD) per la maggioranza e Daniele Del Grosso (M5S) per l'opposizione.

Nell'ambito di un ciclo di missioni dedicate all'area dei Balcani Occidentali nell'esercizio della presidenza di turno italiana del Processo di Berlino, la missione parlamentare a Sarajevo è stata finalizzata ad incontri con interlocutori parlamentari, governativi e della società civile, nell'approfondimento di temi connessi all'integrazione euroatlantica della Bosnia Erzegovina; allo scenario di politica interna al Paese, con particolare riferimento allo stato di avanzamento delle riforme, al clima di ripresa dei nazionalismi nel dibattito pubblico, all'impegno nella lotta contro il terrorismo di matrice fondamentalista. Con la missione si è inteso rafforzare inoltre i già ottimi rapporti bilaterali, testimoniati anche dalle visite dei Presidenti di Camera e Senato nel 2015 per il ventesimo anniversario del genocidio di Srebrenica.

L'agenda degli incontri, predisposta e curata dall'Ambasciata italiana a Sarajevo, è stata introdotta da un colloquio di inquadramento con l'Ambasciatore Nicola Minasi, che ha aggiornato la delegazione sulle questioni collocate in cima dell'agenda politica e mediatica del momento. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale, l'Ambasciatore ha innanzitutto rappresentato i contorni del dibattito sulla riforma della legge elettorale, che vede protagonista la *leadership* croato-bosniaca

in un'ottica di consolidamento della propria base elettorale ed etnica di riferimento e di affrancamento dall'elemento musulmano. Il dibattito su tale tema è da intendere anche come voluto fattore di rallentamento per le riforme economiche e sullo stato di diritto, che sarebbero necessarie per dare sostegno alla candidatura all'adesione all'Unione europea (le istituzioni bosniache sono al momento impegnate nella stesura e nella traduzione delle risposte ai circa tremila quesiti posti da Bruxelles e nella programmazione del piano di riforme). La fase in atto si caratterizza, soprattutto, per il forte riemergere dei nazionalismi, che dominano la retorica elettorale di tutte le personalità politiche oggi in carica, a fronte di una situazione di grave emergenza economica e sociale che affligge il Paese e che imporrebbe una linea di unità e solidarietà nazionale, soprattutto per arrestare il drenaggio dei giovani più istruiti che, dopo avere attinto al valido sistema formativo bosniaco, lasciano sistematicamente il Paese, deprivato *de facto* di un'intera generazione. Sul piano economico l'integrazione con l'Unione europea rappresenta un dato di fatto ormai consolidato, testimoniato dalle cifre dell'interscambio. Per il nostro Paese la Bosnia rappresenta un contesto ospitale soprattutto per le piccole e medie imprese, più idonee rispetto ai grandi operatori economici a scongiurare le inevitabili interferenze esercitate dalla politica locale. L'Ambasciatore Minasi ha anche tracciato un quadro sulle relazioni esterne del Paese, con particolare riferimento al rapporto con il binomio Serbia-Russia: al di là del crescente nazionalismo

che segna la retorica del presidente della Repubblica Serpska (RS) Milorad Dodik, non si registra da parte di Belgrado, e tanto meno di Mosca, l'interesse ad una ripresa di pressione egemonica e di tensione nei confronti della Bosnia Erzegovina, per cui è ormai chiaro anche all'opinione pubblica che lo stato di perdurante campagna elettorale, in cui vive il Paese segnato da scadenze di voto a ritmo ormai biennale, giocata sull'elemento nazionalista, ha ragioni d'essere tutte interne al Paese e connesse alla volontà convergente della classe politica bosniaca di mantenere il potere, bloccando la Bosnia allo status quo post Dayton, al di là della retorica riformista connessa al negoziato con Bruxelles. L'ambasciatore ha rappresentato la problematica specifica riguardante le Forze armate, per le quali non è ancora previsto un controllo unificato e per le quali, al pari delle Forze di sicurezza, sussiste un serio problema di coordinamento e di scambio di informazioni nel persistere della dinamica tripartita. Si tratta di un tema su cui l'Italia può incidere anche in considerazione del progetto europeo SIDNA, coordinato dal Prefetto di Trieste, dottoressa Annapaola Porzio, concernente la cooperazione di polizia a livello regionale contro il crimine organizzato.

L'Ambasciatore ha segnalato l'opportunità che prosegua il Master Regionale Europeo in Democrazia e Diritti Umani (ERMA), realizzato congiuntamente dal Centro per gli Studi Interdisciplinari dell'Università di Sarajevo e dall'Università di Bologna. Attivo in tutti i Balcani sin dall'inizio degli anni Duemila, il master rappresenta un lungimirante progetto di lungo termine finalizzato a promuovere, in una regione tuttora attraversata da profonde fratture, la crescita di una nuova classe dirigente, rispettosa dei diritti umani e orientata verso l'Europa. Negli anni, il Master ha così formato centinaia di studenti che, una volta tornati nei loro paesi d'origine, hanno ricoperto importanti posizioni all'interno dei governi, delle amministrazioni e di ONG locali, facendosi portatori di una

cultura della riconciliazione e dei valori cardine della costruzione giuridica europea. Il valore e l'importanza del Master sono stati riconosciuti dall'Unione Europea che, sin dal suo lancio, ha finanziato l'80 per cento dei costi e, da ultimo, nel 2014 ha disposto il finanziamento del progetto fino al 2021, a valere sui fondi dello Strumento per i Diritti Umani. In una regione tuttora caratterizzata da forti tensioni etniche e da una leadership prevalentemente nazionalista, il Master ERMA rappresenta uno strumento di fondamentale importanza per crescere una nuova generazione di leader che, nel prossimo futuro, possano contribuire all'ingresso a pieno titoli di questi paesi all'interno dell'Unione Europea e della comunità di valori che essa rappresenta.

L'agenda di incontri istituzionali si è aperta con l'incontro della delegazione con i presidenti di turno dei due rami dell'Assemblea dei Rappresentanti: il Presidente della Camera dei Rappresentanti, il musulmano Sefik Dzaferovic, affiancato dalla vicepresidente di etnia croata, Borjana Kristo, e da un deputato serbo, e il Presidente della Camera dei Popoli, Barisa Colak, affiancato dal vicepresidente di etnia musulmana Safet Softic.

Il colloquio si è aperto con l'annuncio da parte del Presidente Colak circa la sua imminente missione a Roma e con l'introduzione del presidente Cicchitto che ha spiegato la portata della visita come testimonianza dell'interesse dell'Italia verso i Balcani e della solidarietà del popolo italiano per il dramma storico vissuto dal popolo bosniaco. Il presidente Cicchitto ha anche rappresentato che l'Italia si spenderà al meglio per l'integrazione europea della Bosnia in quanto tassello significativo della cultura europea nei suoi elementi storici, culturali e politici. L'interesse dell'Italia è indubbiamente anche connesso alla necessità di preservare pace e stabilità nei Balcani occidentali alla luce della pressione proveniente dal Medio Oriente e dal Mediterraneo. Ha ricordato le parole di encomio del Presidente Juncker all'Italia per avere salvato la dignità dell'Europa rispetto all'emergenza immigra-

zione, a fronte di una condizione di solidità in cui l'Italia, come la Grecia, è stata lasciata. In tali termini, cogliendo l'opportunità del Vertice di Trieste del 12 luglio prossimo, l'Italia intende essere un canale di comunicazione tra la Bosnia Erzegovina e l'Europa. Nel presentare la delegazione parlamentare italiana ha precisato che sui temi dell'integrazione europea dei Balcani occidentali vi è un'unanimità di vedute tra maggioranza e opposizione nel Parlamento italiano. Nell'evidenziare elementi comuni all'Italia e alla Bosnia quanto alla centralità del dibattito sulla legge elettorale, ha evidenziato nella presenza delle piccole e medie imprese in Bosnia e nei rapporti culturali i punti di forza del rapporto tra i due Paesi. Ha infine osservato che nella lotta contro il terrorismo islamista la Bosnia Erzegovina, pur registrando cifre significative quanto al numero di *foreign fighter*, si distingue da altri Paesi dell'area per una prevalente interpretazione moderata dell'Islam e per il riconoscimento della serietà della minaccia.

L'onorevole Tidei ha contribuito all'incontro richiamando l'appuntamento triestino del Business Forum e con quesiti sullo stato di avanzamento dell'agenda di riforme. Quanto al deputato Del Grosso, ha precisato a nome del suo gruppo la contrarietà non già all'Unione europea e alla Nato in quanto tali, ma all'interpretazione che di tali progetti è stata data con un'enfasi sui temi dell'euro e senza avere prodotto una politica europea comune.

Da parte degli interlocutori bosniaci, quanto al presidente Dzaferovic, di etnia musulmana, nel dar conto degli ottimi rapporti bilaterali, rafforzati dal Protocollo di collaborazione parlamentare in essere con la Camera dei deputati, ha precisato che, senza una Bosnia Erzegovina stabile, non saranno stabili né i Balcani Occidentali né l'Unione europea nel suo complesso. Ha auspicato un rilancio del principio di solidarietà europea alla luce dell'esperienza italiana in materia migratoria. Non è invece entrato sul ter-

reno della legge elettorale, che lo vede schierato sul fronte contrario alla proposta croata.

Più esplicita la vicepresidente Kristo che ha valorizzato il nesso tra cooperazione interparlamentare e stabilità regionale, rappresentando che il processo di riforma in Bosnia Erzegovina ha subito una battuta d'arresto a causa delle polemiche connesse soprattutto al referendum tenutosi nell'ottobre 2016 nella Repubblica Srpska e alla revisione della sentenza della Corte internazionale di giustizia sul genocidio di Srebrenica. La presidente Kristo ha addebitato anche al ciclico clima elettorale la difficoltà di procedere nell'attuazione dell'agenda indicata da Bruxelles. Il Parlamento difetterebbe, inoltre, al momento delle maggioranze necessarie ad attuare le decisioni assunte Corte europea per i diritti dell'uomo e dalla Corte costituzionale sulla legge elettorale, prevedendo comunque per il 2018 il raggiungimento di taluni importanti risultati.

Il vicepresidente Softic ha ricordato la storica visita della Presidente Boldrini e del Presidente Grasso in occasione del ventesimo anniversario del genocidio di Srebrenica e ha osservato come gli esiti del voto francese consolidino la prospettiva futura dell'Unione europea in quanto alleanza stabile, con un impatto positivo anche sul dibattito politico e sull'opinione pubblica bosniaca. Ha, infine, richiamato ulteriori questioni in stallo nell'agenda politica e di riforme sociali, come in materia di accise o per l'accordo con il Fondo Monetario Internazionale.

Ha concluso l'incontro il Presidente croato Colak che ha segnalato un accordo di collaborazione economica con l'Italia, considerati i valori dell'interscambio tra i due Paesi.

L'incontro con il Ministro della Sicurezza, Dragan Mektic, si è rivelato di particolare interesse per i toni franchi e per l'ampiezza dell'analisi politica, al di là dei temi di competenze del Ministro. Sulle questioni concernente gli ottimi rapporti con le agenzie di sicurezza italiane, il Ministro ha auspicato un rafforzamento sui settori del contrasto ai crimini finan-

ziari, su cui l'Italia detiene un indiscusso lead, con particolare riferimento alle misure di confisca dei beni. Ha evidenziato l'impegno della Bosnia sul piano della prevenzione dei fenomeni criminali e del terrorismo fondamentalista, importato in Bosnia durante le guerre degli anni '90, non rappresentando un fenomeno autoctono. Ha precisato che i nuclei terroristici sono per lo più basati in villaggi isolati, abbracciano i dettami del salafismo e del wahabismo, non trovando però condivisione da parte della maggioranza musulmana. Ha quantificato in 230 i bosniaci partiti per la Siria e l'Iraq, di cui 115 ancora all'estero, 51 deceduti nei combattimenti e 46 rientrati in Bosnia. La maggior parte dei bosniaci avrebbe militato in Siria per le formazioni di Al Nusra. Dei 46 bosniaci rientrati, 20 sono già stati condannati con pene fino a cinque anni di carcere per la comprovata partecipazione ai conflitti (il profilo probatorio rappresenta una problematica specifica in tali processi). In una linea di tolleranza zero per ogni forma di simpatia al fenomeno terroristico, vi è anche un grosso sforzo sul terreno della deradicalizzazione nei confronti dei più giovani e dei soggetti più a rischio, attraverso le scuole e soprattutto grazie alla comunità islamica ufficiale, ben guidata da una autorità suprema che sostiene esplicitamente lo sforzo delle autorità bosniache. Nel richiamare i finanziamenti europei (17-18 milioni di euro) che si aggiungono alle risorse interne nell'ambito di un progetto regionale sulla deradicalizzazione, il Ministro ha stigmatizzato il ruolo non positivo esercitato dai media locali che, pur potendo incidere profondamente sul terreno della deradicalizzazione, prediligono sensazionalismi, nazionalismi e revanchismi del tutto controproducenti. Soprattutto i social network costituiscono il fronte più complesso nella lotta contro il terrorismo, alla luce del rapidissimo intervallo di tempo che spesso intercorre tra il primo contatto informatico con i siti di propaganda fondamentalista e la commissione dei reati. Nella collaborazione con le forze di sicurezza di Paesi europei come la Francia e il Belgio

è emersa l'interruzione del trend negativo e cioè che dal 2016 non si registrano minacce terroristiche concrete provenienti dalla Bosnia così come nessuna nuova partenza di *foreign fighter* nel 2017.

Sulla cruciale questione dello scambio di informazioni, ha precisato che il Governo bosniaco è pronto a mettere in comune ogni informazione con EUROPOL. Non ci sono informazioni di bosniaci radicalizzati che minaccino espressamente l'Italia pur avendo rappresentato il problema della detenzione fuori controllo di armamenti in territorio bosniaco, inclusi esplosivi. Tale ultimo profilo è all'attenzione dei Paesi europei che collaborano con la Bosnia Erzegovina, inclusi i Paesi scandinavi, essendo evidente che tali armamenti alimentano traffici non solo finalizzati al terrorismo. L'Italia, indubbiamente, è più esposta di altri Paesi, in quanto geograficamente prossima e caratterizzata da confini assai estesi. Ha concluso precisando di non conoscere la condizione e l'orientamento dei 115 bosniaci ancora all'estero.

Passando a temi di politica estera, il Ministro ha confermato l'orientamento filo-europeo della maggior parte della popolazione bosniaca, interessata a maggiore democrazia e al rafforzamento dello Stato di diritto, a differenza di taluni leader politici assai corrotti e che strumentalizzano le paure e gli istinti nazionalistici per consolidare il proprio potere. Si tratta di personalità che dominano la scena bosniaca fin dalla fine del conflitto degli anni '90 e che mai hanno sostenuto le riforme contro la corruzione o per la confisca dei beni delle organizzazioni criminali. Dichiarandosi estraneo a questa categoria di politici e di aver rappresentato spesso una voce solitaria sui temi della *rule of law*, ha dato conto della durata quasi ventennale del dibattito sulla legge elettorale con risvolti paradossali, come nella città di Mostar, dove da nove anni non si tengono elezioni. Occorrerebbe richiamare la Comunità internazionale affinché operi per lo sblocco di questa situazione e del superamento degli Accordi di Dayton, nel rammarico di non poter contare sulle

forze politiche bosniache in tal senso. Il risultato di questa condizione è infatti la fuga dei giovani bosniaci che in massa lasciano ogni giorno il Paese.

Il presidente Cicchitto ha confermato la sensazione che l'assetto istituzionale vigente sia responsabile della rigidità e vischiosità del sistema politico bosniaco e, se questo fosse vero, rappresenterebbe una contraddizione nell'apertura verso l'Europa ed un problema per la stessa azione dell'Italia nel sostegno all'integrazione europea della Bosnia Erzegovina. L'onorevole Tidei ha ricordato la propria esperienza di delegata OSCE nel monitoraggio delle elezioni svolte nel 2014, già segnate dal prevalere della retorica nazionalista su tutti gli altri temi dell'agenda. L'onorevole Tidei ha posto anche in questo incontro la domanda se sia emerso nella società bosniaca, a vent'anni dagli accordi di pace, qualche fermento positivo che possa dare speranza ai giovani e anche alla comunità internazionale, al di là del dato costituzionale. Il Ministro sul punto ha risposto in termini che non sono apparsi ottimistici.

Il colloquio con i componenti della omologa Commissione della Camera dei Rappresentanti, presieduta dall'onorevole Dusanka Majkic, si è caratterizzato per toni più protocolari e controllati, anche in ragione della compresenza nella delegazione del Paese ospitante di una bilanciata compresenza di deputati delle tre etnie.

Non a caso la presidente Majkic ha aperto il colloquio evocando i temi della cooperazione economica ricordando le cinquanta imprese italiane presenti in Bosnia Erzegovina. Ha riconosciuto il coerente sostegno assicurato dall'Italia alla Bosnia anche nei momenti più difficili, come ad esempio nella gestione del rapporto con il Consiglio d'Europa alla luce della difficile implementazione della giurisprudenza CEDU e per i proficui rapporti sul piano universitario, richiamando un fruttuoso progetto con la Facoltà di medicina dell'Università di Padova. Il colloquio ha incluso una breve analisi del voto francese di domenica 7 maggio da cui gli interlocutori parlamentari bosniaci

hanno tratto l'auspicio affinché l'Unione europea torni ad affrontare l'integrazione europea dei Balcani Occidentali, centrali per la stabilità europea. Infine è stato auspicato un rilancio delle attività del gruppo di amicizia in ambito UIP.

La delegazione ha avuto, inoltre, l'opportunità di uno scambio di vedute con la Ministra della Difesa, Marina Pendes (affiancata da una delegazione di cui erano parte alcuni ufficiali incaricati della gestione delle risorse, delle relazioni internazionali, della pianificazione politica e del desk con l'Italia), tutto incentrato sulla richiesta di sostegno all'Italia affinché la Bosnia Erzegovina possa accedere al *Membership Action Plan* (MAP) della NATO e sul tema della riforma della difesa, tuttora in itinere, per superare l'impostazione attuale, fondata su due ministri della difesa e su tre eserciti a base etnica. È stato anche evocato il tema centrale della registrazione dei 61 siti militari, per 26 dei quali il processo si è compiuto con successo. La Ministra ha rappresentato le problematiche di carattere tecnico, oltre che politico, connesse ai siti, comunque fruibili, in territorio della Repubblica Serpska a causa della difficoltà di risalire ai titolari dei diritti di proprietà. La Ministra ha rivendicato i meriti della Bosnia sul terreno della partecipazione alle missioni internazionali in Afghanistan, in Mali e anche nella Repubblica Centrafricana, evocando il piano strategico della presidenza sulla difesa, l'ottimo livello di prontezza delle forze militari bosniache contro le calamità naturali e l'avvio di una specifica competenza sullo sminamento. Resta molto da fare per il disarmo del territorio, tenuto conto che circa mille tonnellate di munizioni già donate dalla Bosnia all'Iraq. Alla luce di tali argomenti la Ministra Pendes ha inteso dimostrare l'interesse della Nato ad una inclusione della Bosnia nelle proprie strutture e ha, infine richiamato il MoU siglato con il nostro Paese nel 2003.

La delegazione italiana ha interagito con la Ministra Pendes richiamando l'interesse specifico dell'Italia verso la regione, interesse estraneo ad elementi di carattere

« neoimperiale » e invece segnato dall'attenzione per la priorità « sicurezza regionale ». Il presidente Cicchitto ha anche preannunciato per giugno il vertice dei ministri degli esteri della regione, indetto dal Ministro Alfano in vista dell'appuntamento di Trieste, soffermandosi poi sul nodo problematico della organizzazione su base etnica delle forze militari bosniache e delle relative strutture di comando, avendo per riferimento il censimento ormai risalente al 1991 e non ancora quello svolto nel 2016 a causa della non entrata in vigore dell'Annex 7 degli Accordi di Dayton sul ritorno dei profughi.

Esaurito il ciclo di incontro con le autorità istituzionali bosniache la delegazione ha incontrato il Vice dell'Alto Rappresentante per la Bosnia e l'Erzegovina, Bruce Berton il quale ha delineato un quadro alquanto rassegnato sui progressi realizzati dalla Bosnia Erzegovina dopo vent'anni di vigenza degli Accordi di Dayton, efficaci per fare cessare il conflitto ma non certamente pensati come carta costituzionale di lungo periodo. Ha confermato che l'architettura istituzionale su base etnica è oggi il maggiore fattore di blocco del Paese e del processo di riforma ed impedisce il consolidarsi di una condivisa idea di cittadinanza bosniaca. Mancano, inoltre, le opportunità di lavoro per i giovani bosniaci, costretti ad associarsi ai partiti per potere accedere a qualunque impiego, nel privato come nel pubblico. Ha condiviso la percezione che il fenomeno del fondamentalismo non rappresenta il problema prioritario, a fronte delle gravissimi criticità sul piano economico e sociale. Ha rievocato le maggiori questioni politiche, evidenziando come i toni pur aggressivi del dibattito politico non siano in alcun modo da intendere come sintomatici di una volontà di riprendere le ostilità, nemmeno da parte della Serbia (su questo terreno il presidente Cicchitto ha manifestato forte preoccupazione quanto alle etnie serba e croata alla luce dei precedenti colloqui). Indubbiamente l'unica speranza è rappresentata dall'Unione europea, incaricata della costruzione del futuro del Paese laddove l'Ufficio

dell'Alto Rappresentante si limita a presidiare i progressi maturati e opera per scongiurare arretramenti verso il passato. Ha infine ammesso che la comunità internazionale dopo Dayton ha « cantato vittoria » troppo presto. Prova ne è che personalità come quelle del presidente Dodik, che nel 2006 sostenne la riforma costituzionale, oggi si oppongono ad ogni progresso reale senza essere stati in alcun modo richiamati dalla comunità internazionale alle proprie responsabilità. Uno degli elementi più critici è costituito dalla mancata riforma delle forze di polizia che ha costituito un sostanziale punto di non ritorno sul terreno delle riforme qualitativamente sostanziali. Oggi, non essendo mai stato avviato un vero processo di riconciliazione nazionale, il consenso tra le forze politiche si riesce a concentrare su questioni limitate, come ad esempio sulla gestione dei fondi dell'FMI, ma non certo su temi come la legge elettorale o la costituzione. Su tale terreno ci sarebbe ampio margine di intervento da parte dell'Unione europea.

In chiusura della visita la delegazione ha potuto incontrare anche una figura significativa della scena culturale locale nel giornalista sarajevese Zlatko Dizdarevic, già ambasciatore della Bosnia ed Erzegovina in Croazia, che si è soffermato sulla difficile condizione economica del Paese, in cui il sessanta per cento della forza lavoro opera nella pubblica amministrazione e in cui il venti per cento del Pil è destinato agli stipendi degli statali, e sulla tematica dell'esodo dei giovani (100 mila negli ultimi due anni, su una popolazione di 3,8 milioni di abitanti). Dizdarevic ha evidenziato come unico dato politico positivo, su cui l'Unione europea dovrebbe scommettere per individuare una nuova leadership locale, il caso dei dieci sindaci fuoriusciti dai partiti tradizionali ed oggi eletti con in liste civiche.

A margine della visita la delegazione ha potuto dialogare con il Prefetto Porzio sul tema dell'implementazione anche in Bosnia Erzegovina del « Progetto Ipa Balcani occidentali: lotta al crimine organizzato », affidato dalla Commissione europea al

Dipartimento della Pubblica sicurezza del ministero dell'Interno italiano di cui è *project leader* il prefetto di Porzio con junior partner Croazia e Francia. Tale progetto è operativo da un anno e mezzo anche grazie alla presenza di una formata squadra internazionale. Il Prefetto ha anche tracciato un bilancio della cooperazione regionale sul tale terreno, dando conto della posizione più avanzata della Serbia a fronte di situazioni assai critiche in Kosovo, Paese che vive esclusivamente di sostegno internazionale, in Macedonia, soprattutto per l'assenza ormai da più di un anno e mezzo di un governo, o nella stessa Albania, dove malgrado la *member-*

ship NATO e le riforme adottate persistono forti presenze malavitose ed un elevato livello di corruzione.

Prima di ripartire per l'Italia, la delegazione ha visitato a Sarajevo la famosa collezione d'arte contemporanea *Ars Aevi* (costituita durante la guerra come resistenza di cultura, contiene oltre 120 opere di noti artisti mondiali tra cui Michelangelo Pistoletto, Jannis Kounellis, Joseph Beuys, Braco Dimitrijević e Joseph Kosuth) e ha partecipato alla inaugurazione della mostra *Imago Mundi* – Luciano Benetton Collection, con opere di 900 artisti, affermati ed emergenti, dei paesi dell'ex Jugoslavia.

ALLEGATO 2

Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2016-2018, cui è allegata la relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo, riferita all'anno 2015 (Atto n. 414).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato lo Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo riferito agli anni 2016-2018, cui è allegata la relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo, riferita all'anno 2015 (Atto n. 414), ai sensi degli articoli 12 e 13, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125;

richiamato il parere espresso il 23 luglio 2015 sullo Schema di documento triennale riferito agli anni 2015-2017 e sulla relazione riferita all'anno 2014 (atto n. 187), nonché il parere espresso il 18 giugno 2016 sullo Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (atto n. 175);

sottolineato il grave ritardo con cui il provvedimento è stato presentato alle Camere, rispetto al termine del 31 marzo previsto dalla legge n. 125 del 2014, a detrimento di programmabilità e prevedibilità degli interventi, pur tenendo nel debito conto l'entrata a regime, a partire dal 1° gennaio del 2016, dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

ricordato che l'atto in titolo costituisce un elemento fondamentale per il sistema italiano di cooperazione allo sviluppo, ridisegnato dalla fondamentale legge n. 125 del 2014, di cui delinea visione strategica, criteri di intervento, obiettivi e priorità settoriali e geografiche, sia a livello bilaterale sia in sede multilaterale;

sottolineato che l'atto in titolo è esaminato dal Parlamento contestualmente alla celebrazione a Taormina, sotto presidenza italiana, del Vertice dei Capi di Stato e di Governo del G7, la cui Dichiarazione conterrà specifiche proposte dell'Italia sui temi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e per l'azione internazionale di aiuto allo sviluppo;

tutto ciò premesso e osservato, altresì, che:

lo Schema in esame – che dà conto delle aree storiche di intervento della cooperazione italiana e colloca i profili di innovazione in una linea di continuità di lungo periodo – si conferma quale cruciale punto di riferimento per tutti gli attori del sistema italiano di cooperazione allo sviluppo: Amministrazioni dello Stato, Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, società civile, autonomie locali, università e centri di ricerca, fondazioni, sistema cooperativo, settore privato *profit* e *no profit*, fino alle comunità di migranti. Esso delinea, in particolare, la strategia organizzativa dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e marca un deciso salto qualitativo rispetto al passato nel percorso di attuazione della legge n. 125 del 2014, sia in termini di metodo sia in termini di contenuti;

il provvedimento evidenzia il consolidamento del *trend* di crescita delle risorse finanziarie destinate alla cooperazione italiana allo sviluppo, che ha permesso di registrare un incremento storico

della percentuale di stanziamenti in rapporto al PIL, passata dal picco negativo del 2013, pari allo 0,14 per cento, allo 0,26 del 2016, quanto il Canada e in misura superiore agli stessi Stati Uniti e al Giappone. Il mantenimento di tale *trend* permetterà di conseguire entro il 2020 l'obiettivo dello 0,30 per cento del PIL;

gli incrementi di risorse risultano particolarmente consistenti nell'ambito della cooperazione bilaterale a dono, passata da 426 milioni di euro nel 2016 a 557 milioni di euro nel 2017, come pure in quello della cooperazione delegata, i cui fondi assegnati dall'Unione europea al MAECI sono quasi quadruplicati, passando da 3 programmi affidati per un totale di 33 milioni di euro nel dicembre 2015 a 11 programmi affidati per un totale di quasi 136 milioni di Euro, a sostegno dell'affidabilità internazionale dell'Italia, anche se molto resta ancora da fare nel percorso per il conseguimento dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;

è opportuno chiarire che l'incremento complessivo di risorse destinate alla cooperazione italiana allo sviluppo non può non includere in questa fase emergenziale i maggiori fondi destinati all'assistenza ai rifugiati accolti dall'Italia, in coerenza peraltro con quelli che sono ad oggi i criteri fissati dall'OCSE/DAC per l'esame a consuntivo dei bilanci di tutti gli Stati membri, ma d'altra parte in linea con l'approccio onnicomprensivo ai temi dell'aiuto allo sviluppo, da intendersi come azione su più fronti e a più livelli, nei Paesi di origine, di transito come pure di destinazione dei profughi;

a tal proposito, è certamente da evidenziare il dibattito in corso a livello internazionale per una revisione dei criteri dell'OCSE finalizzata, tra l'altro, a incorporare dal calcolo dell'aiuto pubblico allo sviluppo (ODA) le risorse destinate alla gestione dell'emergenza migratoria. Il Governo italiano è già impegnato su questo terreno e l'azione del Parlamento sul medesimo punto potrà corroborare e rafforzare un'azione da Sistema Paese, destinata

a cogliere il momento positivo della presidenza del G7;

in generale, considerata la caratura dell'Italia, quale Paese donatore di media grandezza, come nella precedente edizione, dal Documento emerge ancora una quantità eccessiva di obiettivi settoriali che rischiano di diluire l'impatto e l'efficacia degli interventi. È forte quindi l'esigenza di massimizzare una volta per tutte la selettività delle priorità settoriali, oltre che di quelle geografiche, per fare emergere il valore aggiunto dell'impegno italiano. Tale impegno, che è ormai consolidato e riconosciuto dalla comunità internazionale nel campo della sicurezza alimentare, culminato in *Expo 2015*, deve declinarsi in specifiche e limitate aree di intervento, sicuramente nel campo della salute e del genere, superando la dinamica per singolo Paese. È indubbiamente da rimarcare il riconoscimento specifico al nostro Paese per essere divenuto ormai un riferimento per la comunità internazionale nella proposta di buone pratiche sul terreno delle politiche migratorie;

la cooperazione italiana allo sviluppo dovrà sempre più costituire una fattore di leva per promuovere e generare risorse a livello multilaterale. In questo senso il Fondo di 200 milioni per l'Africa può rappresentare un valido modello di *best practice*, capace di innescare un meccanismo virtuoso a livello UE;

nell'attuale fase epocale per lo sviluppo globale, segnata dall'aumento di crisi e di emergenze che richiedono aiuto dalla comunità internazionale, in concorrenza con le già limitate risorse destinate all'Agenda globale, occorrono decisioni storiche. Preso atto ormai dei limiti degli aiuti a dono, non è più procrastinabile la definizione di strumenti finanziari innovativi e il coinvolgimento di tutti gli attori che compongono il sistema della cooperazione allo sviluppo verso obiettivi comuni e con confluenza di risorse. Su questo terreno le aspettative convergono sul prossimo Documento triennale che nel 2018 sarà presentato al Parlamento entro i tempi previsti dalla legge;

nel processo di attuazione della riforma del 2014, occorre dare specifica concretezza alla funzione di coordinamento e di monitoraggio sulla coerenza delle politiche di cooperazione allo sviluppo che la legge n. 125 attribuisce al MAECI nei confronti delle Amministrazioni destinatarie di circa due terzi delle risorse complessive, con riferimento al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno;

affinché il bilancio sulla riforma possa confermarsi positivo è urgente procedere senza ulteriore ritardo alla emanazione dei decreti attuativi prodromici al bando di un concorso per il personale dell'Agenzia italiana di cooperazione allo sviluppo, chiamata ad attuare un disegno politico di alto profilo e a presidiare sul terreno la realizzazione dei progetti, interagendo con i governi e con gli omologhi attori internazionali;

occorre valorizzare il nuovo ruolo di Cassa Depositi e Prestiti, che implicherà un'attenzione particolare al *blending* co-

munitario. In linea con l'attenzione alla cooperazione delegata, con il trust fund istituito a La Valletta l'Italia è il Paese che in questo momento sta effettivamente utilizzando le risorse europee per contrastare le cause strutturali delle migrazioni con progetti per 60 milioni di euro europei;

in generale, il Documento in titolo è assai utile per individuare le buone pratiche e i meccanismi di monitoraggio e di focalizzazione sull'efficacia degli aiuti, che potranno essere riflessi anche nella prossima stesura;

in tale prospettiva, già nel corso del 2017 in occasione dello svolgimento della conferenza nazionale sulla cooperazione allo sviluppo potrà essere fatto il punto dei risultati conseguiti a quattro anni dall'entrata in vigore della riforma e grazie all'impegno nelle diverse sedi multilaterali i cui l'Italia ricopre ruoli attivi (soprattutto ONU e G7),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-10150 Capezzone: Su transazioni effettuate da gruppi bancari italiani nella Repubblica islamica dell'Iran.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento ai quesiti posti dall'onorevole interrogante in ordine alla consistente multa pari a 235 milioni di dollari inflitta a Banca Intesa Sanpaolo dal dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York in relazione ad alcune transazioni effettuate in favore di clienti iraniani, si rappresentano i seguenti elementi forniti dal competente Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto concerne il primo quesito sollevato, sulla conoscenza da parte del Governo della descritta attività e/o di analoghe, svolte da Gruppi bancari italiani verso l'Iran, atte ad esporre i soggetti coinvolti ad analoghe sanzioni rappresenta che la Segreteria Tecnica del Comitato di Sicurezza Finanziaria – che, come noto, supervisiona l'attuazione dei regimi sanzionatori adottati dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea – ha acquisito dalla Banca d'Italia un'informativa in relazione all'istruttoria condotta nei confronti di Intesa Sanpaolo dalle Autorità americane.

La Banca d'Italia riferisce, in proposito, che le vicende relative ad Intesa San Paolo, citate nell'interrogazione sono da inquadrare nell'ambito più ampio di un procedimento amministrativo – risalente al 2007 – che Intesa San Paolo ha in corso con la FED di New York e con il *New York Department of Financial Services* (DFS), nei termini definiti da un *Written Agreement* sottoscritto dalla banca con le due Autorità statunitensi.

A fine 2016 il DFS e Intesa San Paolo hanno sottoscritto un accordo che prevedeva una sanzione amministrativa dell'importo di USD 235 milioni, a fronte delle omesse segnalazioni di operazioni sospette

del biennio 2005-2006, della prassi di processare i bonifici in dollari su ordine della clientela iraniana tramite i cosiddetti « *cover payments* » (operazioni di pagamento in valuta, utilizzando di norma conti di corrispondenza interbancari) e delle criticità emerse sui sistemi di monitoraggio dei pagamenti della filiale di New York.

L'importo della sanzione risulta in linea con le penali applicate dal DFS negli ultimi cinque anni ad altre banche straniere su tematiche afferenti alla violazione della normativa antiriciclaggio e degli embarghi internazionali (come, ad esempio, USD 180 milioni alla banca taiwanese Megabank e USD 2.243 milioni alla BNP Paribas, con una media di USD 630 milioni per le sanzioni comminate nel periodo).

L'accordo prevedeva, inoltre, la definizione di un monitoraggio da parte di un consulente indipendente (*FTI Consulting*), incaricato dallo stesso DFS di verificare che l'intermediario, non solo attuasse il programma di rafforzamento delle procedure antiriciclaggio della filiale americana, ma realizzasse anche una « *transaction review* » delle operazioni perfezionate dalla filiale di New York dal 2014 ad oggi.

La Banca d'Italia ha soggiunto che le vicende in parola sono state oggetto di attenzione da parte della Vigilanza, prima direttamente dell'istituto e, dopo l'avvio della Vigilanza unica, delle competenti strutture della BCE.

A seguito della definizione dell'accordo tra Intesa Sanpaolo e il DFS, la BCE ha ritenuto opportuno stabilire contatti diretti con le Autorità americane, al fine di

chiarire la situazione e definire un attento piano di *follow up* delle azioni che Intesa deve portare a termine.

Peraltro, come sopra accennato, anche la Banca d'Italia, in linea generale, ha sottolineato che l'Iran rimane incluso nel *Public statement della Financial Action Task Force* (FATF) dei Paesi ad alto rischio e con specifiche gravi carenze in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. La regolamentazione della Banca d'Italia in materia risulta particolarmente stringente e non consente di rilasciare a banche italiane autorizzazione ad operare – tramite lo stabilimento di succursali o la libera prestazione di servizi – in Paesi terzi in presenza di normative non adeguate in relazione alla vigilanza prudenziale, all'antiriciclaggio, al contrasto al finanziamento del terrorismo o alla riservatezza.

Per quanto concerne il secondo quesito, sollevato sull'esecuzione di verifiche volte ad escludere che, in Italia, prima del gennaio 2016, vigenti le sanzioni alla Repubblica islamica dell'Iran, siano state poste in essere azioni volte ad eludere i divieti internazionali, si evidenzia che le sanzioni irrogate finora hanno interessato esclusivamente operatori commerciali per la violazione del divieto di messa a disposizione di risorse economiche in favore di soggetti « listati », ai sensi della vigente normativa europea.

Per quanto concerne, infine, il terzo quesito sollevato sull'opportunità di interrompere la campagna politica di incoraggiamento delle operazioni commerciali con Teheran da parte del Governo, si fa presente che il già citato Comitato di Sicurezza Finanziaria adotterà le « Linee guida per l'operatività con l'Iran, alla luce del vigente quadro delle sanzioni finanziarie ». Ciò al fine di orientare gli operatori finanziari e commerciali in relazione all'adempimento dei vigenti obblighi normativi di identificazione delle controparti iraniane coinvolte. Ulteriori indicazioni saranno date per l'acquisizione delle informazioni sulla natura e sullo scopo dall'operazione commerciale e della correlata transazione finanziaria, nel contesto specifico delle sanzioni finanziarie in essere.

Detto Comitato intende, pertanto, sensibilizzare gli operatori commerciali e finanziari in relazione alla descritta circostanza che, nonostante la progressiva rimozione del regime sanzionatorio, a partire dall'entrata in vigore del *Joint Comprehensive Plan of Action*, permangono nei confronti dell'Iran sanzioni economiche individuali correlate al supporto del terrorismo ed alla violazione dei diritti umani, con conseguente persistenza di individui ed entità nelle liste delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-10554 Quartapelle Procopio: Sul versamento dell'8 per mille per l'anno 2014 alle ong impegnate nella lotta contro la fame nel mondo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al contributo per le iniziative promosse dalle organizzazioni non governative per la categoria « lotta alla fame nel mondo » dell'otto per mille, assegnati con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2016, si rappresentano i seguenti elementi forniti dalla Presidenza del Consiglio.

Relativamente alle attività della Commissione istituita con decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2015, modificata con successivo decreto del 12 maggio 2015, richiamata dall'interrogante, si segnala che il mandato della stessa era limitato a valutare le istanze presentate per l'annualità 2014 e che, quindi, le relative attività si sono esaurite con l'individuazione dei progetti beneficiari dei contributi ammessi con riferimento a quell'esercizio finanziario. Per la fase successiva all'assegnazione è, invece, stata prevista l'operatività di una diversa e distinta commissione tecnica (cosiddetta commissione « di monitoraggio ») di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998.

Preme sottolineare che la Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base delle specifiche designazioni dei componenti da parte delle amministrazioni di riferimento, ha istituito le relative commissioni tecniche di monitoraggio per procedere all'erogazione dei contributi concessi. La Commissione competente alla valutazione dei progetti, istituita con Decreto del Segretario Generale del 16 marzo 2016, ha avviato le attività per le verifiche necessarie ai fini del pagamento della prima *tranche* per

quei progetti che avevano trasmesso la documentazione richiesta per l'accredito della somma.

Ai fini di assicurare l'interrogante circa la corresponsione di quanto dovuto per l'anno 2014 alle sopracitate organizzazioni non governative, si specifica che per 8 dei 40 progetti di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2016 è già stata erogata la prima *tranche* di contributo; per altri 23 sono in corso di contabilizzazione i relativi pagamenti, gli ultimi 7 sono stati esaminati dalla Commissione nella seduta del 18 maggio 2017 e su alcuni di questi ultimi (3 progetti) sono state chieste informazioni suppletive. Infine segnaliamo che 2 beneficiari hanno espressamente rinunciato al contributo, che è stato riassegnato ai beneficiari successivi nella graduatoria con Decreto del 21 marzo 2017.

Infine, allo scopo di favorire trasparenza dell'intero procedimento e accessibilità alle informazioni da parte delle organizzazioni direttamente interessate, il competente Dipartimento della Funzione Amministrativa della Presidenza del Consiglio ha individuato due funzionari che possono essere direttamente contattati dalle organizzazioni della società civile. I riferimenti di tali funzionari sono stati comunicati dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo della Farnesina, d'intesa con la Presidenza del Consiglio, alle reti maggiormente rappresentative delle predette organizzazioni della società civile, riscuotendone l'ap-prezzamento.

ALLEGATO 5

**Interrogazioni nn. 5-08784 Nicoletti e 5-10701 Quartapelle Procopio:
Sui compensi ai giocatori di calcio nordcoreani ingaggiati in società
italiane.****TESTO DELLA RISPOSTA**

I fatti rappresentati dagli onorevoli interroganti vanno naturalmente iscritti nell'attuale scenario politico internazionale. Come noto, i rapporti tra la Corea del Nord, stato totalitario socialista, e la comunità internazionale sono divenuti particolarmente tesi in seguito ad alcune iniziative ostili intraprese dal presidente e dittatore nordcoreano Kim Jong-un, in particolare, nei confronti della vicina Corea del Sud e degli Stati Uniti.

In questo quadro, gli ingaggi di giovani calciatori nordcoreani da parte di società calcistiche italiane sono da tempo all'attenzione del Governo, che è in stretto contatto con alcuni club interessati.

Dalla Società A.C. Fiorentina si è appreso che il calciatore Choe Song Hyok è arrivato nella società viola da « non tesserato » (così come certificato dalla Federazione Calcistica Nordcoreana, su esplicita richiesta della FIGC). In data 1° marzo 2016 è stato tesserato da ACF come « giovane di serie » (avendone i requisiti di età), il che non ha comportato alcun compenso a favore del giocatore. Peraltro, non essendovi stato alcun trasferimento da altro Club, la Fiorentina non ha pagato alcunché per tesserarlo come « giovane di serie ». Dopo alcune valutazioni, atteso che il giocatore aveva già lasciato la Fiorentina ai primi di giugno, il 15 luglio 2016 la Fiorentina ha di fatto chiuso il proprio rapporto con il calciatore inserendolo nella lista di svincolo dei giovani di serie.

Un ulteriore giovane giocatore, Han Kwan Song, classe 1998, da quanto appreso dalla società Cagliari Calcio, sarebbe stato tesserato dal club sardo senza

la corresponsione di alcun corrispettivo finanziario in qualità di « giovane di serie ». Tale forma contrattuale permetterebbe il tesseramento di giovani fino al 19° anno di età (a prescindere dalla convocazione in prima squadra).

Il Cagliari Calcio ha assicurato che il calciatore, non essendo ancora tesserato come « professionista », non percepirà in questa fase alcun emolumento. Il club tuttavia non esclude la futura corresponsione di emolumenti a partire dalla prossima stagione, in particolare nell'eventualità della permanenza nella rosa della prima squadra e la firma di un contratto da « professionista ». In tale caso i dirigenti del club hanno fatto presente che l'eventuale tesseramento a titolo di professionista, con la conseguente corresponsione di remunerazione finanziaria, avverrebbe in maniera diretta dal conto corrente registrato della società ad un conto corrente intestato direttamente al calciatore.

In ogni caso, si sottolinea che gli ingaggi di calciatori nordcoreani presso società calcistiche italiane sono stati oggetto di segnalazione da parte del Ministero degli Esteri al Comitato di Sicurezza Finanziaria (organismo interministeriale competente per l'attuazione delle sanzioni finanziarie adottate dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea) affinché possa essere esercitata la necessaria ed opportuna vigilanza sulla compatibilità con il quadro sanzionatorio vigente verso la Corea del Nord.

Il Ministro per lo sport, per parte sua, non può che condividere la preoccupazione manifestata dall'onorevole Quartapelle rispetto a un fenomeno che, qualora trovasse

conferma, risulterebbe non soltanto gravemente lesivo della dignità dei lavoratori nordcoreani all'estero, ma comporterebbe altresì la violazione dell'embargo imposto alla Corea del Nord.

Vorrei concludere assicurando che il Governo continuerà a monitorare attentamente tutte le transazioni finanziarie concernenti l'ingaggio di calciatori nord-coreani da parte di club italiani.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-11197 Spadoni: Sulle misure contro abusi sessuali commessi da Caschi Blu delle Nazioni Unite.

TESTO DELLA RISPOSTA

Desidero innanzitutto ringraziare l'onorevole interrogante per avere posto una questione che sta particolarmente a cuore al Governo.

La protezione dei civili, con particolare riguardo alla tutela dei soggetti più vulnerabili come donne e bambini, nei contesti caratterizzati da conflitti armati rappresenta un tradizionale impegno per l'Italia, che è il primo contributore di Caschi Blu tra i Paesi occidentali.

Quest'anno più che mai, in qualità di membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza, siamo attivi per prevenire e punire tali crimini. Le violenze e gli abusi sessuali perpetrati dai Caschi Blu costituiscono infatti un gravissimo tradimento della missione dell'ONU che causa danni irreparabili non solo alle vittime ma anche all'immagine ed all'opera delle Nazioni Unite a sostegno della pace e della sicurezza internazionali.

Il Governo italiano è stato tra i firmatari originari, nel 2015, dei Principi di Kigali con i quali abbiamo assunto precisi impegni volti ad assicurare i massimi standard professionali ed etici delle nostre truppe e forze di polizia impegnate nelle missioni di pace. Nel settembre scorso, il Sottosegretario Amendola ha ribadito tali impegni in qualità di co-presidente di un evento dedicato ai Principi di Kigali durante la settimana di alto livello di apertura dell'Assemblea Generale dell'ONU, insieme a Paesi Bassi e Ruanda, co-presidenti del Gruppo di Amici della Responsabilità di Proteggere.

L'Italia, inoltre, è da sempre impegnata sulla tematica dei bambini nei conflitti armati, esprimendo in Consiglio di Sicu-

rezza il nostro sostegno alle attività del Rappresentante Speciale del Segretario Generale per Bambini e Conflitti Armati, Leila Zerrougui, ogni qual volta se ne sia presentata l'occasione. Siamo pronti a lavorare e a sostenere anche la nuova Rappresentante Speciale, Virginia Gamba. Peraltro, già durante il precedente mandato quale membro non permanente del Consiglio di Sicurezza, l'Italia aveva promosso l'inserimento nei mandati delle Operazioni di pace ONU di specifiche disposizioni per la protezione dei bambini.

Il Governo attribuisce innanzitutto massima priorità al rafforzamento degli strumenti di prevenzione, in particolare attraverso l'addestramento dei Caschi Blu prima del dispiegamento delle missioni. Il Center of Excellence for Stability Police Units (CoESPU) di Vicenza, gestito dall'Anna dei Carabinieri, ha addestrato dal 2006 ad oggi più di 10.000 unità di polizia da dispiegarsi in operazioni di pace, soprattutto provenienti dall'Africa e destinati ad essere dispiegati in quel continente, assicurando speciale attenzione alla lotta agli abusi sessuali da parte dei Caschi Blu.

I corsi del CoESPU non hanno natura militare, ma sono anzi incentrati sugli aspetti relativi al diritto umanitario, con particolare riferimento alle questioni di genere e all'Agenda Donne, Pace e Sicurezza, alla protezione dei bambini nelle aree di conflitto e alla Rule of Law. È un impegno, quello italiano, in linea con il recente rapporto del Segretario Generale Guterres sulla violenza sessuale legata ai conflitti, che raccomanda agli Stati di formare il personale di *peacekeeping* sulle tematiche di genere.

Quando la prevenzione fallisce, l'Italia persegue la politica di tolleranza zero contro gli abusi commessi dai Caschi Blu e la lotta all'impunità, come abbiamo ribadito da ultimo in occasione dei dibattiti aperti dedicati dal Consiglio di Sicurezza al traffico di esseri umani in situazioni di conflitto, lo scorso 15 marzo, ed alla violenza sessuale nei conflitti, il 15 maggio.

Ciò significa in primo luogo perseguire la responsabilità, ovvero che chi commette questi crimini sia portato davanti alla giustizia e sia punito. Anche a questo fine diamo un contributo sostanziale al rafforzamento delle istituzioni nazionali e dei sistemi di *governance* dei Paesi contribuenti di Caschi Blu.

Siamo inoltre impegnati per affermare questi principi nell'ambito del diritto internazionale, sfruttando la nostra presenza in Consiglio di Sicurezza per inse-

rrire richiami specifici all'attuazione della politica della tolleranza zero in occasione dei rinnovi dei mandati delle operazioni di pace e dei regimi sanzionatori, attuando lo spirito della ris. 2272 approvata dal Consiglio di Sicurezza nel 2016 sulla lotta allo sfruttamento ed agli abusi sessuali commessi dai Caschi Blu.

Infine, vorrei evidenziare in particolare l'iniziativa che il Governo ha intrapreso insieme alla Svezia con riguardo al rinnovo del regime di sanzioni relativo alla Repubblica Centrafricana, che il Consiglio di Sicurezza ha adottato all'unanimità. Nella risoluzione, abbiamo infatti promosso l'inserimento di un criterio sanzionatorio specificamente dedicato alle violenze sessuali e di genere che permetta di rafforzare soprattutto la protezione di donne e bambini. Si tratta di un'importante precedente che siamo impegnati a replicare in ogni appropriato contesto.

ALLEGATO 7

Interrogazione n. 5-11297 La Marca: Sulla presunta morte per suicidio di un cittadino italiano nella Repubblica Dominicana.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Le vicende dei due connazionali, deceduti nella Repubblica Dominicana lo scorso aprile a distanza di qualche settimana uno dall'altro, sono seguite con attenzione dalla nostra Ambasciata in Repubblica Dominicana, in stretto raccordo con la Farnesina, sin dai primi momenti del ritrovamento dei corpi, con l'obiettivo di fare luce sulle circostanze dei decessi e assicurare la giustizia.

Secondo le informazioni fornite dalla Sede, il primo connazionale, che si trovava da poco nella Repubblica Dominicana, è stato trovato senza vita il 27 aprile scorso a Bavaro (Punta Cana), lungo il bordo di una piscina nel residence «Cocotal», dove alloggiava insieme ad altri cittadini europei.

Informata del decesso dalle Autorità locali, l'Ambasciata italiana si è subito messa in contatto con i familiari del giovane, per prestare loro ogni possibile assistenza, in particolare accompagnandoli nei diversi incontri con le Autorità dominicane competenti e nel disbrigo delle incombenze burocratiche previste dalla legge locale.

Le circostanze del decesso del giovane sono tuttora oggetto di accertamento. Dal momento che il primo verbale della Polizia dominicana faceva riferimento ad un possibile suicidio, la nostra Rappresentanza diplomatica a Santo Domingo è subito intervenuta ottenendo un'immediata formalizzazione della prosecuzione delle indagini al fine di approfondire le cause del decesso.

La collaborazione da parte delle Autorità dominicane è stata finora puntuale e ampie sono state le rassicurazioni sul fatto

che tutte le ipotesi sulle cause della morte sono ancora aperte, escludendo fermamente che le indagini siano circoscritte all'ipotesi di un gesto volontario. A conferma di ciò, la polizia locale ha vietato ad alcuni giovani con cui il nostro connazionale divideva l'alloggio di lasciare il Paese e si è attivata per l'acquisizione di ulteriori elementi utili per chiarire le eventuali responsabilità di terzi.

Nel frattempo, su indicazione della Farnesina, l'Ambasciata ha compiuto un passo formale presso il Ministero degli Affari Esteri dominicano, rappresentando la viva aspettativa del nostro Paese che le indagini siano condotte in modo attento e rigoroso e che vengano al più presto chiarite le circostanze della morte del connazionale.

Al fine di seguire al meglio le attività in corso, la famiglia ha deciso di rivolgersi a un avvocato locale che può domandare al giudice competente sia i risultati dell'autopsia sia eventuali altre informazioni che dovessero essere utili. La Sede ha già preso contatto con il legale designato per concordare eventuali passi diplomatici a sostegno della sua azione e parallelamente ha trasmesso una nota informativa alla Procura della Repubblica di Roma, la quale potrà valutare se avviare un'indagine in Italia.

Il secondo connazionale, pensionato che da tempo risiedeva nella Repubblica Dominicana, è stato trovato senza vita a Boca Chica lo scorso primo aprile. Stando al rapporto realizzato dall'agente di polizia che per primo era giunto sul luogo e

aveva preso atto della scena che si presentava, la morte sarebbe avvenuta per impiccagione.

L'Ambasciata d'Italia in Repubblica Dominicana si è messa subito in contatto con i familiari del connazionale e con l'avvocato da loro incaricato anche per l'espletamento delle procedure di rito per il rimpatrio delle ceneri. Su richiesta dei familiari, la Sede ha sollecitato nei giorni scorsi più volte l'avvocato scelto dalla famiglia, che conosceva personalmente il connazionale da molto tempo, per cercare di accelerare gli adempimenti relativi alla legalizzazione in loco del certificato di morte. Il rimpatrio delle ceneri dovrebbe avvenire nei prossimi giorni.

Al fine di sostenere le richieste della famiglia volte ad accertare le effettive cause del decesso, la Sede si è anche mantenuta in stretto contatto con le Autorità dominicane per monitorare attentamente che l'autopsia fosse eseguita in maniera rigorosa e che le indagini non fossero archiviate frettolosamente. La Sede è intervenuta in più occasioni sulle Autorità locali, esprimendo la viva aspettativa da parte italiana affinché le indagini accertassero oggettivamente e senza pregiudizi la dinamica e le circostanze di quanto accaduto, ed anche con l'avvocato di parte, che ha confermato la completezza dei rilievi svolti.

Anche il caso del secondo connazionale deceduto è stato finora caratterizzato da una puntuale collaborazione da parte delle Autorità dominicane che, oltre ad assicurare lo svolgimento di un esame autoptico

trasparente ed accurato, hanno mantenuto aperte tutte le ipotesi sulle cause della morte del connazionale, sebbene inizialmente il referto di polizia accennasse effettivamente ad un possibile suicidio.

Alla luce di quanto sopra esposto, si conferma, in risposta all'Onorevole interrogante, che il MAECI ha già debitamente incaricato l'Ambasciata di ottenere dalle Autorità dominicane una ricerca più precisa di eventuali responsabilità da perseguire.

Per quanto riguarda il secondo quesito posto dall'On. Interrogante, la Farnesina, attraverso l'Unità di Crisi, assicura un regolare monitoraggio delle condizioni di sicurezza nel Paese, in coordinamento con l'Ambasciata d'Italia e con omologhe strutture europee.

In particolare, attraverso il portale www.viaggiareassicuri.it, mette a disposizione dei cittadini italiani che si trovino o intendano recarsi nel Paese informazioni aggiornate sulla sicurezza, su normative locali rilevanti, ed avvertenze specifiche affinché, attraverso l'adozione di opportune misure di cautela, i connazionali possano mitigare il rischio di restare vittima episodi di criminalità.

L'Unità di Crisi mette inoltre a disposizione dei connazionali il portale « Dove siamo nel mondo », nel quale registrare i dati relativi al proprio viaggio, facilitando il coordinamento e l'assistenza in caso di emergenza, anche attraverso contatti diretti, la diramazione di allerte via email o sms.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	62
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative 3.52, 3.53, 9.029, 14.11 e 14.12 del Governo, 22.230 e 22.231 del Relatore, 22.021, 24.4, 25.43, 25.44, 27.93, 34.014, 37.14, 40.021, 43.039, 46.054, 46.055, 46.056, 49.38, 50.5, 52.027, 52.028, 52.029, 57.31, 57.32, 57.055, 60.068, 60.069, 60.070, 62.35, 64.13 e 64.020 del Governo</i>)	102
ALLEGATO 2 (<i>Relazione tecnica integrativa all'emendamento 50.5 del Governo</i>)	120
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	122
ALLEGATO 4 (<i>Articolo aggiuntivo 6.06 del Governo e relativi subemendamenti</i>)	139
ERRATA CORRIGE	101

SEDE REFERENTE

Giovedì 25 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA, indi del vicepresidente Edoardo FANUCCI, indi del vicepresidente Rocco PALESE. — Intervengono il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando e il sottosegretario all'economia e alle finanze Pier Paolo Barretta.

La seduta comincia alle 11.05.

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

C. 4444 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 maggio 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dopo aver comunicato le sostituzioni, avverte che l'onorevole Crivellari sottoscrive la proposta emendativa Guidesi 51.02; l'onorevole Ginato sottoscrive le proposte emendative Guidesi 51.02 e De Menech 61.5; gli onorevoli Vico e Boccadutri sottoscrivono l'emendamento Fusilli 35.23; l'onorevole Antezza sottoscrive l'emendamento Ginefra 57.26; l'onorevole Bruno Bossio sottoscrive l'emendamento Carloni 27.44; l'onorevole Bernardo sottoscrive gli articoli aggiuntivi Sanga 60.03 e 52.010; l'onorevole Cenni sottoscrive le proposte emendative Gadda 25.010 e Cinzia Maria Fontana 53.8 e 53.9; l'onorevole Paola Bragantini sottoscrive l'emendamento Fregolent 4.22; l'onorevole Gelmini sottoscrive l'articolo aggiuntivo Di Gioia 55.01; l'onorevole Antezza sottoscrive l'emendamento Cominelli 22.214, così come riformulato, approvato nella seduta del 24 maggio scorso; l'onorevole Valiante sottoscrive l'emendamento 18.6, così come riformulato,

approvato nella seduta del 24 maggio scorso. Comunica che l'onorevole Pagano ritira il suo emendamento 2.37; l'onorevole Castricone ritira il suo emendamento 27.30.

Avverte inoltre che sono state presentate le proposte emendative 3.52, 3.53, 9.029, 14.11, 14.12, 22.021, 24.4, 25.43, 25.44, 27.93, 34.014, 37.14, 40.021, 43.039, 46.054, 46.055, 46.056, 49.38, 50.5, 52.027, 52.028, 52.029, 57.31, 57.32, 57.055, 60.068, 60.069, 60.070, 62.35, 64.13 e 64.020 del Governo e 22.230 e 22.231 del relatore (*vedi allegato 1*), che risultano ammissibili. Al riguardo, fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti a tali proposte emendative alle ore 17.30 di oggi.

Fa presente che, con riferimento all'emendamento 50.5 del Governo, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia, ai fini di una più compiuta valutazione di ammissibilità, appare necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo sulla connessione tra la disposizione originaria dell'articolo 50, che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a deliberare e sottoscrivere un aumento del capitale sociale di Invitalia-Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., nella misura massima di 300 milioni di euro nell'anno 2017, rispetto al contenuto della proposta emendativa che, anche mediante l'utilizzo di tali risorse, dispone un finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro della durata di sei mesi al fine di evitare l'interruzione del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana Spa in amministrazione straordinaria. Fa presente infine che tali chiarimenti sono necessari anche con riferimento alla copertura finanziaria prevista.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel depositare una relazione tecnica integrativa alla proposta emendativa in oggetto (*vedi allegato 2*), fornisce chiarimenti sulla connessione tra la disposizione originaria dell'articolo 50 del provvedimento all'esame e l'emendamento 50.5 del Governo. Fa presente, in particolare che, l'articolo

50 del decreto-legge n. 50 del 2017, che l'emendamento sostituisce, prevede che, al fine di favorire le attività di investimento nel settore dei trasporti, funzionali al consolidamento e allo sviluppo dei relativi servizi, anche tramite l'attrazione di investimenti esteri, il Ministero dell'economia e delle finanze sia autorizzato a deliberare e sottoscrivere, anche in più soluzioni, un aumento del capitale sociale di Invitalia-Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa, nella misura massima di 300 milioni di euro nell'anno 2017. Tale articolo costituiva una premessa di quanto il Governo intendeva svolgere per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia. Fa presente quindi che gli accadimenti intercorsi successivamente all'approvazione del decreto-legge n. 50, con l'ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria, hanno comportato la necessità di rivedere le modalità di intervento del Governo, richiedendo l'emanazione di nuove misure urgenti, che sono state definite con il decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55. L'emendamento 50.5 sostituisce pertanto l'articolo 50 del decreto-legge presentato alle Camere con le disposizioni previste dal decreto-legge n. 55 del 2017, opportunamente modificate in relazione agli effetti finanziari prodotti dal complesso dell'emendamento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, alla luce dei chiarimenti testé forniti dal rappresentante del Governo conferma l'ammissibilità dell'emendamento 50.5 del Governo.

Guido GUIDESI (LNA), intervenendo in relazione all'emendamento 49.38 del Governo, che ha ad oggetto il completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, manifesta stupore per il fatto che tale proposta emendativa non sia stata ritirata dal Governo: trattandosi di un'opera che è già stata inaugurata cinque mesi fa, si domanda quale sia la ragione che ha reso necessario un ulteriore intervento governativo. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo di fornire chiarimenti a tal riguardo.

Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che l'emendamento in questione è strettamente connesso al testo del provvedimento in esame. Concorda, tuttavia, con l'onorevole Guidesi sul fatto che nel corso della storia ci sono state sin troppe inaugurazioni dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 23, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Prestigiacomò 23.3. Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Tancredi 23.01 e 23.02.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel concordare con il parere espresso dal relatore, fa presente che gli articoli aggiuntivi accantonati saranno esaminati nel momento in cui la Commissione passerà all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del provvedimento che concernono gli interventi *post* terremoto.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, con riferimento alle proposte di accantonamento che ha testé formulato, e che formulerà anche in riferimento a successivi emendamenti, precisa che le stesse sono finalizzate a svolgere un'unica discussione sugli emendamenti che, sebbene riferiti ad articoli collocati in diverse parti del testo, concernono argomenti strettamente collegati fra loro.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Tancredi 23.01 e 23.02 sono da intendersi accantonati.

Rocco PALESE (Misto-CR) chiede di conoscere la tempistica con la quale il relatore presenterà le proposte emendative o le proposte di riformulazione da lui stesso preannunciate sui temi oggetto degli emendamenti dei quali è stato proposto l'accantonamento.

Francesco BOCCIA, *presidente* fa presente che il relatore presenterà le sue proposte emendative o le proposte di ri-

formulazione al termine dell'esame degli emendamenti contenuti nel fascicolo predisposto per la seduta odierna.

La Commissione respinge l'emendamento Prestigiacomò 23.3.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame dell'unica proposta emendativa riferita all'articolo 24, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Menorello 24.3.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Gianfranco LIBRANDI (CI) ritira l'emendamento 24.3, di cui è cofirmatario.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 25, propone l'accantonamento degli emendamenti Pannarale 25.31, degli identici emendamenti Cariello 25.5, Melilla 25.35 nonché dell'emendamento Marchi 25.2 e degli identici emendamenti Simonetti 25.11, Pastorino 25.33, Russo 25.23, Cirielli 25.37, Cominelli 25.39, De Mita 25.41, e degli identici emendamenti Sottanelli 25.18, Guidesi 25.12, Centemero 25.24, Pastorino 25.34, Melilla 25.36, Cirielli 25.38, Cominelli 25.40 e De Mita 25.42. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Guidesi 25.10; propone l'accantonamento degli emendamenti Frangomeli 25.21 e Malpezzi 25.22. Invita inoltre al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Cariello 25.08, in quanto ridetermina le modalità di definizione dell'applicazione dell'imposta sulle assicurazioni relative alla responsabilità per la circolazione dei veicoli. Invita in fine al ritiro dell'articolo aggiuntivo Castelli 25.09, la cui lettera *b*) risulta assorbita dall'approvazione dell'emendamento Misiani 18.6 sulle sanzioni previste dal codice della strada.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del

relatore. Precisa, inoltre, che tutte le proposte di accantonamento sono funzionali a consentire che la Commissione non delibere negativamente su proposte emendative che concernono, anche solo per un aspetto, la riduzione della contribuzione delle province al consolidamento della finanza pubblica e gli interventi di cui all'articolo 20. Tali emendamenti saranno esaminati nel momento in cui il relatore presenterà una sua proposta emendativa sui temi in discussione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Pannarale 25.31, gli identici emendamenti Cariello 25.5, Melilla 25.35, l'emendamento Marchi 25.2, gli identici emendamenti Simonetti 25.11, Pastorino 25.33, Russo 25.23, Cirielli 25.37, Cominelli 25.39, De Mita 25.41, gli identici emendamenti Sottanelli 25.18, Guidesi 25.12, Centemero 25.24, Pastorino 25.34, Melilla 25.36, Cirielli 25.38, Cominelli 25.40 e De Mita 25.42, gli emendamenti Fragomeli 25.21 e Malpezzi 25.22, sono da intendersi accantonati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Guidesi 25.10 e l'articolo aggiuntivo Cariello 25.08.

Laura CASTELLI (M5S) chiede la votazione per parti separate del suo articolo aggiuntivo 25.09, la cui lettera *b*) risulta assorbita dall'approvazione dell'emendamento Misiani 18.6.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Castelli 25.09 nella parte non assorbita.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Sorial 26.1, Castelli 26.4 e Bernardo 26.12, in quanto ritiene che gli stessi contrastino o comunque derogino a disposizioni contenute nella legge n. 243 del 2012, che, in quanto avente natura rinforzata, non può essere modificata con legge ordinaria.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sorial 26.1, Castelli 26.4 e Bernardo 26.12.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 27 invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Carinelli 27.5, De Lorenzis 27.6, Carinelli 27.4, Gregori 27.46 nonché degli identici emendamenti Gandolfi 27.77, Pastorino 27.59, Bruno Bossio 27.84. Invita altresì al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Rampelli 27.27, Menorello 27.18 e 27.17, Palese 27.19, Carinelli 27.14, De Lorenzis 27.15, Carinelli 27.12, 27.13 e 27.11, Dell'Orco 27.10, De Lorenzis 27.2, Bruno Bossio 27.63. Esprime parere favorevole sull'emendamento Mognato 27.68; invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Laf-franco 27.25, Franco Bordo 27.67, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Carloni 27.41, Gasparini 27.28, Palese 27.23 e Guidesi 27.20. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Liuzzi 27.16, Spessotto 27.8 e 27.7, Cristian Iannuzzi 27.71; esprime parere favorevole sull'emendamento Gandolfi 27.78. Propone l'accantonamento dell'emendamento Covello 27.39, nonché degli identici emendamenti Castricone 27.34 e Covello 27.40, degli emendamenti Ventricelli 27.24, Castricone 27.30, Mannino 27.91 e 27.90, Laforgia 27.64. Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Garofalo 27.22 e Biasotti 27.26, nonché dell'emendamento Carloni 27.44; invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Franco Bordo 27.03 e degli identici articoli aggiuntivi Palese 27.06 e Guidesi 27.08.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Covello 27.39, gli identici emendamenti Castricone 27.34 e Covello 27.40, gli emendamenti Ventricelli 27.24, Castricone 27.30, Mannino 27.91 e 27.90, Laforgia 27.64, gli identici emendamenti Garofalo 27.22 e Biasotti 27.26, nonché l'emendamento Carloni 27.44, sono da intendersi accantonati.

Paola CARINELLI (M5S) chiede le motivazioni per le quali il relatore ed il Governo hanno formulato un invito al ritiro dell'emendamento a sua prima firma 27.5 con il quale si richiede di spostare fondi dal finanziamento della linea ferroviaria Torino-Lione a favore del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale, la cui dotazione è stata ulteriormente ridotta dal decreto-legge all'esame. Ritiene che occorra invece accordare priorità alle linee di trasporto pubblico locale, che, in alcuni comuni e in alcune province rischiano a breve di dover essere ridotte a causa del taglio operato alla dotazione del citato fondo. Alla luce di tale contesto, non comprende le ragioni per le quali il Governo non accetti la riduzione di un miliardo di euro delle risorse destinate al finanziamento di un'opera, quale la linea Torino-Lione, della quale non si conoscono nemmeno i tempi di realizzazione.

Il Viceministro Enrico MORANDO sottolinea che la Torino-Lione è un'opera alla quale il Governo attribuisce carattere prioritario, che le risorse ad essa destinate sono di parte capitale, essendo finalizzate a realizzare un'infrastruttura, mentre il Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale presenta per una parte significativa risorse di parte corrente; pertanto lo spostamento di risorse a cui mira l'emendamento Carinelli comporterebbe una dequalificazione evidente della spesa. Aggiunge infine che il finanziamento della infrastruttura Torino-Lione fa seguito ad un impegno assunto dallo Stato italiano con un accordo internazionale che deve essere onorato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Carinelli 27.5,

De Lorenzis 27.6, Carinelli 27.4, Gregori 27.46.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Gandolfi 27.77 e Bruno Bossio 27.84 sono stati ritirati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Pastorino 27.59 e Rampelli 27.27.

Gianfranco LIBRANDI (CI) ritira gli emendamenti 27.18 e 27.17, dei quali è cofirmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Palese 27.19, Carinelli 27.14, De Lorenzis 27.15, Carinelli 27.12, Carinelli 27.13 e Carinelli 27.11.

Paola CARINELLI (M5S), nell'illustrare in qualità di cofirmataria l'emendamento Dell'Orco 27.10, relativo all'accesso gratuito dei disoccupati ai servizi di trasporto pubblico locale, chiede al relatore e al Governo una ulteriore riflessione, sottolineando che la Commissione trasporti ha approvato all'unanimità una risoluzione sui medesimi contenuti.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, fa presente che il parere contrario è motivato dal fatto che l'emendamento interviene sulle modalità di ripartizione del Fondo destinato al finanziamento del trasporto pubblico locale, modificando pertanto i criteri che sono stati oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata.

Il Viceministro Enrico MORANDO, pur condividendo le motivazioni sottostanti all'emendamento, evidenzia che la proposta in esso contenuta rappresenta un'alternativa a quella sulla quale si è raggiunta un'intesa in sede di Conferenza unificata e ribadisce pertanto il parere contrario.

Paola CARINELLI (M5S) si dichiara disponibile ad accogliere una eventuale riformulazione.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, ritiene che il contenuto dell'emendamento possa confluire in un ordine del giorno, che fornisca al Governo elementi di indirizzo ai fini della prossima intesa in Conferenza unificata.

Laura CASTELLI (M5S) ritiene opportuno che il Governo e la maggioranza forniscano un orientamento unitario riguardo alla prevalenza tra gli orientamenti raggiunti in Conferenza unificata e le deliberazioni del Parlamento, dal momento che si sceglie che prevalgano gli uni o le altre senza un criterio oggettivo e riconoscibile.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, ricorda che una recente sentenza della Corte costituzionale ha chiarito la necessità dell'intesa con la Conferenza unificata in caso di materie oggetto di legislazione concorrente. Non ritiene in ogni caso che questa possa essere la sede adeguata per la definizione dei rapporti tra le due istituzioni.

La Commissione respinge l'emendamento Dell'Orco 27.10.

Paola CARINELLI (M5S), intervenendo sull'emendamento De Lorenzis 27.2, di cui è cofirmataria, nel ricordare che la maggioranza di aziende che offrono servizi di trasporto pubblico locale sono municipalizzate, sottolinea che l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale con gare ad evidenza pubblica potrebbe penalizzare il servizio di trasporto sulle linee meno redditizie, dal momento che le aziende private si concentrerebbero su quelle che assegnano maggiori profitti.

Il Viceministro Enrico MORANDO ritiene opportuno mantenere il meccanismo premiale previsto dalla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 27, ribadendo quindi la contrarietà sull'emendamento De Lorenzis 27.2.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, osserva che le gare per i servizi di trasporto pubblico locale hanno come oggetto bacini

complessivi e che quindi non sarebbe consentita la separazione tra le linee più redditizie e le altre.

La Commissione respinge l'emendamento De Lorenzis 27.2.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), intervenendo sul suo emendamento 27.63, che ha ad oggetto una questione ampiamente discussa presso la Commissione trasporti, osserva che l'assenza di percentuali definite di riduzione di quote del Fondo per il trasporto pubblico locale destinate alle regioni non permetterebbe loro di disporre di un quadro di risorse certo e pertanto di procedere all'affidamento del servizio pubblico locale attraverso procedure ad evidenza pubblica.

Il Viceministro Enrico MORANDO giudica opportuno che venga mantenuto il meccanismo sanzionatorio nella misura prevista dal decreto-legge.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) ritira il proprio emendamento 27.63.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Mognato 27.68 (*vedi allegato 3*) e respinge gli emendamenti Laffranco 27.25 e Franco Bordo 27.67.

Cosimo LATRONICO (Misto-CR) sottoscrive l'emendamento Palese 27.23.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Carloni 27.41, Gasparini 27.28, Palese 27.23 e Guidesi 27.20 (*vedi allegato 3*), respinge gli emendamenti Liuzzi 27.16, Spessotto 27.8 e 27.7 e Cristian Iannuzzi 27.71. Approva l'emendamento Gandolfi 27.78 (*vedi allegato 3*). Respinge, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Mannino 27.91 e 27.90, Laforgia 27.64 e l'articolo aggiuntivo Franco Bordo 27.03.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 28 propone l'accanto-

namento degli emendamenti Colonnese 28.1 e Lenzi 28.3 in quanto riferiti al Fondo per le politiche sociali.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta del relatore di accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 28.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Colonnese 28.1 e Lenzi 28.3 sono accantonati.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 29 invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Silvia Giordano 29.1, Loreface 29.3 e Mantero 29.6, esprimendo altrimenti parere contrario. Propone quindi l'accantonamento dell'emendamento Gelli 29.9.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Gelli 29.9 è accantonato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Silvia Giordano 29.1, Loreface 29.3 e Mantero 29.6.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 30 esprime parere favorevole sugli emendamenti Miotto 30.18 e Silvia Giordano 30.1. Invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Monchiero 30.16, Rondini 30.17 e Latronico 30.21, esprimendo altrimenti parere contrario. Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Carnevali 30.04 e Mucci 30.011.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Carnevali 30.04 e Mucci 30.011 sono accantonati.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Miotto 30.18 e Silvia Giordano 30.1 (*vedi allegato 3*).

Gianfranco LIBRANDI (CI), in qualità di cofirmatario, ritira l'emendamento Monchiero 30.16.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Rondini 30.17 e Latronico 30.21.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame dell'unica proposta emendativa riferita all'articolo 31 invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Guidesi 31.1, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Guidesi 31.1.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 33 propone l'accantonamento dell'emendamento De Menech 33.5. Invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Palese 33.2 e Guidesi 33.3, altrimenti esprimendo parere contrario. Propone l'accantonamento dell'emendamento Rubinato 33.1. Esprime, quindi, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Fanucci 33.02.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti De Menech 33.5 e Rubinato 33.1 sono accantonati.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Palese 33.2 e Guidesi 33.3.

Approva quindi l'articolo aggiuntivo Fannucci 33.02 (vedi allegato 3).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, propone l'accantonamento delle proposte emendative riferite all'articolo 34, ovvero dell'emendamento Grillo 34.2 nonché degli articoli aggiuntivi Fossati 34.07 e Brignone 34.013.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con al proposta del relatore di accantonamento delle proposte emendative riferite all'articolo 34.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 35 invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Guidesi 35.14, degli identici emendamenti Fusilli 35.23 e Melilla 35.30, nonché degli identici emendamenti Sottanelli 35.20 e Castricone 35.10, esprimendo altrimenti parere contrario. Propone l'accantonamento degli emendamenti Tancredi 35.9 e Sottanelli 35.18. Esprime parere favorevole sull'emendamento Rubinato 35.4. Propone l'accantonamento degli emendamenti Melilli 35.22 e Palese 35.3.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Tancredi 35.9, Sottanelli 35.18, Melilli 35.22 e Palese 35.3 sono accantonati.

La Commissione respinge l'emendamento Guidesi 35.14.

Gianni MELILLA (MDP), nel ringraziare i colleghi che hanno voluto condividere i contenuti del suo emendamento 35.30, che illustra, chiede al Governo e al relatore una ulteriore riflessione al riguardo. Sottolinea la preoccupazione manifestata dai lavoratori di una della società di riscossione fiscale nata per effetto dello scorporo da Equitalia, dal momento che non sono previste garanzie riguardo al

mantenimento dei loro livelli occupazionali.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) nel sottoscrivere l'emendamento Melilla 35.30, condividendone le ragioni, sottolinea che la disposizione su cui interviene l'emendamento genera una pesante iniquità a carico dei lavoratori delle società nate per effetto dello scorporo da Equitalia. Invita pertanto il relatore ad intervenire al fine di dare una risposta efficace al settore, che garantisca i lavoratori delle imprese di riscossione diverse da Equitalia, scorporate non per propria volontà bensì per effetto di una legge dello Stato.

Paolo TANCREDI (AP-CpE-NCD) chiede al relatore e al Governo di accantonare gli identici emendamenti Melilla 35.30 e Fusilli 35.23 e gli eventuali altri emendamenti relativi al medesimo tema, che a suo giudizio va affrontato in modo unitario e organico. Ritiene inaccettabile che i lavoratori delle aziende private che effettuano il servizio di riscossione al pari di Equitalia si trovino in una situazione giuridica diversa da quella dei lavoratori impiegati presso Equitalia e ritiene quindi opportuno che si affronti tale questione nella modalità indicata negli emendamenti in esame ovvero permettendo alle società scorporate di procedere al servizio con affidamenti diretti.

Carlo SIBILIA (M5S), nell'esprimere il suo sostegno nei confronti della problematica portata avanti dall'emendamento Melilla 35.30, fa presente che il problema è stato già affrontato in occasione della conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193. Sottolineando che l'emendamento in questione tenta di risolvere il problema, invita il Governo ad affrontare seriamente il tema della riscossione.

Ludovico VICO (PD), nel sottoscrivere l'emendamento Melilla 35.30, conferma che, in sede di conversione del « decreto fiscale », la questione fu discussa, anche in occasione dei vari incontri tenuti con il Ministero dell'economia e delle finanze,

dove fu assicurato che la problematica sarebbe stata affrontata, anche se, per ragioni obiettive, questo non è stato possibile. Nel sottolineare che l'emendamento si ispira al lavoro svolto negli ultimi mesi, anche da parte dei sindacati, chiede l'accantonamento dello stesso in modo tale da procedere ad un approfondimento complessivo della questione.

Fabio MELILLI (PD) fa presente che nel suo emendamento 35.22, che risulta accantonato, per mero errore materiale non è stato riportata la parola «esclusivamente», con riferimento all'affidamento delle attività di supporto all'accertamento e alla riscossione previsto dalla medesima proposta emendativa, che va quindi letta nel senso che tali attività «possono essere affidate esclusivamente» ai soggetti ivi indicati. Pertanto per tale parte il contenuto della sua proposta emendativa è analogo a quello dell'emendamento Palese 35.3, anch'esso accantonato.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel far presente che gli emendamenti Melilla 35.30 e l'identico Fusilli 35.23, Sottanelli 35.20 e l'identico Castricone 35.10, Tancredi 35.9 e Sottanelli 35.18 affrontano la stessa problematica, pur proponendo una soluzione differente, suggerisce di accantonarli tutti per procedere ad una valutazione complessiva.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, concorda con la proposta del rappresentante del Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte quindi che sono da intendersi accantonati anche gli identici emendamenti Melilla 35.30 e Fusilli 35.23, nonché gli identici emendamenti Sottanelli 35.20 e Castricone 35.10.

La Commissione approva l'emendamento Rubinato 35.4 (*vedi allegato 3*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 36, formula un invito al

ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli emendamenti Carfagna 36.16, 36.17 e 36.15, mentre propone di accantonare l'emendamento Michele Bordo 36.33 ed esprime parere favorevole sugli identici emendamenti D'Incà 36.1, Misiani 36.2, Sottanelli 36.14, Centemero 36.18, Pastorino 36.22, Melilla 36.26, Cirielli 36.28, Cominelli 36.31, De Mita 36.34 e Pastorelli 36.36. Formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli identici emendamenti Misiani 36.3, Senaldi 36.8, Palese 36.10, Sottanelli 36.13, Russo 36.19, Pastorino 36.23, Melilla 36.27, Cirielli 36.29, Cominelli 36.30, De Mita 36.35 e Pastorelli 36.37, mentre propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Boccadutri 36.01. Formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'articolo aggiuntivo Carfagna 36.07, mentre propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Castelli 36.015.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), nel far presente che gli emendamenti Carfagna 36.16 e 36.17 e l'articolo aggiuntivo Carfagna 36.07 pongono all'attenzione del Governo una questione già nota al Ministero dell'economia e delle finanze circa la condizione in cui versano le amministrazioni locali in predissesto, sottolinea che il regime di predissesto ha creato delle problematiche legate al tema del rientro e dell'equilibrio di bilancio generando effetti negativi nelle prestazioni degli enti locali concernenti i servizi sociali, i servizi alla persona e i diritti soggettivi, compresi in tali comuni a causa del percorso di risanamento dei conti. Premettendo che sono intervenute diverse norme che hanno generato effetti perversi e che si sono sovrapposti ai problemi legati alla congiuntura economica, soprattutto per le fasce più deboli della popolazione, ricorda che nell'ultima legge di bilancio il Governo è intervenuto con uno specifico fondo. Pur comprendendo il parere contrario, legato a una questione di copertura, invita il Go-

verno ad una riflessione volta a verificare l'esistenza di uno strumento in grado almeno di determinare una minore compressione dei diritti per queste amministrazioni, mostrandosi anche favorevole ad un emendamento del relatore che tenga parzialmente presenti tali emendamenti per ridurre i vincoli ed evitare di dover intervenire successivamente con misure straordinarie che hanno anche costi più elevati.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, nel ribadire che tali proposte emendative presentano problematiche legate alla copertura finanziaria, sottolinea che il tema è rilevante e che accoglie l'invito all'accantonamento per una riflessione in questa sede o successivamente.

Fabio MELILLI (PD), nel premettere di comprendere le problematiche segnalate dall'onorevole Alberto Giorgetti, tuttavia invita il Governo a non creare sperequazioni fra enti locali che hanno aderito ai piani di rientro decennali e quelli che aderirebbero ora a piani di rientro di durata trentennale.

Il Viceministro Enrico MORANDO, ricordando che una recente sentenza della Corte costituzionale ha sottolineato che, a fronte di piani di rientro decennali, l'allungamento a trenta anni del periodo determinerebbe anche nella realtà sociale dei comuni discriminazioni per le future generazioni, fa presente che la riflessione è animata dalla necessità di tener conto di tali elementi e di procedere con equità nei confronti degli altri comuni e delle future generazioni.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, propone di accantonare l'emendamento Carfagna 36.16.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, l'emendamento Carfagna 36.16 è accantonato.

La Commissione respinge l'emendamento Carfagna 36.17.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, l'emendamento Michele Bordo 36.33 è accantonato.

La Commissione approva gli identici emendamenti D'Incà 36.1, Misiani 36.2, Sottanelli 36.14, Centemero 36.18, Pastorino 36.22, Melilla 36.26, Cirielli 36.28, Cominelli 36.31, De Mita 36.34 e Pastorelli 36.36 (*vedi allegato 3*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Misiani 36.3, Senaldi 36.8 e Cominelli 36.30 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Palese 36.10, Sottanelli 36.13, Russo 36.19, Pastorino 36.23, Melilla 36.27, Cirielli 36.29, De Mita 36.35 e Pastorelli 36.37.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, l'articolo aggiuntivo Boccadutri 36.01 è accantonato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Carfagna 36.07.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, l'articolo aggiuntivo Castelli 36.015 è accantonato.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 37, formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli identici emendamenti Pastorino 37.11, Alberto Giorgetti 37.10, Guidesi 37.9, Palese 37.6 e Cariello 37.2, nonché sugli emendamenti Guidesi 37.8 e 37.7. Formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli identici articoli aggiuntivi Rubinato 37.030, Alberto Giorgetti 37.013, Palese 37.022 e Pastorino 37.03, sugli identici articoli aggiuntivi Alberto Giorgetti 37.010, De Menech 37.026 e Palese 37.019, sugli identici articoli aggiuntivi Palese 37.021 e Alberto Giorgetti 37.06 e sugli articoli aggiuntivi Cariello 37.027 e 37.028, mentre propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Cariello

37.031. Formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli identici articoli aggiuntivi Giulietti 37.024, Palese 37.020, Guidesi 37.015 e Alberto Giorgetti 37.05 e sugli identici articoli aggiuntivi Pastorino 37.04, Alberto Giorgetti 37.09, Palese 37.018 e Giulietti 37.025.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco CARIELLO (M5S), nel far presente che l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 37.031, volto a intervenire sulla rinegoziazione degli strumenti finanziari, in realtà è differente dall'articolo aggiuntivo a sua prima firma 37.028, in tema di rinegoziazione dei mutui, chiede di accantonare l'articolo aggiuntivo 37.028 e procedere con la votazione dell'articolo aggiuntivo 37.031.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, nell'accogliere la proposta dell'onorevole Cariello, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Cariello 37.028 e formula un invito al ritiro sull'articolo aggiuntivo Cariello 37.031.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, l'articolo aggiuntivo Cariello 37.028 è accantonato.

Rocco PALESE (Misto-CR) fa presente che sarebbe importante che il Governo, in merito alla rinegoziazione dei mutui, ponga un'attenzione particolare nei confronti dei comuni e delle regioni che hanno bisogno del cofinanziamento attraverso i fondi strutturali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Pastorino 37.11, Alberto Giorgetti 37.10, Guidesi 37.9, Palese 37.6 e Cariello 37.2, nonché gli emendamenti Guidesi 37.8 e 37.7.

Simonetta RUBINATO (PD) ritira il suo articolo aggiuntivo 37.030.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo De Menech 37.026 è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici articoli aggiuntivi Alberto Giorgetti 37.013, Palese 37.022 e Pastorino 37.03, gli identici articoli aggiuntivi Alberto Giorgetti 37.010, Guidesi 37.014 e Palese 37.019, nonché gli identici articoli aggiuntivi Palese 37.021 e Alberto Giorgetti 37.06.

Francesco CARIELLO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 37.027, fa presente che lo stesso rivela un dato segnalato anche dalla Corte dei conti che consentirebbe ai comuni di rivedere e accertare i residui attivi e passivi e invita il Governo a offrire questa possibilità a tutti gli enti locali, o almeno a quelli che non lo hanno fatto in occasione del riaccertamento straordinario del 2015. Nel premettere che si tratta di una delle proposte emendative segnalate dall'ANCI, chiede l'opinione del Governo al riguardo.

Il Viceministro Enrico MORANDO, pur non avendo particolari obiezioni rispetto ad un eventuale accantonamento dell'articolo aggiuntivo Cariello 37.027, evidenzia tuttavia che tale proposta emendativa presenta diversi criticità, in quanto elimina la distinzione tra enti sperimentatori e non, reca profili di dubbia costituzionalità poiché rende ordinaria una possibilità sinora concessa in via straordinaria in uno strumento di carattere ordinario e comporta altresì una nuova deliberazione sui precedenti rendiconti.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, concorda con il Viceministro Morando in merito al fatto che un eventuale accantonamento dell'articolo aggiuntivo Cariello 37.027 assai difficilmente potrebbe comunque condurre ad una positiva riformulazione dello stesso.

Francesco CARIELLO (M5S), nel prendere atto di quanto affermato dal relatore e dal Viceministro Morando, osserva tuttavia come il problema sollevato dall'articolo aggiuntivo Cariello 37.027 permanga nella sua interezza, con specifico riferimento a quei comuni che non hanno potuto effettuare il riaccertamento straordinario dei residui.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Cariello 37.027.

Francesco CARIELLO (M5S) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 37.031, che affronta il rilevante tema della rinegoziazione di strumenti finanziari derivati sottoscritti dagli enti locali, previa verifica della sussistenza di cause di nullità e illegittimità dei contratti medesimi.

Laura CASTELLI (M5S) rileva che le modifiche intervenute nella disciplina contabile degli enti locali, con particolare riferimento al passaggio dal bilancio di competenza a quello di cassa, ha determinato significative difficoltà nella gestione dei bilanci medesimi da parte degli enti locali. Trattandosi di una questione già all'attenzione da diverso tempo, ritiene che il Governo abbia il dovere di individuare una specifica soluzione a tale problematica, che investe peraltro anche profili di carattere tecnico-contabile.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, osserva come l'attuale formulazione dell'articolo aggiuntivo 37.031 non risulta sostenibile dal punto di vista tecnico e giuridico, stante l'assenza di coordinamento rispetto alla presenza o meno di sentenze intervenute in materia ovvero all'instaurarsi di eventuali contenziosi in sede giudiziaria.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel concordare con le valutazioni testé espresse dal relatore, fa presente che il contenuto dell'articolo aggiuntivo Cariello 37.031 è stato adeguatamente approfondito dal Governo ma non risulta chiaro come dovrebbe concretamente funzionare

la procedura ivi prevista, soprattutto in rapporto alla possibilità che sia lo stesso ente locale sottoscrittore a riconoscere la nullità del contratto relativo agli strumenti finanziari derivati, con conseguenti criticità in punto di coordinamento anche rispetto ad eventuali azioni intraprese in sede giudiziaria.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che il divieto di utilizzo degli strumenti della finanza derivata per tutte le pubbliche amministrazioni è stato introdotto, dietro sollecitazione della allora opposizione parlamentare, oramai da circa 8 anni e dunque a suo giudizio i casi interessati dall'articolo aggiuntivo Cariello 37.031 sono da intendersi residuali. Per tali ragioni invita pertanto il deputato Cariello a ritirare l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 37.031, anche al fine di individuare in una successiva sede le soluzioni più appropriate ai singoli casi che dovessero risultare effettivamente coinvolti dalla problematica in questione.

Francesco CARIELLO (M5S) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 37.031, riservandosi di presentare in materia un ordine del giorno nel corso dell'esame in Assemblea con il quale impegnare il Governo alla individuazione delle soluzioni più indicate rispetto alle singole fattispecie.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che le proposte emendative riferite all'articolo 38, secondo l'indicazione del relatore e del rappresentante del Governo, sono da intendersi al momento accantonate per essere esaminate in una fase successiva.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 39 formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli identici emendamenti Catalano 39.1, Palese 39.5, Guidesi 39.11, Carloni 39.20 e Gregori 39.22, sugli identici emendamenti Melilli 39.17 e Russo 39.18, sugli identici emendamenti Misiani 39.6,

Palese 39.7, Senaldi 39.9, Sottanelli 39.10, Russo 39.19, Melilla 39.23, Cirielli 39.24, Cominelli 39.25, De Mita 39.26, Pastorelli 39.27 e Simonetti 39.28, nonché sugli identici emendamenti Guidesi 39.12, Palese 39.3 e Gregori 39.21. Propone infine di accantonare l'articolo aggiuntivo Cariello 39.05, in vista di una proposta di riformulazione ancora in via di predisposizione.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Cariello 39.05 è accantonato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Catalano 39.1, Palese 39.5, Guidesi 39.11, Carloni 39.20 e Gregori 39.22.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Melilli 39.17 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Russo 39.18.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Misiani 39.6, Senaldi 39.9 e Cominelli 39.25 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Palese 39.7, Sottanelli 39.10, Russo 39.19, Melilla 39.23, Cirielli 39.24, De Mita 39.26, Pastorelli 39.27 e Simonetti 39.28 nonché gli identici emendamenti Guidesi 39.12, Palese 39.3 e Gregori 39.21.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 40, ne propone l'integrale accantonamento in quanto è in corso di definizione una proposta di riformulazione, da coordinare anche con le proposte emendative già accantonate riferite all'articolo 26, che ne dovrebbe assorbire

i rispettivi contenuti, ad accezione dell'articolo aggiuntivo Giulietti 40.018 sul quale formula un invito al ritiro.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che le proposte emendative all'articolo 40 sono accantonate, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Giulietti 40.018. Prende atto quindi che tale articolo aggiuntivo è stato ritirato dal presentatore.

Il Viceministro Enrico MORANDO chiede, qualora la Commissione acconsenta, di differire momentaneamente l'esame delle proposte emendative riferite agli articoli da 41 a 46, che riguardano il Titolo III del provvedimento recante interventi in favore delle zone terremotate.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, prende atto della richiesta avanzata dal Viceministro Morando, sulla quale concordano anche il relatore e la Commissione.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 47, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli identici emendamenti Guidesi 47.9, Palese 47.24, Crimì 47.25, Cristian Iannuzzi 47.36 e Bruno Bossio 47.44, sugli identici emendamenti Guidesi 47.10, Crimì 47.27 e Bruno Bossio 47.45, nonché sugli emendamenti Laffranco 47.14 e Cristian Iannuzzi 47.37. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Guidesi 47.11, Bruno Bossio 47.46, Crimì 47.26 e Cristian Iannuzzi 47.38, a condizione che vengano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Fa presente che tale riformulazione, che è volta a prevedere per taluni casi specifici la previa intesa con la singola regione interessata, consentirebbe sostanzialmente di ritenere peraltro assorbito il contenuto degli emendamenti sui quali ha in precedenza formulato un invito al ritiro. Formula un invito

al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Franco Bordo 47.33, Mognato 47.34 e Guidesi 47.12, esprime parere favorevole sull'emendamento Carloni 47.30, propone di accantonare l'emendamento Palese 47.8, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Riccardo Gallo 47.48 e sugli identici Marcon 47.31 e De Lorenzis 47.5 ed esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Garofalo 47.16 e Biasotti 47.13. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Menorello 47.4, mentre propone di accantonare gli emendamenti Paola Bragantini 47.43, Gandolfi 47.41 e 47.32, Oliaro 47.3, gli identici Catalano 47.1, Garofalo 47.19 e Gandolfi 47.39, gli identici Biasotti 47.15, Garofalo 47.18 e Carloni 47.29 nonché gli identici Catalano 47.2 e Gandolfi 47.40, in vista di una riformulazione dei testi. Esprime parere favorevole sull'emendamento Carloni 47.28 e formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Franco Bordo 47.35 e sull'articolo aggiuntivo Marcon 47.01.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Palese 47.8, Paola Bragantini 47.43, Gandolfi 47.41 e 47.32, Oliaro 47.3, gli identici Catalano 47.1, Garofalo 47.19 e Gandolfi 47.39, gli identici Biasotti 47.15, Garofalo 47.18 e Carloni 47.29 nonché gli identici Catalano 47.2 e Gandolfi 47.40 sono accantonati. Avverte quindi che gli identici emendamenti Crimi 47.25 e Bruno Bossio 47.44 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Guidesi 47.9, Palese 47.24 e Cristian Iannuzzi 47.36.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Crimi 47.27

e Bruno Bossio 47.45 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Guidesi 47.10, Laffranco 47.14 e Cristian Iannuzzi 47.37, approva, previa accettazione della riformulazione proposta da parte dei rispettivi presentatori, gli identici emendamenti Guidesi 47.11, Bruno Bossio 47.46, Crimi 47.26 e Cristian Iannuzzi 47.38, così come riformulati (*vedi allegato 3*), e respinge l'emendamento Franco Bordo 47.33.

Gianni MELILLA (MDP) illustra le finalità dell'emendamento Mognato 47.34, di cui è cofirmatario, che richiede al Governo la presentazione annuale alle Camere di una relazione sullo stato di attuazione del progetto « Grandi Stazioni », i cui costi di realizzazione risultano assai elevati.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, si rimette alle valutazioni del Governo, posto che il soggetto chiamato in causa dall'emendamento Mognato 47.34 è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Viceministro Enrico MORANDO, pur non avendo particolari obiezioni al riguardo, fa tuttavia presente che il monitoraggio relativo al progetto Grandi Stazioni viene condotto automaticamente attraverso il « Sistema informativo legge opere strategiche » (Silos), liberamente consultabile dai cittadini sul sito internet della Camera dei deputati, laddove la predisposizione di una apposita relazione potrebbe comunque richiederebbe l'utilizzo di risorse aggiuntive.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Mognato 47.34 e Guidesi 47.12.

Rocco PALESE (Misto-CR) dichiara di sottoscrivere, insieme al collega Latronico, l'emendamento Carloni 47.30.

La Commissione approva l'emendamento Carloni 47.30 (*vedi allegato 3*).

Rocco PALESE (Misto-CR), intervenendo sull'emendamento 47.8 a sua firma, che è stato accantonato, invita il relatore ed il Governo a porre la massima attenzione alla delicata questione ad esso sottesa.

Il Viceministro Enrico MORANDO sottolinea che alla base della richiesta dell'accantonamento dell'emendamento Palese 47.8 vi è la necessità di svolgere un approfondimento al fine di risolvere un problema tecnico-giuridico legato alla sua formulazione e alla necessità di evitare che l'operazione di trasferimento, alla quale l'emendamento fa riferimento, non avvenendo a condizioni di mercato, possa configurarsi come un aiuto di Stato, con le connesse problematiche a tutti note.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Riccardo Gallo 47.48, nonché gli identici emendamenti Marcon 47.31 e De Lorenzis 47.5. La Commissione approva gli identici emendamenti Garofalo 47.16 e Biasotti 47.13 (*vedi allegato 3*).

Gianfranco LIBRANDI (CI) ritira l'emendamento Menorello 47.4, di cui è cofirmatario.

Rocco PALESE (Misto-CR) dichiara di sottoscrivere, insieme al collega Latronico, l'emendamento Garofalo 47.17.

La Commissione approva gli identici emendamenti Garofalo 47.17 e Carloni 47.28 (*vedi allegato 3*) e, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Franco Bordo 47.35 e l'articolo aggiuntivo Marcon 47.01.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 48, propone l'accantonamento degli identici emendamenti Guidesi 48.7, Palese 48.8 e Alfreider 48.26. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Palese 48.6; esprime parere favorevole sugli emendamenti Causi 48.12 e Bruno Bossio

48.27. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Causin 48.11 e Carinelli 48.4 e propone l'accantonamento degli identici emendamenti Gandolfi 48.22 e Paola Bragantini 48.25.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, ricorda che l'articolo aggiuntivo Marchi 48.05 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento Marroni 1.25. Avverte altresì che gli identici emendamenti Guidesi 48.7, Palese 48.8 e Alfreider 48.26, nonché gli identici emendamenti Gandolfi 48.22 e Paola Bragantini 48.25 sono da intendersi accantonati.

La Commissione respinge l'emendamento Palese 48.6, approva gli emendamenti Causi 48.12 e Bruno Bossio 48.27 (*vedi allegato 3*) e respinge l'emendamento Causin 48.11.

Paola CARINELLI (M5S), nell'illustrare le motivazioni sottese all'emendamento 48.4, a sua prima firma, sottolinea l'importanza di limitare il ricorso al personale esterno alle aziende dei trasporti per l'espletamento dei servizi di controllo solo all'ipotesi in cui la loro dotazione organica non sia sufficiente.

Il Viceministro Enrico MORANDO conferma il proprio parere contrario sull'emendamento Carinelli 48.4.

La Commissione respinge l'emendamento Carinelli 48.4.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 49, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici emendamenti Carinelli 49.2, Menorello 49.5 e Paglia 49.25, nonché dell'emendamento Guidesi 49.6. Propone l'accantonamento dell'emendamento Carloni 49.19; invita al ritiro, altrimenti espri-

mendo parere contrario, degli identici emendamenti Galati 49.11, Mariani 49.23 e Ciraci 49.35; esprime parere favorevole sull'emendamento Carinelli 49.1. Invita quindi al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici emendamenti Mariani 49.24, Galati 49.12 e Ciraci 49.30, nonché degli identici emendamenti Mariani 49.20, Ciraci 49.31 e Galati 49.13.

Propone l'accantonamento dell'emendamento Pisicchio 49.29; invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici emendamenti Mariani 49.21, Ciraci 49.32 e Galati 49.14. Propone inoltre l'accantonamento dell'emendamento Guidesi 49.7 e Schullian 49.37; invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici emendamenti Galati 49.15, Mariani 49.22 e Ciraci 49.33 e propone infine l'accantonamento degli identici emendamenti Oliverio 49.26, Galati 49.16 e Ciraci 49.34.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Gianfranco LIBRANDI (CI) ritira l'emendamento Menorello 49.5, di cui è cofirmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Carinelli 49.2 e Paglia 49.25, nonché l'emendamento Guidesi 49.6.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, avverte che l'emendamento Carloni 49.19 è da intendersi accantonato.

Maino MARCHI (PD) ritira l'emendamento Mariani 49.23.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Galati 49.11 e Ciraci 49.35 e approva l'emendamento Carinelli 49.1 (*vedi allegato 3*).

Maino MARCHI (PD) ritira l'emendamento Mariani 49.24.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Galati 49.12 e Ciraci 49.30.

Maino MARCHI (PD) ritira l'emendamento Mariani 49.20.

Cosimo LATRONICO (Misto-CR) ritira l'emendamento Ciraci 49.31, di cui è cofirmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Galati 49.13.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, avverte che l'emendamento Pisicchio 49.29 è da intendersi accantonato.

Maino MARCHI (PD) ritira l'emendamento Mariani 49.21.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ciraci 49.32 e Galati 49.14.

Maino MARCHI (PD) ritira l'emendamento Mariani 49.22.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Galati 49.15 e Ciraci 49.33.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Oliverio 49.26, Galati 49.16 e Ciraci 49.34 devono intendersi accantonati.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 50, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici emendamenti Carinelli 50.1 e Guidesi 50.2 e degli articoli aggiuntivi Guidesi 50.04 e 50.05.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Carinelli 50.1.

Barbara SALTAMARTINI (LNA), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Guidesi 50.04, osserva polemicamente come il Governo nel formulare un invito al ritiro di tale proposta emendativa dimostri di privilegiare la realizzazione di alcune

specifiche infrastrutture a scapito di altre, tra le quali vi è il completamento della superstrada Pedemontana veneta.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Guidesi 50.04 e 50.5.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame dell'unica proposta emendativa riferita all'articolo 51, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Guidesi 51.02. A tal riguardo, precisa che, pur trattando temi all'attenzione del Governo, ed in parte condivisibili, l'articolo aggiuntivo in esame non risulta in linea con la scelta politica di concentrare le risorse più significative per sostenere le attività delle province.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Guidesi 51.02.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 52, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Palese 52.5, Librandi 52.4, Galati 52.9, De Lorenzis 52.2, Mucci 52.3 e Mannino 52.11. Invita altresì al ritiro dell'articolo aggiuntivo Airaudo 52.07.

Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Lupi 52.012, 52.013 e 52.014, che concernono il lavoro occasionale e che saranno esaminati in occasione dell'esame di successivi articoli del provvedimento. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Catalano 52.026 e propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Gadda 52.010.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Laura CASTELLI (M5S) chiede al rappresentante del Governo se sia sua intenzione presentare una proposta emendativa che abbia ad oggetto i cosiddetti voucher.

Il Viceministro Enrico MORANDO chiarisce che, alla luce delle diverse proposte emendative presentate da molti gruppi parlamentari, il Governo non ritiene di dover assumere una sua propria iniziativa. Sulla questione politicamente rilevante esprimerà la propria valutazione in sede di espressione dei pareri sugli emendamenti presentati.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, ribadisce che l'accantonamento degli articoli aggiuntivi aventi ad oggetto la questione dei *voucher* risponde all'esigenza di svolgere una discussione unitaria sul complesso delle proposte emendative afferenti al medesimo argomento.

Barbara SALTAMARTINI (LNA), dopo aver preso atto che il Governo non presenterà un suo emendamento sul tema, ma si limiterà a valutare le proposte emendative parlamentari, e segnalato che da notizie di stampa emerge la volontà del Governo di individuare uno strumento alternativo ai *voucher* per le famiglie e le piccole imprese, chiede al Governo se sia allora intenzionato ad esprimere un parere favorevole su taluni emendamenti presentati dai gruppi.

Il Viceministro Enrico MORANDO ribadisce che il Governo, dopo aver preso atto che sul tema del lavoro occasionale sono stati presentati più di dieci emendamenti volti ad introdurre nell'ordinamento diverse soluzioni contrattuali, ha ritenuto di non dover assumere una sua autonoma iniziativa. Tali emendamenti, opportunamente accantonati per consentirne l'esame nella sede più appropriata, saranno oggetto di attenta valutazione da parte del Governo che, al momento dell'espressione del parere, assumerà sugli stessi una propria posizione.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, ritiene di dover sottolineare che l'accantonamento

degli articoli aggiuntivi in discussione rientri nella normale attività di esame degli emendamenti da parte della Commissione in sede referente.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 52, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Palese 52.5, Librandi 52.4, Galati 52.9, De Lorenzis 52.2, Mucci 52.3 e Mannino 52.011, nonché dell'articolo aggiuntivo Airaudo 52.07. Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Lupi 52.012, 52.013 e 52.014. Esprime quindi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Catalano 52.026 e propone infine l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Gadda 52.010.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Palese 52.5.

Gianfranco LIBRANDI (CI) ritira l'emendamento a sua prima firma 52.4.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Galati 52.9 e De Lorenzis 52.2.

Gianfranco LIBRANDI (CI) ritira l'emendamento Mucci 52.3, del quale è cofirmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Mannino 52.11 e l'articolo aggiuntivo Airaudo 52.07.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Lupi 52.012, 52.013 e 52.014.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Catalano 52.026 (*vedi allegato 3*).

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Gadda 52.010.

Maria Chiara GADDA (PD), nel ringraziare il relatore e il rappresentante del Governo per aver proposto l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 52.010, evidenzia che lo stesso è volto a introdurre detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte dei fabbricati e per lavori di restauro e recupero di giardini di interesse storico e artistico. Ricorda come in passato diversi settori produttivi abbiano tratto giovamento dall'introduzione di detrazioni fiscali e che in questo caso si persegue il duplice obiettivo di sostenere un comparto in difficoltà e di realizzare importanti interventi di riqualificazione urbana e delle periferie.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 53 invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Melilla 53.19, Tripiedi 53.1, Airaudo 53.16 e 53.15. Propone poi l'accantonamento dell'emendamento Cinzia Maria Fontana 53.8 e degli identici emendamenti Matarrese 53.2, Palese 53.4, Alberto Giorgetti 53.5, Damiano 53.6 e Rizzetto 53.7. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Marcon 53.13 e Airaudo 53.17. Propone l'accantonamento dell'emendamento Cinzia Maria Fontana 53.9. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Simonetti 53.21 e degli articoli aggiuntivi Damiano 53.032 e Tripiedi 53.045. Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Leva 53.07, Pilozzi 53.042, Rizzetto 53.019 e Ribauda 53.09. Invita infine al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Tripiedi 53.044.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore, evidenziando in particolare che l'articolo aggiuntivo Ribauda 53.09 affronta, come anche gli articoli aggiuntivi Nicoletti 9.023, Prestigiacoמו 9.026, Palese 9.027, anch'essi accantonati, la questione dei funzionari incaricati di funzioni dirigenziali presso l'Agenzia delle entrate.

Gianni MELILLA (MDP) segnala che l'emendamento a sua prima firma 53.19, sollecitato dalla CISL, si riferisce al periodo massimo di interruzione dell'attività lavorativa compatibile con il raggiungimento dei requisiti minimi per il godimento dell'APE sociale e dell'APE con riduzione dell'anzianità contributiva. Di tale periodo massimo si prevede l'aumento da dodici a ventiquattro mesi.

Il Viceministro Enrico MORANDO evidenzia che il Governo non ritiene opportuno modificare la disciplina dell'APE a così breve tempo dalla sua introduzione; in particolare non ritiene di intervenire con modifiche che comportino un aumento della spesa.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, sottolinea il notevole costo della proposta emendativa Melilla 53.19.

Il Viceministro Enrico MORANDO osserva che le proposte emendative in materia di APE per le quali è stato proposto l'accantonamento sono quelle che appaiono non comportare oneri, mentre è stato espresso parere contrario su tutte le proposte emendative dalle quali consegue un aumento di spesa, in considerazione delle rilevanti risorse che sono già state stanziare nella legge di bilancio 2017 per questa finalità.

Gianni MELILLA (MDP) ritira l'emendamento a sua prima firma 53.19.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Tripiedi 53.1 e Airaudo 53.16 e 53.15.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento dell'emendamento Cinzia Maria Fontana 53.8 e degli identici emendamenti Matarrese 53.2, Palese 53.4, Alberto Giorgetti 53.5, Damiano 53.6 e Rizzetto 53.7.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Marcon 53.13 e Airaudo 53.17.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, l'emendamento Cinzia Maria Fontana 53.9 è accantonato.

Roberto SIMONETTI (LNA) illustra l'emendamento a sua prima firma 53.21, il quale stabilisce che, per l'APE volontaria, l'INPS certifichi il diritto al pensionamento, al raggiungimento del requisito anagrafico vigente all'atto della sottoscrizione del prestito pensionistico, in favore dei soggetti che utilizzano tale istituto. Ciò al fine di evitare che il soggetto, al raggiungimento dei sessantasette anni di età, possa rischiare di non aver diritto alla pensione, fermo restando l'obbligo di versare le rate del prestito pensionistico. Segnala di aver presentato atti di sindacato ispettivo su questo problema, ricevendo come risposta semplici rassicurazioni sul fatto che il Governo non sia intenzionato ad innalzare l'età pensionistica. Ricordando però come la riforma Fornero fu approvata con un decreto-legge da un Governo tecnico appena insediato, dichiara di non ritenere sufficienti tali rassicurazioni.

Maino MARCHI (PD) si sofferma sulla copertura di ben 300 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019 di cui è dotata la proposta emendativa, considerandola manifestazione della sua onerosità.

Roberto SIMONETTI (LNA) evidenzia di aver presentato due proposte emendative in materia, una dotata di copertura e l'altra priva. Entrambe sono state dichiarate ammissibili, ma all'atto della segnalazione, ha ritenuto opportuno, per maggior sicurezza, segnalare quella completa di copertura finanziaria.

Il Viceministro Enrico MORANDO, osservando che l'emendamento Simonetti 53.21 debba essere dotato di copertura finanziaria poiché oneroso, conferma l'intenzione del Governo di accantonare gli emendamenti in materia di APE solo se risultano finanziariamente neutrali.

La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 53.21.

Cesare DAMIANO (PD) illustra l'articolo aggiuntivo a sua firma 53.032, il quale stabilisce che, per i lavoratori che svolgono turni di dodici ore, anziché otto, le giornate lavorative, ai fini del raggiungimento dei requisiti per il riconoscimento del lavoro usurante a fini pensionistici, debbano essere riparametrate applicando un coefficiente di 1,5. Segnala che tale previsione si applicherebbe esclusivamente a un gruppo di circa 200 lavoratori della Texas Instruments che, negli anni Ottanta, avevano concluso un accordo per effettuare turni notturni di dodici ore consecutive per evitare il licenziamento. Si tratta quindi di un numero limitato di soggetti, con un incremento della spesa di lieve entità. Invita pertanto il rappresentante del Governo ad effettuare le necessarie verifiche e chiede pertanto che l'articolo aggiuntivo in esame sia accantonato.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, si dichiara favorevole all'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Damiano 53.032 al fine di svolgere le necessarie verifiche.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Damiano 53.032.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Tripiedi 53.045.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Leva 53.07, Pillozzi 53.042, Rizzetto 53.019 e Ribauda 53.09.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Tripiedi 53.044.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 54, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Centemero 54.2 e pro-

pone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Di Salvo 54.09.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con il parere espresso dal relatore.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) illustra l'emendamento Centemero 54.2, che demanda a un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'aggiornamento della disciplina del Documento unico di regolarità contributiva – DURC, affinché lo stesso possa essere veramente efficace ai fini dei controlli nell'ambito della disciplina degli appalti.

La Commissione respinge l'emendamento Centemero 54.2.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Di Salvo 54.09.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 55, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Cinzia Maria Fontana 55.5, Paglia 55.6 e Melilla 55.8. Propone l'accantonamento dell'emendamento Dell'Aringa 55.10, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Simonetti 55.2, Airaudo 55.7, Misiani 55.1, e Mauri 55.4. Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Di Gioia 55.01, Damiano 55.024, Giovanna Sanna 55.029, Incerti 55.016, Schullian 55.038, Simonetti 55.049, Catalano 55.059, Mucci 55.056 e Pillozzi 55.030, nonché degli identici articoli aggiuntivi Raciti 55.06, Giacobbe 55.021, Bargero 55.041 e Gribaudo 55.054 e degli articoli aggiuntivi Borghi 55.09 e Guidesi 55.050.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Maino MARCHI (PD) sottoscrive l'emendamento Cinzia Maria Fontana 55.5 e lo ritira.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Paglia 55.6 e Melilla 55.8.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento dell'emendamento Dell'Aringa 55.10.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simonetti 55.2 e Airaudo 55.7.

Giampaolo GALLI (PD) ritira l'emendamento Misiani 55.1, di cui è cofirmatario.

Maino MARCHI (PD) sottoscrive l'emendamento Mauri 55.4 e lo ritira.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Di Gioia 55.01, Damiano 55.24, Giovanna Sanna 55.029, Incerti 55.016, Schullian 55.038, Simonetti 55.049, Catalano 55.059, Mucci 55.056 e Pillozzi 55.030, nonché degli identici articoli aggiuntivi Raciti 55.06, Giacobbe 55.021, Bargerò 55.041 e Gribaudo 55.054 e degli articoli aggiuntivi Borghi 55.09 e Guidesi 55.050.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 56, formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'emendamento Vallasca 56.1 e sugli articoli aggiuntivi Benamati 56.01, Vallasca 56.05 e D'Incà 56.07.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Maino MARCHI (PD) ritira l'articolo aggiuntivo Benamati 56.01.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Vallasca 56.1 e gli articoli aggiuntivi Vallasca 56.05 e D'Incà 56.07.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 57, formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli emendamenti Gribaudo 57.3, Giacomoni 57.16 e 57.17 e Dal Moro 57.1, mentre propone di accantonare l'emendamento Pillozzi 57.23 e gli identici emendamenti Palese 57.2, Fratoianni 57.18, Ferrara 57.24, Ginefra 57.26, Caparini 57.30 e Sisto 57.13. Formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'emendamento Giulietti 57.7 e propone di accantonare l'emendamento Alberto Giorgetti 57.4. Formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'articolo aggiuntivo Zanetti 57.01 e propone di accantonare gli identici articoli aggiuntivi Misiani 57.06, Vignali 57.030, Benamati 57.036 e Zanetti 57.039 e 57.043. Formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli identici articoli aggiuntivi Misiani 57.07, Basso 57.035 e Zanetti 57.041, sugli articoli aggiuntivi Zanetti 57.040 e Scotto 57.08, sugli identici articoli aggiuntivi Misiani 57.05, Basso 57.037 e Zanetti 57.038 e sull'articolo aggiuntivo Castricone 57.013, mentre propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Palese 57.014. Formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'articolo aggiuntivo Palese 57.015, mentre propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Palese 57.016. Formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'articolo aggiuntivo Palese 57.017, mentre propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Dellai 57.023 e Oliaro 57.049. Formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'articolo aggiuntivo Fantinati 57.050, mentre propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Castricone 57.044.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Maino MARCHI (PD) ritira l'emendamento Gribaudo 57.3.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) intervenendo sugli emendamenti Giacomoni

57.16 e 57.17, fa presente che affrontano il tema relativo ai piani individuali di risparmio, uno strumento che ha registrato reazioni molto positive del mercato, e che le proposte emendative sono volte ad estendere la possibilità di concedere tali agevolazioni anche ai piani individuali di risparmio portati avanti da istituti di previdenza, invitando quindi il relatore e il Governo ad un approfondimento.

Il Viceministro Enrico MORANDO, pur confermando l'interesse al rafforzamento dell'istituto, ritiene che il tema andrebbe approfondito in occasione della discussione del prossimo disegno di legge di bilancio. Pertanto conferma l'invito al ritiro degli emendamenti in oggetto.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) accede all'invito al ritiro degli emendamenti Giacomoni 57.16 e 57.17.

Maino MARCHI (PD) ritira gli emendamenti Dal Moro 57.1 e Giulietti 57.7 dopo averli sottoscritti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, l'emendamento Pillozzi 57.23, gli identici emendamenti Palese 57.2, Fratoianni 57.18, Ferrara 57.24, Ginefra 57.26, Caparini 57.30 e Sisto 57.13 nonché l'emendamento Alberto Giorgetti 57.4 sono accantonati.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Zanetti 57.01.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, gli identici articoli aggiuntivi Misiani 57.06, Vignali 57.030, Benamati 57.036 e Zanetti 57.039 e 57.043 sono accantonati.

Antonio MISIANI (PD) ritira il suo articolo aggiuntivo 57.07.

Giampaolo GALLI (PD) ritira l'articolo aggiuntivo 57.035, di cui è cofirmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Zanetti 57.041, 57.040 e Scotto 57.08.

Antonio MISIANI (PD) ritira il suo articolo aggiuntivo 57.05.

Giampaolo GALLI (PD), nel far presente che tali proposte emendative, volte ad estendere l'iper-ammortamento ai servizi forniti mediante contratti di *cloud computing*, non comportano un costo perché già la norma originaria faceva riferimento al *cloud computing*, evidenzia che si tratta solo di incertezza interpretativa derivante dall'uso del *cloud computing* da parte delle aziende, invitando pertanto ad un approfondimento.

Paolo TANCREDI (AP-CpE-NCD), pur condividendo le finalità di tali proposte emendative, esprime perplessità sull'ammortamento dei canoni.

Il Viceministro Enrico MORANDO, premettendo di non essere contrario all'accantonamento, fa presente che gli uffici hanno registrato difficoltà materiali nel classificare tale acquisizione come quella rientrante nella categoria dell'investimento di cui all'iper-ammortamento.

Giampaolo GALLI (PD) fa presente che, pur se generalmente i canoni non vengono capitalizzati, non si esclude la possibilità che possano esserlo. Tuttavia accede all'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Basso 57.037, di cui è cofirmatario.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Zanetti 57.038.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Zanetti 57.038 deve intendersi accantonato. Avverte inoltre che l'articolo aggiuntivo Castricone 57.013 è da intendersi assorbito dall'approvazione degli identici articoli aggiuntivi Mucci 4.023 e Misiani 47.03, come riformulati.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, gli articoli aggiuntivi Palese 57.014 e 57.016 sono accantonati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Palese 57.015. e 57.017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, gli articoli aggiuntivi articoli aggiuntivi Dellai 57.023 e Oliaro 57.049 sono accantonati.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Fantinati 57.050.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, l'articolo aggiuntivo Castricone 57.044 è accantonato.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 60, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Sanga 60.03, gli identici articoli aggiuntivi Tancredi 60.08 e Alberto Giorgetti 60.012 e gli articoli aggiuntivi Labriola 60.016, Francesco Saverio Romano 60.018 e Dell'Aringa 60.021, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'articolo aggiuntivo Pesco 60.057. Propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Matarrese 60.060 e D'Incà 60.061, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli identici articoli aggiuntivi Valiante 60.063 e Abrignani 60.065. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Sanga 60.066, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli identici articoli aggiuntivi Bernardo 60.039 e Alberto Giorgetti 60.053 e sull'articolo aggiuntivo Alberto Giorgetti 60.052.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, l'articolo aggiuntivo Sanga 60.03, gli identici articoli

aggiuntivi Tancredi 60.08 e Alberto Giorgetti 60.012 e gli articoli aggiuntivi Labriola 60.016, Francesco Saverio Romano 60.018 e Dell'Aringa 60.021 sono accantonati.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Pesco 60.057.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, propone di accantonare gli identici articoli aggiuntivi Valiante 60.063 e Abrignani 60.065

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, gli identici articoli aggiuntivi Valiante 60.063 e Abrignani 60.065 e l'articolo aggiuntivo Sanga 60.066 sono accantonati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici articoli aggiuntivi Bernardo 60.039 e Alberto Giorgetti 60.053 e l'articolo aggiuntivo Alberto Giorgetti 60.052.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 61, propone di accantonare l'emendamento Marchi 61.1, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Malisani 61.6 e Simone Valente 61.2 e propone di accantonare l'emendamento De Menech 61.5 e l'articolo aggiuntivo Antezza 61.01.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, gli emendamenti Marchi 61.1 e De Menech 61.5 e l'articolo aggiuntivo Antezza 61.01 sono accantonati.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Malisani 61.6 e Simone Valente 61.2 (*vedi allegato 3*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 62, formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli identici emendamenti Daga 62.9, Mannino 62.28, Albini 62.25 e Pellegrino 62.18, mente propone l'accantonamento delle restanti proposte emendative, che saranno discusse insieme all'emendamento 62.35 presentato dal Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Daga 62.9, Mannino 62.28, Albini 62.25 e Pellegrino 62.18.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 63, formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli identici emendamenti Caso 63.1, Guidesi 63.6, Paglia 63.10, Albini 63.11 e Mannino 63.12 nonché sugli emendamenti Simone Valente 63.2 e 63.4, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Simone Valente 63.5.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Caso 63.1, Guidesi 63.6, Paglia 63.10, Albini 63.11 e Mannino 63.12.

Laura CASTELLI (M5S) chiede la verifica del computo dei voti relativi agli identici emendamenti Caso 63.1, Guidesi 63.6, Paglia 63.10, Albini 63.11 e Mannino 63.12.

Francesco BOCCIA, *presidente*, procede alla verifica richiesta, confermando il risultato della votazione.

La Commissione respinge gli emendamenti Simone Valente 63.2 e 63.4 e ap-

prova l'emendamento Simone Valente 63.5 (*vedi allegato 3*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 64, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli emendamenti Bechis 64.10 e Baldassarre 64.11, mentre propone di accantonare l'emendamento Coscia 64.6, gli identici articoli aggiuntivi Nicchi 64.05 e Palese 64.017, nonché gli identici articoli aggiuntivi Centemero 64.011 e Palese 64.018, tutti relativi al processo di statizzazione e razionalizzazione degli Istituti Superiori musicali non statali e delle Accademie di Belle arti non statali.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore, rilevando che la proposta di accantonamento delle proposte emendative relative agli Istituti musicali e alle Accademie di Belle arti non statali è motivata dalla necessità di trovare una soluzione positiva a un problema estremamente complesso che richiede, oltre tutto, risorse di ammontare significativo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, l'emendamento Coscia 64.6, gli identici articoli aggiuntivi Nicchi 64.05 e Palese 64.017, nonché gli identici articoli aggiuntivi Centemero 64.011 e Palese 64.018 sono accantonati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bechis 64.10 e Baldassarre 64.11.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 65, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Alfreider 65.03 e propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Mariani 65.05 e Palese 65.019.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore, riservandosi di approfondire il

contenuto delle proposte emendative accantonate.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, gli articoli aggiuntivi Mariani 65.05 e Palese 65.019 sono accantonati.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Alfreider 65.03 (*vedi allegato 3*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 66, propone di accantonare gli emendamenti Carfagna 66.4, 66.5, 66.6, 66.7 e 66.3, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Fossati 66.8.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), esprimendo, a nome del suo gruppo, apprezzamento per lo sforzo compiuto dal Governo di incrementare le risorse del Fondo per la non autosufficienza, proseguendo sulla strada già percorsa in sede di approvazione della scorsa legge di bilancio, osserva che gli emendamenti di cui il relatore propone l'accantonamento sono tutti volti ad incrementare ulteriormente, e in modo significativo, le dotazioni del Fondo, chiamate a sostenere la condizione delle fasce più deboli della popolazione.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL), associandosi a quanto testé affermato dal collega Giorgetti, desidera sottolineare che gli emendamenti di cui è proposto l'accantonamento sono volti, da un lato, a cercare di superare le difficoltà applicative evidenziate nella normativa che disciplina l'operatività del Fondo per la non autosufficienza e, dall'altro, prevedendo un significativo aumento delle risorse, a riempire di contenuto le nuove funzioni ad esso attribuite e che riguardano, prevalentemente, il finanziamento di prestazioni di

carattere socio-assistenziale a carico dei comuni.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, gli emendamenti Carfagna 66.4, 66.5, 66.6, 66.7 e 66.3 sono accantonati.

La Commissione respinge l'emendamento Fossati 66.8.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.40, riprende alle 16.30.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) interviene per segnalare che per un mero errore materiale ha dichiarato il ritiro del suo emendamento 57.17, in vista di una sua trasformazione in ordine del giorno, laddove, invece, intendeva fare riferimento solamente al suo emendamento 57.16.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prendendo atto di quanto precisato dal deputato Alberto Giorgetti, osserva che, pertanto, il suo emendamento 57.17 è da intendersi accantonato.

Il Viceministro Enrico MORANDO, dopo avere rilevato che le richieste di accantonamento sono motivate dalla necessità di approfondire i contenuti delle proposte emendative, soprattutto alla luce della relazione tecnica allegata al provvedimento, passa ad illustrare le principali novità introdotte all'articolo 62 dall'emendamento 62.35 del Governo. Esse consistono, principalmente, nella esclusione dallo studio di fattibilità della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale, se non sono strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto sportivo; nell'obbligo per la conferenza di servizi preliminare di esaminare comparativamente eventuali istanze concorrenti, individuando quella da dichiarare di interesse pubblico e da ammettere alla conferenza decisoria; nella più puntuale definizione della documentazione che deve corredare

il progetto definitivo; nella individuazione di una soglia di capienza minima di 16.000 posti, in luogo di quella attualmente prevista di 20.000; nella possibilità di esercitare attività commerciali negli edifici adiacenti, da sospendere prima e dopo l'evento sportivo, con il pagamento di un indennizzo per il mancato esercizio dell'attività commerciale a carico degli utilizzatori degli spazi; infine, nelle nuove previsioni relative ad impianti sportivi di minore capienza.

Guido GUIDESI (LNA), pur considerando la proposta emendativa del Governo un deciso passo avanti rispetto al testo vigente dell'articolo 62, che si presta ad una applicazione eccessivamente flessibile, rimane, a suo avviso, insoluto il problema relativo alla mancata previsione di un limite all'utilizzo commerciale degli impianti sportivi, che potrebbe dare luogo ad abusi da parte degli operatori privati. Approfitta, quindi, dell'occasione per chiedere al Governo di ritirare il suo emendamento 3.53 sulla Federconsorzi.

Rocco PALESE (Misto-CR) si associa alla richiesta al Governo di ritirare l'emendamento 3.53, che è volto a porre riparo alla disastrosa gestione di Federconsorzi, protratta da anni a danno degli agricoltori. A suo giudizio, i 40 milioni di euro per il 2018 che l'emendamento destina ad un apposito Fondo per la ristrutturazione dei debiti contratti dai consorzi agrari in amministrazione ordinaria nei confronti del sistema creditizio sono insufficienti a coprire i costi effettivi dell'operazione, considerata anche l'estinzione, disposta dal comma 4-*bis* dell'emendamento, dei rapporti attivi e passivi tra lo Stato e Federconsorzi. A tale proposito, sarebbe opportuno, a suo giudizio, un approfondimento sulla compatibilità di tali disposizioni con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. Lamenta, infine, la mancata previsione di controlli e di azioni di responsabilità nei confronti di chi ha provocato il dissesto.

Il Viceministro Enrico MORANDO sottolinea di avere sempre ritenuto necessario

che siano messe in chiaro le responsabilità di chi negli anni si è trovato a gestire Federconsorzi.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in considerazione della limitatezza dei tempi a disposizione della Commissione, prega i colleghi di volere limitare la durata dei loro interventi.

Francesco CARIELLO (M5S), associandosi alla richiesta dei colleghi di ritiro dell'emendamento 3.53 del Governo, preannuncia la presentazione da parte del suo gruppo di un subemendamento soppressivo e stigmatizza il fatto che, nel corso dell'esame della scorsa legge di bilancio, il Governo si era opposto all'approvazione degli emendamenti che prevedevano la ristrutturazione dei debiti dei comuni, il cui costo era quantificato in 20 milioni di euro, e, oggi invece, ritiene necessario procedere alla ristrutturazione di quelli di Federconsorzi, con un costo di 40 milioni di euro.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) chiede chiarimenti sul fatto che il testo dell'emendamento sembrerebbe ampliare la tipologia delle attività e, soprattutto, delle passività oggetto di incorporazione, laddove, invece, la relazione tecnica al testo originario dell'articolo 3 la limita alle vendite e agli acquisti, ovvero alle operazioni di natura corrente.

Susanna CENNI (PD) osserva che quella di Federconsorzi è una vicenda che si trascina da anni e i cui tentativi di soluzione si ripropongono ciclicamente in occasione di ogni manovra di finanza pubblica. Si dice d'accordo sulla necessità di chiudere un capitolo che danneggia il mondo agricolo, ma esprime riserve sulle modalità con cui si intende procedere, inserendo un provvedimento del genere nel decreto-legge in esame. Chiede, pertanto, al Governo di approfondire ulteriormente la questione.

Fabio MELILLI (PD) si dichiara stupito del fatto il Governo, sempre contrario agli

emendamenti da lui presentati in altre occasioni, volti alla soluzione della vicenda di Federconsorzi, ora abbia deciso di porre mano al problema. Sottolinea che comunque il Parlamento è tenuto ad affrontare il tema, in quanto la sua inerzia è costata e continua a costare ai contribuenti, per le sentenze di condanna che si susseguono e che arricchiscono gli avvocati. In ogni caso, a suo avviso, sarebbe opportuno un supplemento di riflessione per valutare se, effettivamente, l'emendamento proposto dal Governo sia idoneo alla chiusura definitiva della vicenda.

Tea ALBINI (MDP), associandosi alla richiesta di ritiro dell'emendamento 3.53 del Governo e preannunciando la presentazione di uno specifico subemendamento soppressivo, si dichiara stupita della scelta di utilizzare 40 milioni di euro per incorporare le attività e le passività di Federconsorzi anziché destinarli a finalità che sarebbero senz'altro più utili al mondo agricolo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, assicurando che ci spazio per approfondire la questione nel prosieguo dell'esame del provvedimento, chiede al relatore Guerra di volere esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 41.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, dopo avere precisato che non è in suo potere ritirare, come da più parti gli si chiede, l'emendamento 3.53, in quanto non si tratta di un suo emendamento, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Pellegrino 41.34, degli identici emendamenti Laffranco 41.27 e Braga 41.29, degli emendamenti Daga 41.2, Tancredi 41.17, Fabrizio Di Stefano 41.40, Daga 41.3, degli identici emendamenti Allasia 41.15 e Borghi 41.35, degli emendamenti Daga 41.4, Venittelli 41.33, degli identici emendamenti Melilli 41.5, De Mita 41.38, Russo 41.26, Palese 41.7, Sottanelli 41.20, Pastorelli 41.14, Cominelli 41.37 e Cirielli 41.36. Invita altresì al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Saltamartini

41.11, Tancredi 41.22 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Dallai 41.28, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Invita altresì al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Gallinella 41.39 e propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Tancredi 41.05. Infine, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici articoli aggiuntivi Palese 41.010, Fabrizio Di Stefano 41.02, Saltamartini 41.09, Giuliotti 41.011 e Cariello 41.012.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte l'articolo aggiuntivo Tancredi 41.05 è da intendersi accantonato.

La Commissione respinge l'emendamento Pellegrino 41.34.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Braga 41.29, identico all'emendamento Laffranco 41.27, è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Laffranco 41.27 e Daga 41.2.

Paolo TANCREDI (AP-CpE-NCD), nell'accogliere l'invito al ritiro formulato dal relatore, fa presente che il suo emendamento 41.17 era volto ad intervenire sul tema di forte impatto anche emotivo della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici. Nel ricordare che l'obiettivo posto dal Commissario straordinario Vasco Errani è quello di portare in un arco temporale di diversi anni tutti gli edifici scolastici ad indice di vulnerabilità 1, consapevole che la normativa vigente già prevede le disposizioni necessarie per effettuare la verifica di vulnerabilità, precisa tuttavia che il suo emendamento era volto anche a garantire risorse adeguate per mettere a norma gli edifici scolastici che dovessero risultare con un indice inferiore a 1.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Fabrizio Di Stefano 41.40 e Daga 41.3.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Borghi 41.35, identico all'emendamento Allasia 41.15, è stato ritirato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Allasia 41.15 e Daga 41.4.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Venittelli 41.33, Melilli 41.5 e Cominelli 41.37 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione respinge gli identici emendamenti De Mita 41.38, Russo 41.26, Palese 41.7, Sottanelli 41.20, Pastorelli 41.14 e Cirielli 41.36.

Barbara SALTAMARTINI (LNA) si dichiara dispiaciuta per il parere contrario espresso dal relatore e dal Governo sul suo emendamento 41.11, considerato che esso va nella medesima direzione indicata in diverse occasioni dall'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi, vale a dire quella di venire incontro alle difficoltà di chi, pur avendo subito danni all'abitazione a causa del sisma, è escluso dai contributi previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016, essendo immediatamente all'esterno della zona del cratere. Stigmatizza in conclusione il fatto che le dichiarazioni del Governo e della maggioranza, non essendo sostenute dai fatti, rivelino ancora una volta la loro natura di slogan.

La Commissione respinge l'emendamento Saltamartini 41.11.

Barbara SALTAMARTINI (LNA), nello stigmatizzare il fatto che il presidente abbia dato per respinto il suo emendamento, pur non avendo i colleghi della maggioranza fatto lo sforzo di alzare la mano in segno di approvazione, sollecita tutti a prestare un minimo di attenzione ai lavori della Commissione, anche in consi-

derazione della rilevanza del tema che si sta affrontando. Ritenendo pertanto che, alla luce del precedente risultato, il suo emendamento dovrebbe essere considerato approvato, chiede che il voto venga espresso con chiarezza.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel sottolineare che la Commissione è al completo e che i numeri della maggioranza sono ampi, fa ripetere la votazione dell'emendamento Saltamartini 41.11, che risulta respinto.

Avverte che l'emendamento Tancredi 41.22 è stato ritirato dai presentatori. Avverte altresì che i presentatori dell'emendamento Dallai 41.28 hanno accolto la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Dallai 41.28, nel testo riformulato (*vedi allegato 3*) e respinge l'emendamento Gallinella 41.39.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Giulietti 41.011 è stato ritirato dal presentatore.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) chiede che venga posta la dovuta attenzione all'articolo aggiuntivo Fabrizio Di Stefano 41.02, volto a garantire che gli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, nel corso dell'esercizio provvisorio di bilancio, possano impegnare le spese derivanti dall'applicazione delle ordinanze del Commissario Straordinario Errani e della Protezione civile. Nel concordare con il relatore Guerra sul fatto che l'azione emendativa recata dall'articolo aggiuntivo in questione sia già prevista dalla normativa vigente, ricorda tuttavia che, come evidenziato anche in una mozione a sua firma, la stessa sottosegretaria De Micheli ha concordato sulla necessità di fare chiarezza in materia, procedendo ad una ricognizione degli strumenti a disposizione degli amministratori locali per fare fronte alle esigenze e alle emergenze derivati dal terremoto, anche considerata la comples-

sità e la sovrapposizione delle misure adottate.

Laura CASTELLI (M5S) sottolinea la mancata presenza della sottosegretaria De Micheli, che in Commissione ambiente ha seguito l'esame dei provvedimenti in favore delle zone terremotate, impegnandosi ad affrontare in altra sede diverse situazioni rimaste irrisolte. Nel riconoscere che alcune di tali questioni sono state effettivamente riprese in considerazione dalla sottosegretaria, anche con onestà intellettuale, concorda con le osservazioni del collega Alberto Giorgetti, chiedendo maggiori chiarimenti sulle motivazioni del parere contrario.

Paolo TANCREDI (AP-CpE-NCD) ritiene che le preoccupazioni avanzate dai colleghi siano fondate, dal momento che, come sperimentato anche a seguito del sisma del 2009, sussiste una grande incertezza tra gli amministratori rispetto agli strumenti a disposizione. Nel concordare con il relatore sul fatto che le disposizioni del decreto-legge n. 189 del 2016 già consentano di impegnare le spese derivanti dall'applicazione delle ordinanze del Commissario Straordinario Errani e della Protezione civile, nel corso dell'esercizio provvisorio di bilancio, reputa tuttavia che sarebbe utile sull'argomento un chiarimento attraverso apposita disposizione o attraverso l'accoglimento di un ordine del giorno.

Rocco PALESE (Misto-CR) ritiene che non si possa giustificare come un intervento di vigilanza preventiva l'articolo aggiuntivo Tancredi 41.05, dal momento che prevede l'assunzione da parte dell'AGENAS di 100 nuove unità, in deroga a qualsiasi procedura concorsuale o di mobilità, per eseguire la verifica della vulnerabilità sismica degli edifici ospedalieri, incarico al quale sarebbero chiamati altri organismi, a partire dai vigili del fuoco, dal genio civile o dai provveditorati alle opere pubbliche. Ricorda che analogamente nei giorni scorsi è stato esaminato un provvedimento *ad personam*, destinato

ad un funzionario del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa notare al collega Palese che l'articolo aggiuntivo Tancredi 41.05 risulta tuttora accantonato.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, intervenendo in merito alle osservazioni dei colleghi, riconosce, da un lato, che in materia di terremoto, anche a causa del frequente succedersi degli eventi sismici, si è venuta a formare una normativa molto complessa, e dall'altro che sussiste un problema di comunicazione con gli amministratori locali che sono chiamati ad applicare tali disposizioni. Pertanto ritiene utile che, come richiesto dai colleghi, si intervenga a fare chiarezza in materia, confermando d'altra parte che l'azione prevista dall'articolo aggiuntivo Fabrizio Di Stefano 41.02 è già consentita dalle disposizioni vigenti. Rassicura inoltre il collega Alberto Giorgetti che agli articoli successivi sono stati presentati emendamenti che intervengono a risolvere altre questioni, a partire dalla deroga alla regola sul pareggio di bilancio.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel concordare sull'opportunità di una ricognizione generale delle disposizioni in materia, che evidenzia eventuali lacune, duplicazioni o contraddizioni nelle misure messe a punto a favore delle zone terremotate, esprime la convinzione che la sede più adeguata per tale intervento sia la Commissione parlamentare competente. Ribadisce inoltre il parere contrario espresso sugli identici articoli aggiuntivi Fabrizio Di Stefano 41.02, Saltamartini 41.09 e Cariello 41.02, considerato che le disposizioni vigenti consentono già di impegnare le spese le spese derivanti dall'applicazione delle ordinanze del Commissario Straordinario Errani e della Protezione civile, nel corso dell'esercizio provvisorio di bilancio,

Bruno TABACCI (DeS-CD), nel condividere la posizione espressa dal Vicemini-

stro Morando, ricorda ai colleghi che la Commissione parlamentare per la semplificazione legislativa, di cui fa parte, ha elaborato un documento conclusivo, trasmesso ai diversi organi della Camera, in cui viene espressa la convinzione che vi siano le condizioni per procedere ad una sistematizzazione delle diverse misure assunte in momenti successivi a seguito di calamità naturali. Sollecita pertanto i colleghi ad avviare la riflessione sull'argomento, acquisendo preventivamente le considerazioni già svolte dalla citata Commissione.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Fabrizio Di Stefano 41.02, Saltamartini 41.09 e Cariello 41.02.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 42, propone di accantonare l'emendamento Venittelli 42.9, in vista di una riformulazione, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Tancredi 42.4, propone di accantonare l'emendamento Baruffi 42.10, in attesa della relazione tecnica, e formula un invito al ritiro sull'articolo aggiuntivo Ghizzoni 42.01, che potrebbe ritenersi assorbito dalla riformulazione dell'articolo aggiuntivo Melilla 43.06 di cui darà contezza nel prosieguo dell'esame. Formula infine un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Ricciatti 42.03.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Tea ALBINI (MDP) invita il relatore ed il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere sull'articolo aggiuntivo Ricciatti 42.03, di cui è cofirmataria, che prevede l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche e universitarie per le persone fisiche residenti o domiciliate nei comuni del cratere.

Barbara SALTAMARTINI (LNA) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Ricciatti 42.03,

che peraltro si pone in continuità con un ordine del giorno approvato dalla Camera e presentato dalla medesima deputata Ricciatti in occasione dell'esame del recente decreto-legge sul terremoto.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, alla luce di ciò, si dichiara disponibile all'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Ricciatti 42.03.

Il Viceministro Enrico MORANDO non ha obiezioni alla proposta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Ricciatti 42.03, per quanto il testo in esame appaia tecnicamente formulato in maniera tale da riconoscere un diritto soggettivo senza tuttavia precisare e definire i soggetti medesimi che ne potranno beneficiare.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Ricciatti 42.03 è pertanto da intendersi accantonato.

Paolo TANCREDI (AP-CpE-NCD) ritira l'emendamento a sua prima firma 42.4.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Ghizzoni 42.01 è stato ritirato dai presentatori.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 43, formula un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sull'emendamento Saltamartini 43.3, nonché sugli identici emendamenti Melilli 43.21, Palese 43.9 e Guidesi 43.5. Propone di accantonare l'emendamento Fabrizio Di Stefano 43.7 in vista di una sua riformulazione, formula un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Placido 43.24 e Pellegrino 43.26, mentre propone di accantonare gli emendamenti Carrescia 43.28 e Ricciatti 43.31. Esprime parere favorevole sull'emendamento Tancredi 43.20, propone di accantonare l'emendamento Tancredi 43.6 e formula un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sugli identici emendamenti De Mita 43.37, Cominelli 43.34, Cirielli 43.32, Melilla 43.30, Palese 43.2 e Sottanelli 43.8, nonché

sugli emendamenti Misiani 43.1, Dal Moro 43.25 e Carrescia 43.27. Propone di accantonare l'emendamento Carrescia 43.29 ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Melilla 43.06, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Pellegrino 43.07, Giulietti 43.032, Pastorino 43.05, Fabrizio Di Stefano 43.08 e Palese 43.031, a condizione che vengano riformulati in un medesimo testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Formula un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Fabrizio Di Stefano 43.014 e Giulietti 43.036 nonché sugli identici articoli aggiuntivi Giulietti 43.035, Palese 43.028, Saltamartini 43.024, Fabrizio Di Stefano 43.013 e Melilla 43.04. Propone inoltre di accantonare gli articoli aggiuntivi Baruffi 43.010 e Ghizzoni 43.011, in vista di una loro riformulazione, nonché l'articolo aggiuntivo Tancredi 43.015. Formula un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Gianluca Pini 43.017, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Ginato 43.021 e formula un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Palese 43.038.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Fabrizio Di Stefano 43.7, Carrescia 43.28, Ricciatti 43.31, Tancredi 43.6, Carrescia 43.29 e gli articoli aggiuntivi Baruffi 43.010, Ghizzoni 43.011, Tancredi 43.015 e Ginato 43.021 sono accantonati.

La Commissione respinge l'emendamento Saltamartini 43.3.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Melilli 43.21 è ritirato dal presentatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Palese 43.9 e Guidesi 43.5, nonché gli emendamenti Placido 43.24 e Pellegrino 43.26, ed

approva l'emendamento Tancredi 43.20 (*vedi allegato 3*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Cominelli 43.34 è ritirato dal presentatore.

La Commissione respinge gli identici emendamenti De Mita 43.37, Cirielli 43.32, Melilla 43.30, Palese 43.2 e Sottanelli 43.8.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Misiani 43.1, Dal Moro 43.25 e Carrescia 43.27 sono ritirati dai presentatori. Prende atto che il deputato Tancredi sottoscrive l'articolo aggiuntivo Melilla 43.06, come riformulato, e che i deputati Carra, Cenni, Ghizzoni, Baruffi e Crivellari sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Giulietti 43.032, nel testo riformulato.

La Commissione approva quindi, previa accettazione della riformulazione da parte dei rispettivi presentatori, l'articolo aggiuntivo Melilla 43.06, nonché gli identici articoli aggiuntivi Pellegrino 43.07, Giulietti 43.032, Pastorino 43.05, Fabrizio Di Stefano 43.08 e Palese 43.031, come riformulati in un medesimo testo (*vedi allegato 3*). La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Fabrizio Di Stefano 43.014.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Giulietti 43.036 e 43.035 sono ritirati dal presentatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Palese 43.028, Saltamartini 43.024, Fabrizio Di Stefano 43.013 e Melilla 43.04, nonché gli articoli aggiuntivi Gianluca Pini 43.017 e Palese 43.038.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 44, formula un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Giampaolo Galli 44.1, Tancredi 44.2 e Carrescia 44.6 e 44.5. Propone di accantonare l'emendamento Sereni 44.8, in vista di una sua riformulazione, e gli articoli aggiuntivi Carra 44.01 e Arlotti

44.03, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Giulietti 44.06.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Sereni 44.8 e gli articoli aggiuntivi Carra 44.01 e Arlotti 44.03 sono accantonati.

Giampaolo GALLI (PD) illustra le finalità del suo emendamento 44.1, che presenta un carattere di risparmio rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente e cerca di porre rimedio alle preoccupazioni manifestate dalle imprese destinatarie del credito di imposta in merito alla mancata procedura di autorizzazione da parte dei competenti organi dell'Unione europea.

Paolo TANCREDI (AP-CpE-NCD) illustra le finalità del suo emendamento 44.2, di contenuto analogo a quello dell'emendamento Giampaolo Galli 44.1, che reca disposizioni in materia di credito di imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dal sisma del centro Italia. Per quanto tale emendamento determini un risparmio per la finanza pubblica, anche sulla base delle assicurazioni fornite dal Governo, lo ritira.

Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che al momento sussistono tutte le condizioni affinché l'Unione europea conceda l'autorizzazione necessaria ad attuare le disposizioni relative al credito di imposta come attualmente previste dalla legislazione vigente. Ciò posto rinnova pertanto l'invito al ritiro dell'emendamento Giampaolo Galli 44.1.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Giampaolo Galli 44.1 e Carrescia 44.6 e 44.5 sono ritirati dai presentatori.

Tea ALBINI (MDP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Carra 44.01.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Giulietti 44.06 è ritirato dal presentatore.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 45, formula un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sull'emendamento Melilli 45.1, mentre esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Pellegrino 45.02, Fabrizio Di Stefano 45.03, Palese 45.08 e Giulietti 45.011, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Formula infine un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Baruffi 45.013.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Fabio MELILLI (PD) chiede spiegazioni in merito all'invito al ritiro del suo emendamento 45.1, che è in realtà finalizzato ad eliminare una disparità di trattamento tra le regioni, da un lato, e i comuni del cratere, dall'altro, con riferimento alla sospensione dei termini per il pagamento dei mutui, anche al fine di espungere un dubbio interpretativo inerente la norma originaria.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, fa presente che anche il testo dell'emendamento Melilli 45.1 non è esente da dubbio interpretativo e che rispetto ad esso erano state sollevate alcune questioni problematiche da parte della Cassa depositi e prestiti. Tuttavia dichiara la propria disponibilità a disporre l'accantonamento in vista di una ulteriore verifica.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di accantonamento dell'emendamento Melilli 45.1, fermo restando che la sua attuale formulazione presenta profili problematici dal punto di vista della quantificazione degli oneri.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Melilli 45.1 è da intendersi accantonato.

Paolo TANCREDI (AP-CpE-NCD) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Palese 45.08.

La Commissione, previa accettazione della riformulazione da parte dei rispettivi presentatori, approva gli identici articoli aggiuntivi Pellegrino 45.02, Fabrizio Di Stefano 45.03, Saltamartini 45.07, Palese 45.08 e Giulietti 45.011, così come riformulati (*vedi allegato 3*).

Marco CARRA (PD) chiede l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Baruffi 45.013, di cui è cofirmatario.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, fa presente che la questione affrontata dall'articolo aggiuntivo Baruffi 45.013 risulta in parte ricompresa nell'articolo aggiuntivo Melilla 43.06 ed identici, in precedenza approvato in un testo riformulato.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Baruffi 45.013 è stato ritirato dai presentatori.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 46, formula un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Fabrizio Di Stefano 46.12, Prestigiacomio 46.14, Ricciatti 46.33 e sugli identici Tancredi 46.6 e Giampaolo Galli 46.4. Propone di accantonare l'emendamento Melilli 46.20, formula un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Guidesi 46.8 e Carrescia 46.32 e propone di accantonare l'emendamento Melilli 46.19 in vista di una sua riformulazione. Formula un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Gallinella 46.35 e Melilli 46.21, propone di accantonare l'emendamento Segoni 46.29, formula un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Rampelli 46.22, Daga 46.1, Sottanelli 46.7, nonché sugli identici Cirielli 46.34, Russo 46.18, Melilli 46.3 e Pastorino 46.30 e sull'articolo aggiuntivo Pesco 46.050. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Carrescia 46.012 nonché

l'articolo aggiuntivo Marchi 46.028, di contenuto analogo all'articolo aggiuntivo Alberto Giorgetti 60.012, in precedenza accantonato. Formula un invito al ritiro sugli identici articoli aggiuntivi Pastorino 46.010, Saltamartini 46.037 Fabrizio Di Stefano 46.018 e Cariello 46.053, in quanto sostanzialmente assorbiti dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Melilla 43.06 ed identici, nel testo riformulato. Formula altresì un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Ginoble 46.017, propone di accantonare l'articolo Aggiuntivo Carra 46.05 ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Vazio 46.033, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Avverte che la medesima proposta di riformulazione, cui è subordinato l'espressione del parere favorevole, è da intendersi riferita anche all'articolo aggiuntivo Guidesi 55.050 (*vedi allegato 3*), in precedenza accantonato. Formula un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Brunetta 46.035. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Castricone 46.046, formula un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Castricone 46.040 e 46.039 nonché sugli articoli aggiuntivi Carrescia 46.011, Gianluca Pini 46.038 e Carrescia 46.09. Propone infine di accantonare l'articolo aggiuntivo Giulietti 46.024, che potrebbe risultare assorbito dalla riformulazione dell'emendamento Sereni 44.8, e formula un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Baldelli 46.041 e Duranti 46.08.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Guidesi 55.050 viene sottoscritto dal deputato Palese.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fabrizio Di Stefano 46.12, Prestigiacomio 46.14 e Ricciatti 46.33.

Paolo TANCREDI (AP-CpE-NCD) illustra l'emendamento a sua firma 46.6, volto a eliminare il requisito della riduzione del fatturato in misura pari al 25 per cento della media dei tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento e a demandare a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei requisiti per la fruizione dei benefici di cui all'articolo 46. Andrebbe inoltre modificato il periodo temporale cui fare riferimento per rilevare la riduzione del fatturato, tenendo presente che alcune attività hanno carattere marcatamente stagionale. Il punto fondamentale resta comunque la necessità di far coincidere la platea dei beneficiari con i soggetti realmente danneggiati dal sisma.

Giampaolo GALLI (PD) evidenzia che, oltre alle problematiche segnalate dall'onorevole Tancredi, bisogna tener conto anche del divieto di aiuti di Stato, che impone di non superare l'importo del *de minimis*, per evitare che le imprese siano costrette a scegliere tra le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 46 e l'indennizzo per i danni subiti in conseguenza del sisma.

Fabio MELILLI (PD), intervenendo a proposito degli emendamenti a sua firma 46.20 e 46.10, per i quali il relatore e il rappresentante del Governo hanno proposto l'accantonamento, osserva come sarebbe più opportuno, a suo parere, considerare la riduzione del fatturato avvenuta nei sei mesi successivi agli eventi sismici.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) esprime apprezzamento per quanto previsto dall'articolo 46, ricordando come molte volte il suo gruppo abbia fatto proposte aventi ad oggetto l'introduzione di una fiscalità di vantaggio nelle aree svantaggiate del Paese: le cosiddette zone franche.

Riconosce che le problematiche evidenziate dai colleghi precedentemente intervenuti siano reali, ma è consapevole che il Governo sia intenzionato a risolverle. Pur

apprezzando le misure in esame, evidenzia come la sovrapposizione dei due strumenti di intervento – indennizzo e agevolazioni fiscali – produca complicazioni a livello metodologico e applicativo. Invita quindi il Governo e il relatore ad apportare le modifiche che riterranno opportune per migliorare lo strumento e conferma l'interesse del proprio gruppo per questo tipo di interventi.

Auspica comunque che al termine dell'esame del provvedimento si possa approfondire, eventualmente mediante un'audizione del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti, l'effetto delle zone franche già in essere nella realtà economica del Paese.

Barbara SALTAMARTINI (LNA) segnala di aver presentato emendamenti volti ad ampliare la platea dei beneficiari delle misure in esame attraverso una riduzione dal 25 al 15 per cento del requisito della riduzione del fatturato, segnalando come, nel caso di piccole imprese, anche una riduzione del 15 per cento possa essere tanto rilevante da costringere alla chiusura.

Il Viceministro Enrico MORANDO ritiene che parte delle contraddizioni evidenziate sia dovuta alla difficoltà di far convivere l'indennità per i danni subiti con le agevolazioni fiscali previste per le zone franche. In linea di massima si potrebbe dire che l'indennizzo si riferisce alle imprese che erano residenti nella zona colpita al momento dell'evento sismico mentre le agevolazioni fiscali per le zone franche sono dirette ad attrarre nuove imprese. Osserva poi che, a suo personale parere, la zona franca potrebbe essere più efficace se applicata in ambiti più ristretti, in modo da concentrare maggiormente le risorse nelle zone più svantaggiate. Assicura comunque che il Governo sta compiendo ogni sforzo per migliorare la disciplina proposta, superando le contraddizioni emerse e tenendo conto di quanto segnalato.

Paolo TANCREDI (AP-CpE-NCD) ritira l'emendamento a sua firma 46.6.

Giampaolo GALLI (PD) ritira l'emendamento a sua firma 46.4.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento dell'emendamento Melilli 46.20.

La Commissione respinge l'emendamento Guidesi 46.8.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori dell'emendamento 46.32 lo hanno ritirato. Inoltre, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento dell'emendamento Melilli 46.19.

La Commissione respinge l'emendamento Gallinella 46.35.

Nazzareno PILOZZI (PD) ritira l'emendamento Melilli 46.21 del quale è cofirmatario.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento dell'emendamento Segoni 46.29.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rampelli 46.22, Daga 46.1 e Sottanelli 46.7.

Fabio MELILLI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 46.3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Cirielli 46.34, Russo 46.18 e Pastorino 46.30, nonché l'articolo aggiuntivo Pesco 46.050.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Carrescia 46.012 e Marchi 46.028.

Prende atto che i presentatori ritengono assorbiti gli identici articoli aggiuntivi Pastorino 46.010, Saltamartini 46.037 Fabrizio Di Stefano 46.018 e Cariello 46.053, dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Melilla 43.06 ed identici, nel testo riformulato.

Maino MARCHI (PD) ritira l'articolo aggiuntivo Ginoble 46.017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Carra 46.05. Avverte poi che i presentatori degli articoli aggiuntivi Vazio 46.033 e Guidesi 55.050 hanno accettato la proposta di riformulazione, nel medesimo testo, avanzata dal relatore.

Tea ALBINI (MDP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Vazio 46.033.

La Commissione approva gli articoli aggiuntivi Vazio 46.033 e Guidesi 55.050, come riformulati in un identico testo (*vedi allegato 3*).

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) segnala che l'articolo aggiuntivo Brunetta 46.035 è in parte simile all'articolo aggiuntivo Castricone 46.046, per il quale il relatore e il rappresentante del Governo hanno richiesto l'accantonamento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Brunetta 46.035 e Castricone 46.046. Avverte altresì che il presentatore ha ritirato gli articoli aggiuntivi Castricone 46.040 e 46.039.

Raffaello VIGNALI (AP-CpE-NCD) invita il relatore e il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo Carrescia 46.011, il quale riconosce agevolazioni fiscali per gli atti di trasferimento del sedime risultante a seguito del crollo di edifici, sottolineando la necessità di non gravare ulteriormente la situazione economica di soggetti che hanno subito danni.

Il Viceministro Enrico MORANDO propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Carrescia 46.011.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, concorda con quanto proposto dal rappresentante del Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Carrescia 46.011.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Gianluca Pini 46.038.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Carrescia 46.09 è stato ritirato dai presentatori. Avverte inoltre che, in assenza di obiezioni, l'articolo aggiuntivo Giulietti 46.024 è accantonato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Baldelli 46.041 e Duranti 46.08.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che sono stati presentati subemendamenti all'articolo aggiuntivo 6.06 del Governo (*vedi allegato 4*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Palese 6.9 e Laffranco 6.21, dell'emendamento Guidesi 6.13 nonché degli identici emendamenti Palese 6.8, Laffranco 6.20 e Pelillo 6.30. Invita, inoltre, al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Tancredi 6.11, degli identici emendamenti Baroni 6.1 e Rizzetto 6.18, nonché degli emendamenti Baroni 6.3, Marcon 6.27, Paglia 6.28, Mantero 6.7. Propone l'accantonamento dell'emendamento Abrignani 6.16 ed invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Rampelli 6.17. Esprime parere favorevole sull'emendamento Marco Di Maio 6.23 ed invita al ritiro dell'emendamento Boccadutri 6.25, che, in caso di approvazione dell'articolo 6.06 del Governo, risulterebbe assorbito. Propone, quindi, l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Marchi 6.03. Passa quindi all'espressione del parere sui subemendamenti presentati all'articolo aggiuntivo 6.06 del Governo, sul quale esprime parere favorevole. In particolare, invita al ritiro, esprimendo altrimenti pa-

rerere contrario, dei subemendamenti Paglia 0.6.06.1, Baroni 0.6.06.2, Mantero 0.6.06.3 e Guidesi 0.6.06.4. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, del subemendamento Albini 0.6.06.5, invitando i presentatori a verificare la possibilità di trasformarlo in ordine del giorno. Esprime, quindi, un invito al ritiro del subemendamento Baroni 0.6.06.6, in quanto risulterebbe assorbito dall'eventuale approvazione del subemendamento Mantero 0.6.06.7, su cui esprime parere favorevole purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Infine, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, del subemendamento Binetti 0.6.06.8.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Palese 6.9 e Laffranco 6.21 e l'emendamento Guidesi 6.13.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'emendamento Pelillo 6.30.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Palese 6.8 e Laffranco 6.20.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'emendamento Tancredi 6.11.

Matteo MANTERO (M5S), intervenendo sull'emendamento Baroni 6.1, di cui è cofirmatario, rileva che il Governo intende aumentare la tassazione gravante sui giochi più vecchi e meno attrattivi, come le *slot machine*, intervenendo in modo meno deciso sulla tassazione gravante sui giochi più nuovi e più attrattivi, come le video *lottery*. Questi ultimi sono giochi d'azzardo estremamente pericolosi in quanto permettono giocate molto alte, fino a 500 euro, sono molto veloci e hanno un *jackpot* molto alto, estremamente gradito ai giocatori compulsivi. Sottolineando che l'Or-

ganizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha inserito il gioco d'azzardo tra le dipendenze e paragonando, su tale premessa, le *slot machine* e le *video lottery* alle droghe, ritiene che il Governo non consideri i costi sociali e sanitari che il gioco d'azzardo patologico comporta. Invita, pertanto, il Governo a riconsiderare il suo intervento, aumentando anche la tassazione sulle *video lottery*.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Baroni 6.1 e Rizzetto 6.18.

Matteo MANTERO (M5S), intervenendo sull'emendamento Baroni 6.3, di cui è cofirmatario, rileva che esso è volto a introdurre il divieto totale della pubblicità del gioco d'azzardo, dal momento che le attuali limitazioni parziali si sono rivelate del tutto inefficaci a contrastare il fenomeno. A suo giudizio, il divieto totale di pubblicità deve costituire solo il primo passo di una lotta che deve accomunare il gioco d'azzardo alle sigarette, altro settore nel quale entrano in gioco grandi interessi economici.

Bruno TABACCI (DeS-CD) si associa alle considerazioni del collega Mantero, trovando, in particolare, vergognosa la pubblicità televisiva del gioco d'azzardo che inframezza la trasmissione di grandi eventi sportivi, che hanno una grande platea di telespettatori, anche minori.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA riconosce che le attuali limitazioni orarie della pubblicità televisiva del gioco d'azzardo, dalle 7 alle 22 sui canali generalisti, non hanno sortito gli effetti sperati, sia perché molti minori continuano a guardare la televisione anche dopo le 22 sia perché i canali specializzati hanno recuperato gli spazi interdetti alle reti generaliste. Sottolinea l'impegno del Governo, d'intesa con le regioni, che, in un apposito documento attualmente in discussione, intende avviare un confronto con le Istituzioni europee al fine di giungere sul gioco d'azzardo ad una legislazione unitaria come per il tabacco. Preannuncia, inoltre,

l'intenzione dell'esecutivo di avviare, con la prossima legge di bilancio, un intervento organico per la riforma dell'intero settore.

Massimo Enrico BARONI (M5S), intervenendo sul suo emendamento 6.3, osserva che il Governo ha espresso un parere contrario su una norma del tutto simile a quella approvata alla Camera nel corso dell'esame della legge di stabilità per il 2015, con il parere favorevole del Governo e i voti favorevoli del gruppo Partito Democratico e di quello Movimento 5 Stelle, ma resa innocua al Senato, grazie all'approvazione, sempre con il parere favorevole del Governo, di un emendamento del senatore Nencini, che rinviava l'entrata in vigore dei divieti all'adozione da parte dell'Unione europea di apposite linee guida in materia, ancora, peraltro, da approvare. Mette, quindi, in luce l'estrema gravità del fenomeno del gioco d'azzardo in Italia, che non si può assolutamente ridurre alle dimensioni dei numeri ufficiali citati più volte dal Governo, che fa riferimento ai 12.500 malati in cura presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, ben al di sotto dei sei milioni di giocatori stimati dagli istituti più accreditati. Anche gli strumenti, più volte citati dal sottosegretario Baretta, volti a contrastare il coinvolgimento dei minori si sono rivelati del tutto inefficaci allo scopo, come da lui stesso sperimentato. Stigmatizza l'opposizione del Governo e della maggioranza alle proposte di legge di iniziativa che si propongono di contrastare la ludopatia, per la mancanza o l'insufficienza della copertura finanziaria e osserva che, in realtà, sono molti i deputati della maggioranza che, pur essendo favorevoli al divieto totale di pubblicità del gioco d'azzardo, non esprimono pubblicamente la loro posizione per disciplina di partito. Nell'esprimere la convinzione che il sottosegretario Baretta umili il Parlamento non ritenendolo degno di legiferare sull'argomento, evidenzia i rischi di un fallimento da parte della Conferenza unificata. Ricorda che la legge regionale che la Liguria ha approvato nel 2012 per fissare la distanza minima delle *slot machine* dai

luoghi sensibili, stabilendo che anche le sale esistenti dovessero adeguarsi entro 5 anni, non è stata di fatto applicata e che il PD all'opposizione è sceso in piazza per protesta contro il governo regionale. D'altra parte evidenzia come lo stesso PD, in regione Lazio, abbia votato contro un ordine del giorno che chiedeva l'inserimento della distanza minima per le *slot machine* nel successivo collegato regionale. Nel ritenere che l'oblio della misura sia stato determinato dalla pressione della lobby dei produttori e gestori di giochi d'azzardo, che tiene sotto ricatto il Governo non soltanto dal punto di vista economico, promette di proseguire la battaglia per contrastare la ludopatia.

Matteo MANTERO (M5S), ricordando che i malati di gioco d'azzardo ammontano ad 1 milione di persone e che secondo i dati di quest'anno hanno giocato circa 1 milione e 200.000 ragazzi, si domanda perché il Governo attenda ancora a vietare la pubblicità, pur concordando sulla necessità di un simile intervento. Ritiene che, anche sulla base dell'esperienza della Germania, il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo debba essere introdotto a livello nazionale e sovranazionale, auspicando che per una volta l'Italia si ponga tra i primi ad intervenire.

Francesco CARIELLO (M5S), con riferimento alla conclusione dell'intervento del collega Baroni, invita a non attribuire la responsabilità ad un singolo individuo, sollecitando i colleghi della maggioranza ad esprimersi sull'emendamento in questione, considerato che esso offre la possibilità di risolvere il problema.

Maino MARCHI (PD), nell'assumersi la propria responsabilità, si dichiara d'accordo con gli interventi effettuati dal Governo in materia, a partire dalla legge di stabilità per il 2016, che da un lato ha previsto la riduzione delle *slot machine* e dall'altro ha affidato alla Conferenza unificata il compito di raggiungere un accordo, che contemperasse l'esigenza di regole omogenee a livello nazionale con la

necessità di spazi di autoregolamentazione per gli amministratori locali. Nel ricordare che come dichiarato dall'ANCI l'accordo per quanto difficile sta per essere raggiunto, ritiene che vi sia comunque la possibilità di tornare sul tema della pubblicità, sul quale il Governo è già intervenuto in questa legislatura, sottolineando gli scarsi spazi di manovra offerti dal presente decreto-legge. Da ultimo ricorda che lo stallo del progetto di legge sulla ludopatia si deve al fatto che, oltre ad affrontare le tematiche relative agli aspetti sanitari del problema, interveniva anche su aspetti di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Baroni 6.3, Marcon 6.27 e Paglia 6.28.

Massimo Enrico BARONI (M5S), considerata la superficialità con cui il relatore ha affrontato l'argomento si vede costretto ad intervenire nuovamente per ripristinare la verità, fornendo ai cittadini una fonte diversa da quella governativa e ricordando che si sono registrati notevolissimi aumenti degli introiti delle società concessionarie del gioco d'azzardo. Nel sottolineare che l'emendamento Mantero 6.7 prevede una moratoria di cinque anni all'introduzione di nuovi giochi di azzardo *on line*, per i quali si è registrato un notevolissimo incremento, sottolinea come proposte analoghe siano state approvate in Commissione affari sociali con il voto dei colleghi del PD, a riprova del fatto che in assenza del Governo è possibile esprimersi secondo coscienza. Stigmatizzare il fatto che le lobby dei produttori di giochi di azzardo esercitino pressioni sul Governo, dando anche indicazioni sui settori per i quali mantenere bassi i livelli di tassazione, in considerazione dei notevoli investimenti effettuati, e sui settori per i quali al contrario il livello può essere incrementato, non costituendo più motivo di interesse, quale è il caso delle *slot machine*, che sono in fase di dismissione. Esprime infine la convinzione che gli italiani siano stanchi di vedere creatività ed imprendi-

torialità ostaggio del settore dei giochi di azzardo, che il Pontefice ha definito come il settore del diavolo.

Matteo MANTERO (M5S) ribadisce che la moratoria prevista dal suo emendamento si rivolge ai giochi *on line*, che rappresentano il 16 per cento del mercato, raccogliendo 15 miliardi di euro di introiti e rivolgendosi ai più giovani, per i quali rappresentano un pericolo paragonabile all'eroina. Evidenzia pertanto la mancata volontà del Governo di tutelare i ragazzi, che perdono ore di studio e di scuola per dedicarsi al gioco *on line*, ricavandone peraltro un messaggio fortemente diseducativo, per cui è possibile diventare ricchi senza alcuno sforzo. Sollecita dunque il Governo, sulla base dell'esperienza di altri paesi, a ridurre l'offerta di giochi *on line*, dai quali peraltro lo Stato ricava ben poco.

La Commissione respinge l'emendamento Mantero 6.7.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Abrignani 6.16, precedentemente accantonato.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Abrignani 6.16 e Rampelli 6.17. Approva poi l'emendamento Marco Di Maio 6.23 (*vedi allegato 3*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Boccadutri 6.25, che risulterebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento 6.06 del Governo, è stato ritirato dal presentatore.

La Commissione respinge il subemendamento Paglia 0.6.06.1.

Massimo Enrico BARONI (M5S), considerando che, come già evidenziato in precedenza, soltanto i due terzi delle

400.000 *slot machine* presenti sul territorio nazionale sono operativi, raccogliendo 25 miliardi di euro l'anno, ritiene cosa facile per il Governo indossare la spilla dello sceriffo, qualificandosi come regolatore della materia, tanto più che gli stessi concessionari hanno capito che il settore è ormai saturo. Sottolinea che il subemendamento in questione potrebbe a ragione essere denominato subemendamento Rappetto, in considerazione del grande lavoro svolto dall'ex generale della Guardia di finanza, poi costretto a dimettersi, il quale aveva calcolato una multa di 98 miliardi di euro per 10 società concessionarie di giochi d'azzardo che non si erano collegate alla rete telematica SOGEI, multa che il Governo ha via via ridotto grazie a sconti successivi fino a poche centinaia di milioni.

Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE), pur preannunciando che il suo gruppo voterà secondo le indicazioni del Governo, fa presente di aver ascoltato forti critiche sul provvedimento da parte degli operatori del settore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Baroni 0.6.06.2, Mantero 0.6.06.3 e Guidesi 0.6.06.4.

Tea ALBINI (MDP) accede all'invito al ritiro del subemendamento a sua prima firma 0.6.06.5, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno.

Matteo MANTERO (M5S), accettando la proposta di riformulazione presentata dal Governo sul subemendamento a sua prima firma 0.6.06.7, tuttavia fa presente che la portata della sanzione nella versione proposta dal Governo risulta notevolmente edulcorata.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiarisce che la riformulazione proposta risulta più stringente poiché prevede che a scadenze previste l'Agenzia delle dogane proceda d'ufficio.

Bruno TABACCI (DeS-CD), in riferimento alle questioni sollevate dal sottosegretario Baretta, fa presente che l'emendamento del Governo presenta una contraddizione, in quanto c'è un'evidente disparità di trattamento fra i concessionari della rete telematica ed i proprietari e gestori degli apparecchi, ultima ruota del carro. L'emendamento del Governo dà ancora più potere ai concessionari della rete telematica che dovrebbero essere controllati di più.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente che il problema è rappresentato dalla struttura del regime concessorio, punto di garanzia ma anche di rischio, e precisa che l'osservazione dell'onorevole Tabacci, non potendo essere normata sarebbe il caso di trasformarla in ordine del giorno.

Massimo Enrico BARONI (M5S) ricorda che un ordine del giorno di tale tenore è già stato presentato nel corso della XVI legislatura a prima firma Binetti e già invitava il Governo a prevedere la possibilità di ridurre l'offerta del gioco.

La Commissione approva il subemendamento Mantero 0.6.06.7, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Rocco PALESE, *presidente*, fa presente che il subemendamento Baroni 0.6.06.6 risulta assorbito dall'approvazione del subemendamento Mantero 0.6.06.7, nel testo riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Binetti 0.6.06.8 e approva l'articolo aggiuntivo 6.06 del Governo, come risultante dall'approvazione del subemendamento Mantero 0.6.06.7, nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Rocco PALESE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 823 del 24 maggio 2017, a pagina 101, prima colonna, trentacinquesima riga, sostituire le parole: « per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione » con le seguenti: « per l'anno 2017, al fine di garantire l'invarianza sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, si provvede mediante riduzione per 10 milioni di euro ».

ALLEGATO 1

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE 3.52, 3.53, 9.029, 14.11 E 14.12 DEL GOVERNO, 22.230 E 22.231 DEL RELATORE, 22.021, 24.4, 25.43, 25.44, 27.93, 34.014, 37.14, 40.021, 43.039, 46.054, 46.055, 46.056, 49.38, 50.5, 52.027, 52.028, 52.029, 57.31, 57.32, 57.055, 60.068, 60.069, 60.070, 62.35, 64.13 E 64.020 DEL GOVERNO

ART. 3.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 3, comma 1-ter, della legge 3 agosto 2004, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I soggetti di cui al primo periodo del presente comma possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407 ».

3. 52. Il Governo.

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

4-bis. I rapporti attivi e passivi tra lo Stato e la Federazione italiana dei consorzi agrari concernenti le attività svolte per conto e nell'interesse dello Stato in regime di separazione contabile e afferenti alle gestioni separate di cui agli articoli 2, secondo comma, n. 8), e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, al decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169, alla legge 22 dicembre 1957, n. 1294, sono estinti con compensazione delle rispettive posizioni attive e passive in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Conseguentemente, alla stessa data cessa la gestione commissariale di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole ali-

mentari e forestali n. 0011109 del 9 dicembre 2010 di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 2011, e gli eventuali residui attivi sono versati in conto entrate del bilancio dello Stato per essere successivamente assegnati al fondo istituito ai sensi del comma 4-ter del presente articolo.

4-ter. Al fine di favorire il perseguimento degli scopi di cui all'articolo 2 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti dai consorzi agrari in amministrazione ordinaria nei confronti del sistema creditizio, è istituito, presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), un apposito fondo con una dotazione iniziale pari a 40 milioni di euro per l'anno 2018. Il fondo è destinato, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, anche alla riduzione degli interessi passivi relativi alle operazioni di ristrutturazione. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di accesso agli interventi del fondo da parte dei consorzi agrari. Per le finalità di cui al presente comma il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove appositi accordi fra l'Associazione bancaria italiana e i rappresentanti dei consorzi

agrari. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 53. Il Governo.

ART. 9.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

ART. 9-bis.

(Compensazione di somme iscritte a ruolo).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2017 con le modalità previste nel medesimo comma. Per l'anno 2017 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto nel citato comma 7-bis è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. 029. Il Governo.

ART. 14.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, prima della lettera a) inserire le seguenti:

0a) al comma 448, le parole: « A decorrere dall'anno 2017, la dotazione » sono sostituite dalle seguenti: « La dotazione » e dopo le parole: « è stabilita in euro 6.197.184.364,87 » sono inserite le seguenti: « per l'anno 2017 e in euro 6.208.184.364,87 a decorrere dall'anno 2018 »;

0b) al comma 449:

1) alla lettera b), le parole: « nell'importo massimo di 80 milioni di euro » sono sostituite seguenti parole: « nell'importo massimo di 66 milioni di euro »;

2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

« d-bis) per gli anni dal 2018 al 2021, ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa, e, a decorrere dall'anno 2022, destinato, nella misura di 25 milioni di euro annui, ad incremento del contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56 »;

b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. All'onere derivante dalla disposizione di cui alla lettera 0a) del comma 1, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1-ter. Le modifiche di cui ai commi 1 e 1-bis trovano applicazione con riferimento al Fondo di solidarietà comunale relativo agli anni 2018 e successivi.

14. 11. Il Governo.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: nel limite di 11 milioni di euro inserire le seguenti: , che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato nel-

l'anno 2017 per essere riassegnati, nel medesimo esercizio, al Fondo di solidarietà comunale.

14. 12. Il Governo.

ART. 22.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni di promozione del territorio, dello sviluppo economico e della cultura in ambito locale, i vincoli di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 6, commi 8 e 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano alle spese per la realizzazione di mostre effettuate da regioni ed enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 750.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

22. 230. Il Relatore.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Al fine di assicurare la tutela del decoro del patrimonio culturale e la sicurezza pubblica, il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a regolare l'accesso e la circolazione, nel proprio centro storico, di veicoli elettrici e di velocipedi, utilizzati a fini turistici, che abbiano più di due ruote o che comunque trasportino tre o più persone, incluso il conducente.

22. 231. Il Relatore.

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Organici di fatto).

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di euro 40.700.000 per l'anno 2017, di euro 132.100.000 per l'anno 2018, di euro 131.600.000 per l'anno 2019, di euro 133.800.000 per l'anno 2020, di euro 136.700.000 per l'anno 2021, di euro 140.500.000 per l'anno 2022, di euro 145.800.000 per il 2023, di euro 153.900.000 per l'anno 2024, di euro 166.400.000 per l'anno 2025 e di euro 184.700.000 annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede:

a) quanto a euro 40.700.000 per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come ripartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2017;

b) quanto a euro 132.100.000 per l'anno 2018, a euro 70.984.407 per l'anno 2019, a euro 60.681.407 per l'anno 2020, a euro 80.514.407 per l'anno 2021, a euro 107.488,407 per l'anno 2022, a euro 60.497.407 per l'anno 2023, a euro 59.213.407 per l'anno 2024, a euro 44.881.407 per l'anno 2025, a euro 41.849.407 per l'anno 2026 e a euro 8.036.407 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

c) quanto a euro 20.599.593 per l'anno 2019, a euro 27.668.593 per l'anno 2020, a euro 15.450.732 per l'anno 2021, a euro 14.561.593 per l'anno 2022, a euro 32.953.902 per l'anno 2023, a euro 34.237.153 per l'anno 2024, a euro 40.569.038 per l'anno 2025, a euro 43.601.921 per l'anno 2026 e a euro 77.414.921 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a euro 40.016.000 per l'anno 2019, a euro 45.450.000 per l'anno 2020, a euro 37.936.000 per l'anno 2021, a euro 18.450.000 per l'anno 2022, a euro 40.450.000 per l'anno 2023, a euro 40.450.000 per l'anno 2024 e a euro 48.450.000 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a euro 2.798.861 per l'anno 2021, a euro 11.898.691 per l'anno 2023, a euro 19.999.440 per l'anno 2024, a euro 32.499.555 per l'anno 2025 e a euro 50.798.672 annui a decorrere dall'anno 2026, in termini di solo saldo netto da finanziare, mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nella missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », programma « Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. A partire dall'anno scolastico 2018/2019, sulla base degli esiti del monitoraggio previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da eseguire entro il 15 settembre di ciascun anno, e sulla base delle previsioni, formulate entro la medesima data, concernenti il numero dei posti di supplenza a tempo determinato fino al 30 giugno da attivare, la legge di bilancio determina la quota degli eventuali risparmi di spesa calcolati con riferimento all'eventuale riduzione del numero effettivo di posti di supplenza fino al 30 giugno, fermo restando il limite di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da portare annualmente in aumento delle dotazioni dei fondi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 del presente articolo in misura proporzionale alla riduzione ad essi apportata con le

medesime lettere *b)*, *c)* e *d)*. Le maggiori risorse sono accantonate e rese indisponibili per essere utilizzate a seguito dell'esito del monitoraggio di cui al presente comma.

22. 021. Il Governo.

ART. 24.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la parola: « 2018 », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « 2019 »;

b) all'articolo 4:

1) al comma 2, le parole: « Per gli anni dal 2011 al 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2011 al 2018 » e le parole: « A decorrere dall'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2019 »;

2) al comma 3, le parole: « A decorrere dall'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2019 »;

c) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole: « A decorrere dall'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2019 »;

2) al comma 2, le parole: « entro il 31 luglio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 luglio 2018 »;

d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola: « 2018 » è sostituita dalla seguente: « 2019 ».

24. 4. Il Governo.

ART. 25.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Al comma 165 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo:

1) dopo la parola: « somme » sono inserite le seguenti: « , già disponibili o che si rendano disponibili a seguito dei defianziamenti, »;

2) le parole: « nazionale triennale 2015-2017 di cui al comma 160 » sono sostituite dalle seguenti: « adottata dalle medesime regioni nei cui territori erano localizzati gli interventi oggetto dei defianziamenti »;

3) dopo la parola: « Comitato » sono inserite le seguenti: « entro il 10 ottobre 2017 »;

4) le parole: « , nonché degli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica » sono soppresse;

b) al settimo periodo:

1) dopo la parola: « revoca » sono inserite le seguenti: « , già disponibili o che si rendano disponibili, »;

2) le parole: « nazionale triennale 2015-2017 » sono sostituite dalle seguenti: « adottata dalle medesime Regioni nei cui territori erano localizzati gli interventi oggetto dei defianziamenti »;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le erogazioni sono effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo modalità definite dal CIPE, in base allo stato di avanzamento dei lavori. Gli enti locali beneficiari, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, trasmettono le informazioni relative agli investimenti effettuati al sistema

di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle amministrazioni pubbliche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Gli enti locali beneficiari provvedono, inoltre, per ciascun edificio scolastico, a compilare una scheda di monitoraggio secondo modalità comunicate contestualmente alla delibera del CIPE dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in coordinamento con la Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso nell'attuazione degli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica ».

25. 43. Il Governo.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 20-*bis*, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: « Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, » inserire le seguenti: « d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti limitatamente alle risorse di cui al citato comma 165, ».

25. 44. Il Governo.

ART. 27.

Dopo il comma 8 inserire i seguenti:

8-bis. Per la copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale è attribuito alla regione Umbria un contributo straordinario dell'importo complessivo di 45,82 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 25,82 milioni di euro per l'anno 2018, per far fronte ai debiti verso la società Umbria TPL e mobilità Spa.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-*bis*, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25,82 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui

al comma 8-*bis*, sono portati in prededuzione dalla quota da assegnare alla medesima regione Umbria a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020.

27. 93. Il Governo.

ART. 34.

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

ART 34-*bis*.

(Programma operativo straordinario della regione Molise).

1. In considerazione della necessità di assicurare la prosecuzione dell'intervento volto ad affrontare la grave situazione economico-finanziaria e sanitaria della regione Molise e a ricondurre la gestione nell'ambito dell'ordinata programmazione sanitaria e finanziaria, anche al fine di adeguare i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell'Unione europea, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 604 e 605, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto anche conto del contributo di solidarietà interregionale riconosciuto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, di cui al verbale della seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 dicembre 2015, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2015, di 25 milioni di euro per l'anno 2016 e di 18 milioni di euro per l'anno 2017:

a) il commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Molise dà esecuzione al programma operativo straordinario 2015-2018, allegato all'accordo sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2016 (rep. atti. n. 155/CSR) e recepito con decreto del medesimo commissario *ad acta* n. 52 del 12 settembre 2016, che con il presente decreto è ap-

provato, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione;

b) il medesimo commissario *ad acta* adotta i provvedimenti previsti dal suddetto programma operativo straordinario 2015-2018, in modo da garantire che le azioni di riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario regionale ivi programmate siano coerenti, nel rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza:

1) con l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico stabile del bilancio sanitario regionale, tenuto conto del livello del finanziamento del servizio sanitario definito dalla legislazione vigente;

2) con gli ulteriori obblighi previsti a carico delle regioni dalla legislazione vigente.

34. 014. Il Governo.

ART. 37.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 1, comma 449, lettera *c)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: « il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. » è inserito il seguente periodo: « Ai fini della determinazione della predetta differenza i fabbisogni *standard* e le capacità fiscali sono considerati al netto della componente rifiuti. ».

Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

37. 14. Il Governo.

ART. 40.

Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

ART. 40-bis.

(Interventi per l'integrazione dei cittadini stranieri).

1. Al fine di prevenire situazioni di marginalità sociale, il Ministero dell'interno, anche con il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci, può realizzare interventi di tipo strutturale mirati ad assicurare idonee condizioni logistiche e a superare criticità igienico-sanitarie determinate dall'insorgere di insediamenti spontanei di stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale, anche in relazione allo svolgimento di attività lavorativa stagionale.

40. 021. Il Governo.

ART. 43.

Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:

ART 43-bis.

(Semplificazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi per i contribuenti coinvolti negli eventi sismici registrati a partire dal 24 agosto 2016).

1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

« 1-quater. Con riferimento al periodo d'imposta 2016, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c),

c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate nell'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. ».

43. 039. Il Governo.

ART. 46.

Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

ART. 46-bis.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 530 le parole: « , nei limiti dell'importo dei residui passivi perenti relativi a trasferimenti per la compartecipazione all'IVA iscritti nel conto del patrimonio al 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « . Dette somme sono compensate con la cancellazione di una corrispondente quota dei residui passivi perenti iscritti a tale titolo sul conto del patrimonio al 31 dicembre 2016 »;

b) al comma 531, la parola: « 2016 » è sostituita dalla seguente: « 2017 »;

c) al comma 532, la parola: « 2016 » è sostituita dalla seguente: « 2017 » e le parole: « , e non rilevano ai fini del saldo individuato dall'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 » sono soppresse.

46. 054. Il Governo.

Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

ART. 46-bis.

1. All'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, » sono inserite le seguenti: « attestante le esigenze di cassa derivanti dalle spese conseguenti all'effettivo avanzamento degli interventi ammissibili al contributo del Fondo di solidarietà europeo, » e le parole: « nel limite di 300 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « fino a 500 milioni di euro »;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile presenta al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 28 febbraio 2018, la situazione delle spese sostenute per realizzare gli interventi a favore delle aree del centro Italia colpite dal sisma ».

46. 055. Il Governo.

Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

ART. 46-bis.

(Incremento del contingente di personale delle Forze armate da destinare alle esigenze di sicurezza dei G7).

1. Al fine di rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1,

comma 377, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato, dal 1° maggio 2017 al 28 maggio 2017, di 2.900 unità. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, pari a 5.360.019 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 1, del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il decreto-legge 29 aprile 2017, n. 54, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 54 del 2017.

46. 056. Il Governo.

ART. 49.

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 1025, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « ad integrazione delle risorse già stanziati a tale scopo, per gli interventi di completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria attuativi delle deliberazioni adottate dal CIPE, ai sensi della legislazione vigente » sono sostituite dalle seguenti: « ad integrazione delle risorse già stanziati e comprese nell'ambito del contratto di programma ANAS Spa 2016-2020 ».

49. 38. Il Governo.

ART. 50.

Sostituire l'articolo 50 con il seguente:

ART. 50.

(Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A.).

1. Al fine di evitare l'interruzione del servizio svolto dalla società Alitalia – Società Aerea Italiana – Spa in amministrazione straordinaria, per i collegamenti aerei nel territorio nazionale e con il territorio nazionale, ivi compresi quelli con oneri di servizio pubblico ai sensi della vigente normativa europea, tenuto conto delle gravi difficoltà di ordine sociale e dei gravi disagi per gli utenti che tale interruzione determinerebbe, è disposto un finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, della durata di sei mesi, da erogare con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro cinque giorni dall'apertura della procedura di amministrazione straordinaria a favore dell'Alitalia – Società Aerea Italiana – Spa in amministrazione straordinaria, da utilizzare per le indilazionabili esigenze gestionali della società stessa e delle altre società del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, anche relative alla continuità dei sistemi di regolazione internazionale dei rapporti economici con i vettori, nelle more dell'esecuzione di un programma predisposto ai sensi degli articoli 27 e 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e conforme alla normativa europea. Il relativo stanziamento è iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il finanziamento è concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base ed è restituito entro sei mesi dalla erogazione, in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura. Le somme corrisposte in restituzione del

finanziamento per capitale e interessi sono versate, nel 2017, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per un importo pari a 300 milioni di euro, al fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e per l'importo eccedente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.

2. Ai fini della predisposizione del programma di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, i Commissari straordinari provvedono, entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, a pubblicizzare un invito per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria secondo gli indirizzi di cui alle lettere a), b) e b-bis) dall'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Le conseguenti procedure, da espletare nel termine di sei mesi dalla concessione del finanziamento di cui al comma 1, assicurano il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione.

Conseguentemente, all'articolo 66, apportare la seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016, n. 151,» è aggiunto in fine il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dal periodo precedente, la giacenza da detenere a fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo è ridotta a 100 milioni di euro a decorrere dal 2017»;

b) al comma 3, alinea, sostituire le parole: 1.301,9 con le seguenti: 1.601,9;

c) al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2017 mediante riduzione della

dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

d) al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 50, ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Conseguentemente, all'articolo 1, del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti ai sensi del medesimo decreto-legge n. 55 del 2017.

50. 5. Il Governo.

ART. 52.

Dopo l'articolo 52 inserire il seguente:

ART. 52-bis.

(Modifiche al codice dei contratti pubblici).

1. All'articolo 211 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« *1-bis.* L'ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

1-ter. L'ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta

giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante. Se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall'ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l'ANAC può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si applica l'articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

1-quater. L'ANAC, con proprio regolamento, può individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i poteri di cui ai commi *1-bis* e *1-ter.* »

52. 027. Il Governo.

Dopo l'articolo 52 inserire il seguente:

ART. 52-bis.

(Organizzazione dell'ANAC).

1. L'Autorità nazionale anti corruzione definisce, con propri regolamenti, la propria organizzazione, il proprio funzionamento e l'ordinamento giuridico del proprio personale secondo i principi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481 Il trattamento economico del personale dell'Autorità non può eccedere quello già definito in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti continua ad applicarsi il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016. Dall'applicazione del presente articolo non devono comunque derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

52. 028. Il Governo.

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

ART. 52-bis.

(Sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25).

1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e tenuto conto della necessità e urgenza di mettere in sicurezza antisismica le autostrade A24 e A25, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale, l'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, lettera c) della vigente convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2015 e 2016, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000 comprendente gli interessi di dilazione, è sospeso, previa presentazione di un piano economico-finanziario e stipulazione del relativo atto aggiuntivo che regoli tale periodo transitorio. Tale importo è destinato all'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25. Il concessionario effettua il versamento delle rate sospese del corrispettivo di concessione, per complessivi euro 111.720.000, in tre rate che scadono il 31 marzo di ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031, ognuna delle quali dell'importo di euro 37.240.000 con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano ferme le modalità di affidamento previste dalla vigente normativa. L'atto aggiuntivo che regola l'esecuzione degli interventi è approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

52. 029. Il Governo.

ART. 57.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016,

n. 232, può essere disposta l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019, nei limiti in cui dette somme si rendano disponibili nell'ambito delle risorse rivenienti dall'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

57. 31. Il Governo.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 31, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: « Qualora la *start-up* innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione, o del diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni caso, una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione, » sono sostituite dalle seguenti: « Fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, qualora la *start-up* innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni caso al raggiungimento di tale termine, ».

57. 32. Il Governo.

Dopo l'articolo 57 inserire il seguente:

ART. 57-bis.

(Salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici).

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

« *4-bis.* Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da

impianti fotovoltaici, agli impianti di potenza superiore a 3 kW nei quali, a seguito di verifiche o controlli, risultano installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli, si applica, su istanza del medesimo soggetto beneficiario, una decurtazione del 20 per cento della tariffa incentivante base per l'energia prodotta dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE. Non si applicano comunque le maggiorazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *d*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2011, e all'articolo 5, comma 2, lettera *a*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 10 luglio 2012.

4-ter. La misura della decurtazione di cui al comma *4-bis* è dimezzata qualora la mancanza di certificazione o la mancata rispondenza della certificazione alla normativa di riferimento sia dichiarata dal soggetto beneficiario, al di fuori di un procedimento di verifica o controllo.

4-quater. Ai fini dell'applicazione dei commi *4-bis* e *4-ter*, il GSE accerta, sulla base di idonea documentazione prodotta dagli istanti secondo modalità proporzionate indicate dallo stesso GSE, la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza.

4-quinquies. È fatto salvo il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli. Restano ferme eventuali altre responsabilità civili e penali del soggetto beneficiario e le conseguenze di eventuali altre violazioni ai fini del diritto all'accesso e al mantenimento degli incentivi. »

57. 055. Il Governo.

ART. 60.

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

ART. 60-bis.

(Disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti).

1. All'articolo 1, comma 200, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « presentazione delle domande di accesso al Fondo ».

60. 068. Il Governo.

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

ART. 60-bis.

(Disposizioni di semplificazione per progetti di social innovation).

1. Al fine di conseguire il più adeguato ed efficace sviluppo e la completa realizzazione dei progetti promossi nell'ambito degli interventi di *social innovation*, in coerenza con il Programma nazionale per la ricerca (PNR) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a trasferire la proprietà intellettuale dei progetti, nonché la proprietà dei beni strumentali e delle attrezzature realizzati e acquisiti nell'ambito degli stessi e la relativa gestione e utilizzazione a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle regioni meno sviluppate, a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Per l'attuazione del comma 1 e per la completa realizzazione e conclusione dei progetti ivi previsti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede alle erogazioni delle somme assegnate per le attività e gli investimenti già realizzati e verificati dall'amministrazione.

3. Le disposizioni attuative emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca devono ispirarsi a principi e criteri di semplificazione per la gestione contabile e finanziaria dei fondi destinati ai progetti di cui al comma 1, nonché alla regolamentazione più efficace e celere delle modalità e dei termini di conclusione e di gestione degli stessi.

60. 069. Il Governo.

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

ART. 60-bis.

(Misure per assicurare la celerità di procedure assunzionali dell'amministrazione della giustizia).

1. Al fine di assicurare la riduzione dei costi relativi al numero delle sottocommissioni esaminatrici dei concorsi, nonché la celerità di svolgimento delle procedure assunzionali di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-quater, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, e all'articolo 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a ciascuna delle sottocommissioni, presieduta dal componente più anziano, non può essere assegnato un numero inferiore a 250 candidati. Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

60. 070. Il Governo.

ART. 62.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Lo studio di fattibilità di cui all'articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal presente articolo, o il progetto di fattibilità tecnica ed economica, predisposti ai sensi dell'articolo 23, commi 5, 5-bis

e 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può comprendere, ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa o della valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici, la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Tali immobili devono essere compresi nell'ambito del territorio urbanizzato comunale in aree contigue all'intervento di costruzione o di ristrutturazione dell'impianto sportivo, al cui interno, ove abbiano una capienza superiore a cinquemila posti, possono essere realizzati anche alloggi di servizio strumentali alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della società o dell'associazione sportiva utilizzatrice, nei limiti del 20 per cento della superficie utile. I suddetti immobili, nel caso di impianti sportivi pubblici, sono acquisiti al patrimonio pubblico comunale. Lo studio di fattibilità può prevedere la demolizione dell'impianto da dismettere; le sue demolizione e ricostruzione, anche con diverse volumetria e sagoma, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché la sua riconversione o riutilizzazione a fini sportivi. Laddove si tratti di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, per il raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, lo studio di fattibilità può contemplarne la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto ovvero la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto di altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione. Il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono avere una durata superiore a quella della concessione dell'articolo 168, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e

comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per più di novanta e di trenta anni. Nel caso di impianti sportivi pubblici, la conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 1, comma 304, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel rispetto delle procedure di affidamento del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, esamina comparativamente eventuali istanze concorrenti individuando quella da dichiarare di interesse pubblico e da ammettere alla conferenza di servizi decisoria di cui alla lettera *b*) del medesimo comma 304 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013. Il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare è pubblicato nel sito istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale della regione.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il progetto definitivo di cui alla lettera *b*) del comma 304 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tiene conto delle condizioni indicate in sede di conferenza di servizi preliminare, potendo discostarsene solo motivatamente; è redatto nel rispetto delle norme di attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; comprende la documentazione, ove necessaria, prevista dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è corredato:

a) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, da una bozza di convenzione predisposta ai sensi dell'articolo 28-*bis*, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nella quale sia anche previsto che la realizzazione delle opere di urbanizzazione precede o è almeno contestuale alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione o di nuova edificazione dello stadio;

b) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, da un piano economico-

finanziario che dia conto, anche mediante i ricavi di gestione, dell'effettiva copertura finanziaria dei costi di realizzazione;

c) nel caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, da un piano economico-finanziario asseverato ai sensi dell'articolo 183, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che indichi l'importo delle spese di predisposizione della proposta, e da una bozza di convenzione di concessione di costruzione o di gestione con l'amministrazione proprietaria, che specifica, oltre all'obbligo della preventiva o contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione, le caratteristiche dei servizi e della gestione, nonché la durata della cessione del diritto di superficie o di usufrutto;

dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. La conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 1, comma 304, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si svolge in forma simultanea, in modalità sincrona e, se del caso, in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale. Nel caso di impianti sportivi che anche in parte ricadono su aree pubbliche, il verbale conclusivo di approvazione del progetto, che è pubblicato nel sito istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale della regione, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera, comprendente anche gli immobili complementari o funzionali di cui al comma 1, con eventuali oneri espropriativi a carico del soggetto promotore, e costituisce verifica di compatibilità ambientale e variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, comma 1, e 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Nel caso di impianti sportivi privati il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria costituisce, ove necessario, adozione di variante allo strumento urbanistico comunale ed è tra-

smesso al sindaco che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Lo studio di fattibilità di cui al comma 1, nell'ipotesi di impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti, può prevedere che a far tempo da cinque ore prima dell'inizio delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell'area riservata, l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali sia consentita solo all'associazione o alla società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo. In tal caso, le autorizzazioni o le concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate all'interno di dette aree restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo, con oneri indennizzatori a carico della società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo, salvi diversi accordi tra il titolare e la medesima società sportiva. Nell'ipotesi di impianti sportivi pubblici omologati per una capienza compresa tra 5.000 e 16.000 posti, la disposizione del periodo precedente si applica entro 150 metri dal perimetro dell'area riservata, restando ferme e impregiudicate la validità e l'efficacia delle autorizzazioni e delle concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate.

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In relazione agli interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, il soggetto proponente deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 183, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, associando o consorziando altri soggetti laddove si tratti della società o dell'associazione sportiva utilizzatrice dell'impianto.

sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, alle controversie rela-

tive agli impianti sportivi pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti aventi a oggetto:

a) il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare in caso di istanze concorrenti;

b) il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria;

c) l'aggiudicazione della concessione;

dopo il comma 5 inserire i seguenti:

5-bis. In caso di ristrutturazione o di nuova costruzione di impianti sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o a 2.000 posti allo scoperto, è consentito destinare, all'interno dell'impianto sportivo, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali, fino a 200 metri quadrati della superficie utile ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali, e fino a 100 metri quadrati della superficie utile al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva svolta.

5-ter. All'articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il periodo: « Lo studio di fattibilità non può prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale » è soppresso.

62. 35. Il Governo.

ART. 64.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Al fine di promuovere, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, il consumo di prodotti biologici nell'ambito dei servizi di refezione scolastica negli asili

nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per le mense scolastiche biologiche, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, in conformità alla disciplina europea vigente, le percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici, nonché i requisiti e le specifiche tecniche necessarie per qualificare il servizio di refezione scolastica quale mensa biologica. Il Fondo è destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e a realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole di accompagnamento al servizio di refezione ed è assegnato annualmente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base del numero dei beneficiari del servizio di mensa biologica presenti in ciascuna regione e provincia autonoma. Le stazioni appaltanti pubbliche che intendono aggiudicare servizi di mensa scolastica biologica prevedono l'inserimento delle percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici, dei requisiti e delle specifiche tecniche previsti nel decreto di cui al secondo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017, a 10 milioni di euro per l'anno 2018, a 8 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corri-

spondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

64. 13. Il Governo.

Dopo l'articolo 64 inserire il seguente:

ART. 64-bis.

(Misure per l'innovazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita:

a) esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici;

b) non esclusivi, che possono vendere, alle condizioni stabilite dal presente decreto, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci »;

b) il comma 3, alinea, è sostituito dal seguente: « Possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, le seguenti tipologie di esercizi commerciali: ».

2. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. – (Apertura di nuovi punti vendita). – 1. L'apertura di nuovi punti

vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, è soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. I comuni possono individuare le zone nelle quali, tenuto conto del numero dei punti vendita già esistenti in relazione al bacino d'utenza, della domanda, anche stagionale, delle esigenze di sostenibilità ambientale e di viabilità nonché di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, l'apertura di nuovi punti vendita è regolamentata sulla base delle disposizioni regionali e provinciali vigenti in materia e dei criteri adottati con le modalità di cui al comma 3.

3. In sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e i parametri qualitativi per l'apertura dei nuovi punti vendita, affinché sia garantita, a salvaguardia dei motivi imperativi di interesse generale connessi alla promozione dell'informazione e del pluralismo informativo, una presenza capillare ed equilibrata dei punti vendita sul territorio nazionale, anche nelle aree periferiche, tale da soddisfare la domanda del bacino di utenza e tenuto conto anche delle esigenze stagionali. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

4. Con l'intesa di cui al comma 3 sono altresì regolate, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dalla legislazione statale in materia di concorrenza, la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità, per i punti di vendita esclusivi, di ampliare le categorie merceologiche e i servizi offerti al pubblico, nonché la possibilità di svolgere l'intermediazione di servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni territoriali, delle aziende sanitarie locali, delle aziende di trasporto pubblico e delle aziende di promozione del turismo, fermi restando gli eventuali vincoli autorizzatori previsti, per tali attività e servizi ulteriori, dalla normativa vigente ».

3. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, dopo la lettera *d-quinquies*) sono aggiunte le seguenti:

« *d-sexies*) le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali garantiscono a tutti i rivenditori l'accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali e la fornitura non può essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore;

d-septies) le imprese di distribuzione territoriale assicurano ai punti vendita forniture di quotidiani e di periodici adeguate, per tipologia e per quantitativi, a soddisfare le esigenze dell'utenza del territorio; le pubblicazioni fornite in eccesso rispetto alle esigenze dell'utenza del territorio o quelle che non sono oggetto della parità di trattamento, possono essere rifiutate ovvero restituite anticipatamente dagli edicolanti senza alcuna limitazione temporale ».

4. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, come da ultimo modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. — (*Nuove opportunità imprenditoriali e commerciali per i punti vendita esclusivi*). — 1. Nelle zone dove la fornitura della stampa quotidiana e periodica non è assicurata dagli ordinari canali di distribuzione, i punti vendita di tali zone possono chiedere di essere riforniti dal punto vendita esclusivo disponibile geograficamente più vicino sulla base di un accordo di fornitura. È altresì consentito ai punti vendita esclusivi di rifornire, sulla base di un accordo di fornitura, gli esercizi commerciali che fanno richiesta di fornitura di pubblicazioni periodiche attinenti la tipologia del bene o del servizio oggetto prevalente della loro attività commerciale. Con accordo su base nazionale tra le associazioni di categoria più rappresentative degli editori e dei rivenditori di quotidiani e di periodici sono definite le condizioni economiche per lo svolgimento di tali attività, che in ogni caso devono

tenere conto delle quantità di copie vendute dal punto vendita addizionale. L'attività addizionale di distribuzione dei punti vendita esclusivi è soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ».

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, è inserito il seguente:

« 1-bis. Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono sanzionate ai

sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ».

6. L'articolo 1, comma 2, l'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n.170, sono abrogati.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

64. 020. Il Governo.

ALLEGATO 2

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.

**RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA
ALL'EMENDAMENTO 50.5 DEL GOVERNO**

L'articolo 50 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, che l'emendamento sostituisce, prevede che, al fine di favorire le attività di investimento nel settore dei trasporti, funzionali al consolidamento e allo sviluppo dei relativi servizi, anche tramite la attrazione di investimenti esteri, il Ministero dell'economia e delle finanze sia autorizzato a deliberare e sottoscrivere, anche in più soluzioni, un aumento del capitale sociale di Invitalia-Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nella misura massima di 300 milioni di euro nell'anno 2017.

Tale articolo costituiva una premessa di quanto il Governo intendeva svolgere per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia.

Gli accadimenti intercorsi successivamente all'approvazione del decreto-legge n.50, con l'ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria, hanno comportato la necessità di rivedere le modalità di intervento del Governo, richiedendo l'emanazione di nuove misure urgenti, che sono state definite con il decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, recante "Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A."

L'emendamento sostituisce pertanto l'articolo 50 del decreto legge presentato alle Camere con le disposizioni previste dal decreto legge 2 maggio 2017, n. 55, opportunamente modificate in relazione agli effetti finanziari prodotti dal complesso dell'emendamento.

Alla luce delle previsioni svolte dalla Società, le esigenze finanziarie legate all'esercizio dell'azienda per il semestre di riferimento (maggio-ottobre 2017) risultano essere stimate in Euro 597 milioni. Tale previsione di cassa tiene conto dello sviluppo analitico degli incassi e dei pagamenti fino al 30 giugno 2017 e di una previsione di andamento tendenziale per i mesi da luglio fino ad ottobre. La previsione analitica fino a giugno tiene conto di rischi relativi a riduzione degli incassi e all'impatto del pagamento anticipato di fornitori per importi significativi. Tali proiezioni non incorporano invece nella stima fino ad ottobre 2017 la componente relativa al deposito richiesto da IATA, la quale, ove computata, determinerebbe alla fine di giugno 2017, un fabbisogno di 219 milioni a fronte dei 102 milioni previsti nel piano di cassa. La possibilità di far fronte alle esigenze derivanti dal deposito richiesto da IATA mediante un miglioramento del profilo finanziario nei prossimi sei mesi, anche grazie alla ragionevole riduzione dell'incertezza sui processi di prenotazione, potrebbe permettere di riassorbire le esigenze finanziarie derivanti dalla necessità di vincolare fondi per consentire ad Alitalia di continuare a partecipare ai sistemi di Business and Settlement Plan di IATA (BSP) e IATA Clearing House. Inoltre, benefici finanziari potrebbero derivare dalla discontinuità che si creerà in conseguenza dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria sul versante delle posizioni finanziarie debitorie. Ne risulta l'opportunità di contenere, anche in relazione ai vincoli di finanza pubblica, l'entità del finanziamento nella misura di € 600 milioni, nella prospettiva che l'amministrazione straordinaria sia nella condizione di realizzare i prefigurati risparmi sul fabbisogno finanziario come indicato dalla società nell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.

Il comma 1 prevede, pertanto, l'erogazione a titolo di finanziamento oneroso della somma di 600 milioni di euro a favore dell'amministrazione straordinaria di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. L'erogazione della somma di cui al precedente periodo è disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'amministrazione straordinaria di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. dovrà provvedere, anteponendolo agli altri debiti della procedura, alla restituzione dell'importo erogato dallo Stato, oltre interessi, entro sei mesi dalla erogazione. Le somme corrisposte in restituzione del finanziamento per capitale e interessi sono versate, nel 2017, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per un importo pari a 300 milioni di euro, al fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e per l'importo eccedente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.

Trattandosi di un finanziamento oneroso con rimborso previsto entro il medesimo esercizio di erogazione, gli oneri derivanti dal prestito a favore dell'amministrazione straordinaria di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. sono pari a **600 milioni di euro per l'anno 2017 solo in termini di saldo netto da finanziare.**

La sostituzione dell'articolo 50 comporta l'abrogazione della disposizione prevista dal decreto legge presentato che prevede l'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze a deliberare e sottoscrivere, anche in più soluzioni, un aumento del capitale sociale di Invitalia-Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa e dei relativi oneri fissati nella misura massima di 300 milioni di euro nel 2017, con conseguenti effetti positivi sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno di cassa per lo stesso importo.

Il combinato delle due modifiche richiamate determina pertanto, complessivamente, un onere netto di 300 milioni di euro, in termini di saldo netto da finanziare, e un miglioramento di 300 milioni di euro sul solo fabbisogno di cassa.

A tali maggiori oneri rispetto a quelli già contenuti nel decreto legge, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 in termini di saldo netto da finanziare, si provvede mediante riduzione della dotazione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.


Il miglioramento del fabbisogno di cassa determinato dall'emendamento nel 2017, pari a 300 milioni di euro, è finalizzato alla riduzione della giacenza che la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e tenuta a detenere sul conto corrente di tesoreria, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2016, n. 98. Essendo l'effetto sul fabbisogno determinato dalla variazione delle giacenze sul conto corrente, la disposizione determina una riduzione a decorrere dal 2017 della predetta giacenza.

Complessivamente considerato, pertanto, l'emendamento risulta neutrale sui saldi di finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

 POSITIVO**25 MAG. 2017** NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 3

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 6

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: « e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « ad eccezione fatta per quei concessionari che, successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino nell'impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali, per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo, e abbiano la disponibilità di altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ».

6. 23. Marco Di Maio.

All'articolo aggiuntivo 6.06, al comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I concessionari procedono al blocco degli apparecchi corrispondenti ai nulla osta eliminati entro i cinque giorni lavorativi successivi al recepimento della comunicazione da parte dell'Agenzia, avviando le procedure di dismissione degli apparecchi stessi. La violazione degli obblighi previsti al periodo precedente è punita con la

sanzione amministrativa di euro diecimila per ciascun apparecchio.

0. 6. 06. 7. *(Nuova formulazione)* Mantero, Baroni, Grillo, Loreface, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Cariello, Castelli.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Riduzione degli apparecchi da divertimento).

1. La riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, attivi alla data del 31 luglio 2015, prevista dall'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attuata, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio 2017, nei seguenti termini:

a) alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 345.000;

b) alla data del 30 aprile 2018 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 265.000.

2. A tal fine, i concessionari della rete telematica procedono, entro la data indicata alla lettera a) del comma 1, alla riduzione di almeno il 15 per cento del

numero di nulla osta attivi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2016 e alla riduzione sino al numero di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, entro la data ivi indicata, in proporzione al numero dei nulla osta a ciascuno di essi riferibili alla predetta data del 31 dicembre 2016.

3. Qualora alle date di cui alle lettere a) e b) del comma 1 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio risulti superiore a quello indicato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede d'ufficio alla revoca dei nulla osta eccedenti, riferibili a ciascun concessionario, secondo criteri di proporzionalità in relazione alla distribuzione territoriale regionale, sulla base della redditività degli apparecchi registrata in ciascuna regione nei dodici mesi precedenti.

6. 06. Il Governo.

ART. 27.

Al comma 6, dopo le parole: decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, *aggiungere le seguenti:* nonché previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,.

27. 68. Mognato, Franco Bordo, Folino, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

Dopo il comma 8 inserire i seguenti:

8-bis. I costi *standard* determinati in applicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e gli indicatori programmatori ivi definiti con criteri di efficienza ed economicità sono utilizzati dagli enti che affidano i servizi di trasporto pubblico locale e regionale come elemento di riferimento per la quantificazione delle compensazioni economiche e dei corrispettivi da porre a base d'asta, determinati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle normative europee sugli obblighi di servizio pubblico, con le eventuali integrazioni che tengano conto della

specificità del servizio e degli obiettivi degli enti locali in termini di programmazione dei servizi e di promozione dell'efficienza del settore. Le disposizioni del presente comma si applicano ai contratti di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017.

8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la soglia minima del rapporto di cui al precedente periodo può essere rideterminata per tenere conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali »;

b) il comma 6 è abrogato.

8-quater. Le disposizioni di cui al comma *8-ter* si applicano dal 1° gennaio 2018.

8-quinquies. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di copertura dei costi con i ricavi da traffico, le regioni e gli enti locali modificano i sistemi tariffari e i livelli delle tariffe anche tenendo conto del principio di semplificazione, dell'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, dei livelli di servizio e della media dei livelli tariffari europei, del corretto rapporto tra tariffa e abbonamenti ordinari, dell'integrazione tariffaria tra diverse modalità e gestori. Le disposizioni del precedente periodo di applicano ai contratti di servizio stipulati successivamente alla data di adozione dei provvedimenti tariffari; si applicano inoltre ai contratti di servizio in essere alla medesima data solo in caso di aumenti maggiori del doppio dell'inflazione programmata, con conseguente riduzione del corrispettivo del medesimo contratto di importo pari al 70 per cento dell'aumento stimato dei ricavi da traffico conseguente alla manovra tariffaria, fatti salvi i casi in

cui la fattispecie non sia già disciplinata dal contratto di servizio. I livelli tariffari sono aggiornati sulla base delle misure adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

8-sexies. Il gestore del servizio a domanda individuale, i cui proventi tariffari non coprono integralmente i costi di gestione, deve indicare nella carta dei servizi e nel proprio sito *internet* istituzionale la quota parte, espressa in termini percentuali, del costo totale di erogazione del servizio a carico della finanza pubblica, utilizzando una formulazione sintetica e chiara.

* **27. 41.** Carloni, Mura.

Dopo il comma 8 inserire i seguenti:

8-bis. I costi *standard* determinati in applicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e gli indicatori programmatori ivi definiti con criteri di efficienza ed economicità sono utilizzati dagli enti che affidano i servizi di trasporto pubblico locale e regionale come elemento di riferimento per la quantificazione delle compensazioni economiche e dei corrispettivi da porre a base d'asta, determinati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle normative europee sugli obblighi di servizio pubblico, con le eventuali integrazioni che tengano conto della specificità del servizio e degli obiettivi degli enti locali in termini di programmazione dei servizi e di promozione dell'efficienza del settore. Le disposizioni del presente comma si applicano ai contratti di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017.

8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la soglia minima del rapporto di cui al precedente periodo può essere rideterminata per tenere conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali »;

b) il comma 6 è abrogato.

8-quater. Le disposizioni di cui al comma *8-ter* si applicano dal 1° gennaio 2018.

8-quinquies. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di copertura dei costi con i ricavi da traffico, le regioni e gli enti locali modificano i sistemi tariffari e i livelli delle tariffe anche tenendo conto del principio di semplificazione, dell'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, dei livelli di servizio e della media dei livelli tariffari europei, del corretto rapporto tra tariffa e abbonamenti ordinari, dell'integrazione tariffaria tra diverse modalità e gestori. Le disposizioni del precedente periodo di applicano ai contratti di servizio stipulati successivamente alla data di adozione dei provvedimenti tariffari; si applicano inoltre ai contratti di servizio in essere alla medesima data solo in caso di aumenti maggiori del doppio dell'inflazione programmata, con conseguente riduzione del corrispettivo del medesimo contratto di importo pari al 70 per cento dell'aumento stimato dei ricavi da traffico conseguente alla manovra tariffaria, fatti salvi i casi in cui la fattispecie non sia già disciplinata dal contratto di servizio. I livelli tariffari sono aggiornati sulla base delle misure adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

8-sexies. Il gestore del servizio a domanda individuale, i cui proventi tariffari

non coprano integralmente i costi di gestione, deve indicare nella carta dei servizi e nel proprio sito *internet* istituzionale la quota parte, espressa in termini percentuali, del costo totale di erogazione del servizio a carico della finanza pubblica, utilizzando una formulazione sintetica e chiara.

* **27. 28.** Gasparini, Casati.

Dopo il comma 8 inserire i seguenti:

8-bis. I costi *standard* determinati in applicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e gli indicatori programmatori ivi definiti con criteri di efficienza ed economicità sono utilizzati dagli enti che affidano i servizi di trasporto pubblico locale e regionale come elemento di riferimento per la quantificazione delle compensazioni economiche e dei corrispettivi da porre a base d'asta, determinati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle normative europee sugli obblighi di servizio pubblico, con le eventuali integrazioni che tengano conto della specificità del servizio e degli obiettivi degli enti locali in termini di programmazione dei servizi e di promozione dell'efficienza del settore. Le disposizioni del presente comma si applicano ai contratti di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017.

8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la soglia minima del rapporto di cui al precedente periodo può essere rideterminata per tenere conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali »;

b) il comma 6 è abrogato.

8-quater. Le disposizioni di cui al comma *8-ter* si applicano dal 1° gennaio 2018.

8-quinquies. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di copertura dei costi con i ricavi da traffico, le regioni e gli enti locali modificano i sistemi tariffari e i livelli delle tariffe anche tenendo conto del principio di semplificazione, dell'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, dei livelli di servizio e della media dei livelli tariffari europei, del corretto rapporto tra tariffa e abbonamenti ordinari, dell'integrazione tariffaria tra diverse modalità e gestori. Le disposizioni del precedente periodo di applicano ai contratti di servizio stipulati successivamente alla data di adozione dei provvedimenti tariffari; si applicano inoltre ai contratti di servizio in essere alla medesima data solo in caso di aumenti maggiori del doppio dell'inflazione programmata, con conseguente riduzione del corrispettivo del medesimo contratto di importo pari al 70 per cento dell'aumento stimato dei ricavi da traffico conseguente alla manovra tariffaria, fatti salvi i casi in cui la fattispecie non sia già disciplinata dal contratto di servizio. I livelli tariffari sono aggiornati sulla base delle misure adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

8-sexies. Il gestore del servizio a domanda individuale, i cui proventi tariffari non coprano integralmente i costi di gestione, deve indicare nella carta dei servizi e nel proprio sito *internet* istituzionale la quota parte, espressa in termini percentuali, del costo totale di erogazione del servizio a carico della finanza pubblica, utilizzando una formulazione sintetica e chiara.

* **27. 23.** Palese, Latronico.

Dopo il comma 8 inserire i seguenti:

8-bis. I costi *standard* determinati in applicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e gli indicatori programmatori ivi definiti con criteri di efficienza ed economicità sono utilizzati dagli enti che affidano i servizi di trasporto pubblico locale e regionale come elemento di riferimento per la quantificazione delle compensazioni economiche e dei corrispettivi da porre a base d'asta, determinati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle normative europee sugli obblighi di servizio pubblico, con le eventuali integrazioni che tengano conto della specificità del servizio e degli obiettivi degli enti locali in termini di programmazione dei servizi e di promozione dell'efficienza del settore. Le disposizioni del presente comma si applicano ai contratti di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017.

8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la soglia minima del rapporto di cui al precedente periodo può essere rideterminata per tenere conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali »;

b) il comma 6 è abrogato.

8-quater. Le disposizioni di cui al comma *8-ter* si applicano dal 1° gennaio 2018.

8-quinquies. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di copertura dei costi con i ricavi da traffico, le regioni e gli enti locali modificano i sistemi tariffari e i livelli delle tariffe anche tenendo

conto del principio di semplificazione, dell'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, dei livelli di servizio e della media dei livelli tariffari europei, del corretto rapporto tra tariffa e abbonamenti ordinari, dell'integrazione tariffaria tra diverse modalità e gestori. Le disposizioni del precedente periodo di applicano ai contratti di servizio stipulati successivamente alla data di adozione dei provvedimenti tariffari; si applicano inoltre ai contratti di servizio in essere alla medesima data solo in caso di aumenti maggiori del doppio dell'inflazione programmata, con conseguente riduzione del corrispettivo del medesimo contratto di importo pari al 70 per cento dell'aumento stimato dei ricavi da traffico conseguente alla manovra tariffaria, fatti salvi i casi in cui la fattispecie non sia già disciplinata dal contratto di servizio. I livelli tariffari sono aggiornati sulla base delle misure adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

8-sexies. Il gestore del servizio a domanda individuale, i cui proventi tariffari non coprono integralmente i costi di gestione, deve indicare nella carta dei servizi e nel proprio sito *internet* istituzionale la quota parte, espressa in termini percentuali, del costo totale di erogazione del servizio a carico della finanza pubblica, utilizzando una formulazione sintetica e chiara.

* **27. 20.** Guidesi, Saltamartini, Grimoldi.

Dopo il comma 11 inserire i seguenti:

11-bis. I contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico stipulati successivamente al 31 dicembre 2017 non possono prevedere la circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto pubblico regionale e locale appartenenti alle categorie M2 o M3, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 0 o Euro 1, fermo

restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 232, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i casi di esclusione dal divieto di cui al primo periodo per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati a usi specifici.

11-ter. I contratti di servizio di cui al comma 11-bis prevedono, altresì, che i veicoli per il trasporto pubblico regionale e locale debbano essere dotati di sistemi elettronici per il conteggio dei passeggeri o di altre tecnologie utili per la rilevazione della domanda, ai fini della determinazione delle matrici origine/destinazione, e che le flotte automobilistiche utilizzate per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale siano dotate di sistemi satellitari per il monitoraggio elettronico del servizio. I contratti di servizio, in conformità con le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, tengono conto degli oneri derivanti dal presente comma, determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi *standard* di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, assicurando la copertura delle quote di ammortamento degli investimenti.

11-quater. I comuni, in sede di definizione dei piani urbani del traffico, ai sensi dell'articolo 36 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, individuano specifiche modalità per la diffusione di nuove tecnologie previste dal Piano di azione nazionale sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS), predisposto in attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, impegnandosi in tale sede ad utilizzare per investimenti in nuove tecnologie per il trasporto specifiche quote delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea.

11-quinquies. Fatte salve le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di servizi già avviate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i con-

tratti di servizio che le regioni e gli enti locali sottoscrivono, successivamente alla predetta data, per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale prevedono, a carico delle imprese, l'onere per il mantenimento e per il rinnovo del materiale rotabile e degli impianti, con esclusione delle manutenzioni straordinarie degli impianti e delle infrastrutture di proprietà pubblica e secondo gli *standard* qualitativi e di innovazione tecnologica a tal fine definiti dagli stessi enti affidanti, ove non ricorrano alla locazione senza conducente. I medesimi contratti di servizio prevedono inoltre la predisposizione da parte delle aziende contraenti di un piano economico finanziario che, tenendo anche conto del materiale rotabile acquisito con fondi pubblici, dimostri un impiego di risorse per il rinnovo del materiale rotabile, mediante nuovi acquisti, locazioni a lungo termine o *leasing*, nonché per investimenti in nuove tecnologie, non inferiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale. I medesimi contratti di servizio prevedono l'adozione, a carico delle imprese che offrono il servizio di trasporto pubblico locale e regionale, di sistemi di bigliettazione elettronica da attivare sui mezzi immatricolati. Nel rispetto dei principi di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, i contratti di servizio tengono conto degli oneri derivanti dal presente comma, determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi *standard* di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, assicurando la copertura delle quote di ammortamento degli investimenti.

27. 78. Gandolfi.

ART. 30.

Al comma 1, capoverso 402-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per un periodo massimo di diciotto mesi.

30. 18. Miotto, Lenzi.

Al comma 1, capoverso 402-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse dei Fondi di cui ai commi 400 e 401 non impiegate per le finalità ivi indicate confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392.

30. 1. Silvia Giordano, Grillo, Lorefica, Nesci, Colonnese, Mantero, Baroni, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

ART. 33.

Dopo l'articolo 33 inserire il seguente:

ART. 33-bis.

(Modifica della disciplina per le cessioni di beni mobili a titolo gratuito da parte del Ministero della difesa).

1. All'articolo 311 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito di programmi di recupero economico-sociale di aree del territorio nazionale soggette a crisi industriale di cui all'articolo 27, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 »;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« *4-bis*. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, alle cessioni di cui al comma 1, lettera *b-bis*), si provvede con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico ».

33. 02. Fanucci.

ART. 35.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: « conto corrente di tesoreria dell'ente impositore », ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: « ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati ».

35. 4. Rubinato, Rostellato.

ART. 36.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Dopo il comma 714-bis dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

« *714-ter*. Le province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito l'approvazione possono provvedere a riformulare il piano stesso, ferma restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti ».

* **36. 1.** D'Incà, Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso, Sorial, Luigi Gallo.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Dopo il comma 714-bis dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

« *714-ter*. Le province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito l'approvazione possono provvedere a riformulare il piano stesso, ferma restando la sua durata

originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti ».

* **36. 2.** Misiani, Oliverio, Gasparini, Paris, Cinzia Maria Fontana, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga, Carra.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Dopo il comma 714-bis dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

« 714-ter. Le province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito l'approvazione possono provvedere a riformulare il piano stesso, ferma restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti ».

* **36. 14.** Sottanelli, Zanetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Dopo il comma 714-bis dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

« 714-ter. Le province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito l'approvazione possono provvedere a riformulare il piano stesso, ferma restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti ».

* **36. 18.** Centemero, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Dopo il comma 714-bis dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

« 714-ter. Le province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito l'approvazione possono provvedere a riformulare il piano stesso, ferma restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti ».

* **36. 22.** Pastorino, Marcon, Costantino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Dopo il comma 714-bis dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

« 714-ter. Le province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito l'approvazione possono provvedere a riformulare il piano stesso, ferma restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti ».

* **36. 26.** Melilla, Albini, Capodicasa.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Dopo il comma 714-bis dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

« 714-ter. Le province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito l'approvazione possono provvedere a riformulare il piano stesso, ferma restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti ».

* **36. 28.** Cirielli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Dopo il comma 714-*bis* dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

« *714-ter.* Le province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito l'approvazione possono provvedere a riformulare il piano stesso, ferma restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti ».

* **36. 31.** Cominelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Dopo il comma 714-*bis* dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

« *714-ter.* Le province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito l'approvazione possono provvedere a riformulare il piano stesso, ferma restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti ».

* **36. 34.** De Mita.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Dopo il comma 714-*bis* dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

« *714-ter.* Le province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito l'approvazione possono provvedere a riformulare il piano stesso, ferma restando la sua durata originaria, per tenere conto degli

interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti ».

* **36. 36.** Pastorelli, Lo Monte.

ART. 41.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Un'ulteriore quota delle risorse di cui al comma 2, fino a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, può essere destinata con le medesime modalità all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) per le attività di sorveglianza sismica e vulcanica sul territorio nazionale.

41.28 (*Nuova formulazione*) Dallai, Coscia, Ghizzoni, Mariani, Crimi, Malisani, Rocchi, Piccoli Nardelli, Bonaccorsi, Ascani, Manzi, Carocci, Blažina, Coccia, D'Ottavio, Iori, Malpezzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

ART. 43.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2017, limitatamente agli *ski-lift* siti nel territorio della regione Abruzzo, è prorogata di un anno, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.

43. 20. Tancredi.

Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

ART. 43-*bis*.

(*Assegnazione di spazi finanziari*).

1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare

attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2, 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Alla lettera 0a) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « , individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli ».

Conseguentemente,

all'articolo 41, comma 2, sostituire la parola: 491,5 con la seguente: 461,5, la parola: 717,3 con la seguente: 687,3 e la parola: 699,7 con la seguente: 669,7.

*** 43. 06.** (Nuova formulazione) Melilla, Ricciatti, Zaratti, Albini, Capodicasa, Tancredi.

Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

ART. 43-bis.

(Assegnazione di spazi finanziari).

1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2,

2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Alla lettera 0a) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « , individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli ».

Conseguentemente,

all'articolo 41, comma 2, sostituire la parola: 491,5 con la seguente: 461,5, la parola: 717,3 con la seguente: 687,3 e la parola: 699,7 con la seguente: 669,7.

*** 43. 07.** (Nuova formulazione) Pellegrino, Marcon, Pastorino.

Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

ART. 43-bis.

(Assegnazione di spazi finanziari).

1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2, 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10,

comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Alla lettera *0a*) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « , individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli ».

Conseguentemente,

all'articolo 41, comma 2, sostituire la parola: 491,5 con la seguente: 461,5, la parola: 717,3 con la seguente: 687,3 e la parola: 699,7 con la seguente: 669,7.

*** 43. 032.** *(Nuova formulazione)* Giuliotti, Carra, Cenni, Ghizzoni, Baruffi, Crivellari.

Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

ART. 43-bis.

(Assegnazione di spazi finanziari).

1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2, *2-bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Alla lettera *0a*) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « , individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli ».

Conseguentemente,

all'articolo 41, comma 2, sostituire la parola: 491,5 con la seguente: 461,5, la parola: 717,3 con la seguente: 687,3 e la parola: 699,7 con la seguente: 669,7.

*** 43. 05.** *(Nuova formulazione)* Pastorino, Marcon, Costantino.

Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

ART. 43-bis.

(Assegnazione di spazi finanziari).

1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2, *2-bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni

2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Alla lettera *0a)* del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « , individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli ».

Conseguentemente,

all'articolo 41, comma 2, sostituire la parola: 491,5 con la seguente: 461,5, la parola: 717,3 con la seguente: 687,3 e la parola: 699,7 con la seguente: 669,7.

*** 43. 08.** *(Nuova formulazione)* Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polverini, Polidori.

Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

ART. 43-bis.

(Assegnazione di spazi finanziari).

1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2, *2-bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1,

comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Alla lettera *0a)* del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « , individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli ».

Conseguentemente,

all'articolo 41, comma 2, sostituire la parola: 491,5 con la seguente: 461,5, la parola: 717,3 con la seguente: 687,3 e la parola: 699,7 con la seguente: 669,7.

*** 43. 031.** *(Nuova formulazione)* Palese.

ART. 45.

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

ART. 45-bis.

(Erogazione ai comuni terremotati del 90 per cento del Fondo di solidarietà comunale 2017).

1. Al fine di fronteggiare i problemi di liquidità dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e *2-bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in occasione dell'erogazione della prima rata relativa al 2017 del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-*ter* dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno dispone, in favore dei medesimi enti, il pagamento di un importo integrativo, al fine di elevare l'erogazione complessiva fino al 90 per cento della spettanza annua dovuta.

*** 45. 02.** *(Nuova formulazione)* Pellegrino, Marcon, Pastorino.

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

ART. 45-bis.

(Erogazione ai comuni terremotati del 90 per cento del Fondo di solidarietà comunale 2017).

1. Al fine di fronteggiare i problemi di liquidità dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in occasione dell'erogazione della prima rata relativa al 2017 del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno dispone, in favore dei medesimi enti, il pagamento di un importo integrativo, al fine di elevare l'erogazione complessiva fino al 90 per cento della spettanza annua dovuta.

* **45. 03.** *(Nuova formulazione)* Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polverini, Polidori.

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

ART. 45-bis.

(Erogazione ai comuni terremotati del 90 per cento del Fondo di solidarietà comunale 2017).

1. Al fine di fronteggiare i problemi di liquidità dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in occasione dell'erogazione della prima rata relativa al 2017 del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno dispone, in favore dei medesimi enti, il pagamento di un importo integrativo, al fine di elevare l'erogazione complessiva fino al 90 per cento della spettanza annua dovuta.

* **45. 07.** *(Nuova formulazione)* Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

ART. 45-bis.

(Erogazione ai comuni terremotati del 90 per cento del Fondo di solidarietà comunale 2017).

1. Al fine di fronteggiare i problemi di liquidità dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in occasione dell'erogazione della prima rata relativa al 2017 del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno dispone, in favore dei medesimi enti, il pagamento di un importo integrativo, al fine di elevare l'erogazione complessiva fino al 90 per cento della spettanza annua dovuta.

* **45. 08.** *(Nuova formulazione)* Palese.

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

ART. 45-bis.

(Erogazione ai comuni terremotati del 90 per cento del Fondo di solidarietà comunale 2017).

1. Al fine di fronteggiare i problemi di liquidità dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in occasione dell'erogazione della prima rata relativa al 2017 del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno dispone, in favore dei medesimi enti, il pagamento di un importo integrativo, al fine di elevare l'erogazione complessiva fino al 90 per cento della spettanza annua dovuta.

* **45. 011.** *(Nuova formulazione)* Giulietti.

ART. 46.

Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

ART. 46-bis.

(Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi tra il 2013 e il 2015).

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 428, sono inseriti i seguenti:

« 428-bis. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con i ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono disciplinati, per le imprese agricole che nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni di cui al comma 422 hanno reso, nei termini, la segnalazione preliminare dei danni subiti utilizzando una modulistica diversa, le modalità e i termini con i quali, si procede alla regolarizzazione delle istanze presentate, garantendo l'omogenea definizione delle voci ammissibili e dei massimali previsti nella scheda "C" allegata alle ordinanze di protezione civile rispettivamente adottate, e fermi restando i limiti complessivi dei fabbisogni finanziari ivi indicati.

428-ter. Conseguentemente, con apposite delibere del Consiglio dei ministri, sono riconosciuti alle imprese agricole di cui al comma 428-bis i benefici previsti dai commi da 422 a 428 e dai relativi provvedimenti attuativi, entro i limiti delle disponibilità finanziarie comunicate dal Ministero dell'economia e delle finanze. ».

* **46.033** (Nuova formulazione) Vazio, Giacobbe, Carocci, Tullo, Fiorio, Mariani, Basso.

Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

ART. 46-bis.

(Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi tra il 2013 e il 2015).

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 428, sono inseriti i seguenti:

« 428-bis. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con i ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono disciplinati, per le imprese agricole che nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni di cui al comma 422 hanno reso, nei termini, la segnalazione preliminare dei danni subiti utilizzando una modulistica diversa, le modalità e i termini con i quali, si procede alla regolarizzazione delle istanze presentate, garantendo l'omogenea definizione delle voci ammissibili e dei massimali previsti nella scheda "C" allegata alle ordinanze di protezione civile rispettivamente adottate, e fermi restando i limiti complessivi dei fabbisogni finanziari ivi indicati.

428-ter. Conseguentemente, con apposite delibere del Consiglio dei ministri, sono riconosciuti alle imprese agricole di cui al comma 428-bis i benefici previsti dai commi da 422 a 428 e dai relativi provvedimenti attuativi, entro i limiti delle disponibilità finanziarie comunicate dal Ministero dell'economia e delle finanze. ».

* **55.050** (Nuova formulazione) Guidesi, Saltamartini, Gianluca Pini, Castiello, Grimoldi, Palese.

ART. 47.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: previa intesa aggiungere le seguenti: con la singola regione interessata e.

* **47. 11.** (Nuova formulazione) Guidesi, Saltamartini, Grimoldi.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: previa intesa aggiungere le seguenti: con la singola regione interessata e.

*** 47. 46.** (Nuova formulazione) Bruno Bossio, Boccadutri, Oliverio.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: previa intesa aggiungere le seguenti: con la singola regione interessata e.

*** 47. 26.** (Nuova formulazione) Crimì.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: previa intesa aggiungere le seguenti: con la singola regione interessata e.

*** 47. 38.** (Nuova formulazione) Cristian Iannuzzi.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: alla società con le seguenti: al patrimonio della società.

47. 30. Carloni, Fanucci, Mura, Capone.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: della sottoposizione al CIPE del progetto definitivo della con le seguenti: del perfezionamento della delibera del CIPE relativa alla.

*** 47. 16.** Garofalo.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: della sottoposizione al CIPE del progetto definitivo della con le seguenti: del perfezionamento della delibera del CIPE relativa alla.

*** 47. 13.** Biasotti, Alberto Giorgetti, Sandra Savino.

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

11-bis. Al fine di migliorare la flessibilità dei collegamenti ferroviari dei passeggeri tra la Sicilia e la penisola, il servizio di collegamento ferroviario via

mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n.138 T del 31 ottobre 2000, può essere effettuato anche attraverso l'impiego di mezzi navali veloci il cui modello di esercizio sia strettamente correlato al servizio di trasporto ferroviario da e per la Sicilia, da attuare nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente destinate al Contratto di programma-parte servizi tra lo Stato e la società Rete ferroviaria italiana Spa e fermi restando i servizi ivi stabiliti.

**** 47. 17.** Garofalo, Palese, Latronico.

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

11-bis. Al fine di migliorare la flessibilità dei collegamenti ferroviari dei passeggeri tra la Sicilia e la penisola, il servizio di collegamento ferroviario via mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n.138 T del 31 ottobre 2000, può essere effettuato anche attraverso l'impiego di mezzi navali veloci il cui modello di esercizio sia strettamente correlato al servizio di trasporto ferroviario da e per la Sicilia, da attuare nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente destinate al Contratto di programma-parte servizi tra lo Stato e la società Rete ferroviaria italiana Spa e fermi restando i servizi ivi stabiliti.

**** 47. 28.** Carloni, Fanucci, Mura.

ART. 48.

Al comma 11 sostituire le parole: commi 1 e 2 con le seguenti: commi 9 e 10.

Conseguentemente dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. In caso di mancata esibizione di un idoneo titolo di viaggio su richiesta degli agenti accertatori, la sanzione comminata è annullata qualora sia possibile dimostrare, con adeguata documentazione,

presso gli uffici preposti dal gestore del trasporto pubblico, il possesso di un titolo nominativo risultante in corso di validità al momento dell'accertamento.

48. 12. Causi.

Al comma 11 le parole: dai commi 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti: dai commi 9 e 10.

Conseguentemente al comma 12, primo capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli agenti accertatori, nei limiti del servizio a cui sono destinati, rivestono la qualità di pubblico ufficiale. Gli agenti accertatori possono accertare e contestare anche le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel presente titolo, per le quali sia prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa.

48. 27. Bruno Bossio, Boccadutri, Oliverio.

ART. 49.

Al comma 7 sostituire le parole: apposita preventiva informativa all' con le seguenti: apposito preventivo parere dell'.

49. 1. Carinelli, Liuzzi, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, D'Inca, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

ART. 52.

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

ART. 52-bis.

(Misure urgenti per la promozione della concorrenza nel trasporto a trazione elettrica su gomma).

1. All'articolo 17-septies, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 2012, n. 134, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

« a-bis) l'individuazione di parametri minimi di interoperabilità delle nuove colonnine di ricarica pubbliche e private, finalizzati a garantire la loro più ampia compatibilità con i veicoli a trazione elettrica in circolazione; ».

52. 026. Catalano, Mucci, Librandi.

ART. 61.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e al Ministro per lo sport con le seguenti: , al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Conseguentemente:

al comma 3, primo e quarto periodo, sostituire le parole: e al Ministro per lo sport con le seguenti: , al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: Ministro per lo sport aggiungere le seguenti: , del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

al comma 10, sostituire le parole: e al Ministro per lo sport con le seguenti: , al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: e al Ministro per lo sport con le seguenti: , al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

al comma 17, sostituire le parole: del Ministro per lo Sport con le seguenti: del Ministro per lo sport, del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

al comma 22, sostituire le parole: e al Ministro per lo Sport con le seguenti: , al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

61. 6. Malisani.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: al Ministro per lo sport *aggiungere le seguenti:* , nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti.

Conseguentemente:

al comma 3, al primo e al quarto periodo, dopo le parole: al Ministro per lo sport *aggiungere le seguenti:* , nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti;

al comma 10, dopo le parole: alle Camere *aggiungere le seguenti:* , per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, ;

al comma 15, primo periodo, sopprimere la parola: nonché *e dopo le parole:* al Ministro per lo sport *aggiungere le seguenti:* , nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti;

al comma 22, primo periodo, dopo le parole: alle Camere, *aggiungere le seguenti:* per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari,.

61. 2. Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva, Brescia, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

ART. 63.

Al comma 2, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* nonché alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari.

63. 5. Simone Valente, Caso, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

ART. 65.

Dopo l'articolo 65 aggiungere il seguente:

ART. 65-bis.

(Clausola di salvaguardia).

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

65. 03. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

ALLEGATO 4

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.

**ARTICOLO AGGIUNTIVO 6.06 DEL GOVERNO
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

All'articolo aggiuntivo 6.06, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: superiore a 345.000 con le seguenti: superiore a 300.000.

Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo:

al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 30 aprile 2018 con le seguenti: 31 dicembre 2018 e le parole: superiore a 265.000 con le seguenti: superiore a 200.000;

al comma 2 sostituire le parole: almeno il 15 per cento con le seguenti: almeno il 25 per cento.

0. 6. 06. 1. Paglia, Pastorino, Marcon.

All'articolo aggiuntivo 6.06, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: superiore a 345.000 con le seguenti: superiore a 300.000.

Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo:

al comma 1, lettera b), sostituire le parole: superiore a 265.000 con le seguenti: superiore a 220.000;

dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento »;

al comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Alle date di scadenza previste alle lettera a) e b) del comma 1 i concessionari degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono sanzionati con 50 euro l'ora per ogni singolo apparecchio ancora in funzione e collegato con la rete telematica SOGEI. Il calcolo della sanzione è di pertinenza dell'intero arco di tempo calcolato dal momento della scadenza prevista alle lettere a) e b) del comma 1 e l'effettivo distacco avvenuto tramite ordine esecutivo dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli certificata da parte della rete SOGEI.

0. 6. 06. 2. Baroni, Mantero, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Cariello, Castelli.

All'articolo aggiuntivo 6.06, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: superiore a 345.000 con le seguenti: superiore a 300.000.

Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo:

al comma 1, lettera b), sostituire le parole: superiore a 265.000 con le seguenti: superiore a 220.000;

dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 42 per cento ».

0. 6. 06. 3. Mantero, Baroni, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Cariello, Castelli.

All'articolo aggiuntivo 6.06, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: non può essere superiore a 265.000 con le seguenti: deve essere pari a zero.

Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo, aggiungere in fine, il seguente comma:

3-bis. Per far fronte ai maggiori oneri di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, pari a 4.600 milioni di euro a decorrere dal 2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono approvate disposizioni al fine di azzerare la spesa sostenuta per la crisi migranti, relativa al soccorso in mare, all'accoglienza e ai servizi sanitari e scolastici.

0. 6. 06. 4. Guidesi, Saltamartini.

All'articolo aggiuntivo 6.06, al comma 3, dopo le parole: riferibili a ciascun concessionario, aggiungere le seguenti: usando quale criterio prioritario la maggiore vicinanza a scuole o altri edifici sensibili individuati dagli enti locali e.

0. 6. 06. 5. Albini, Melilla.

All'articolo aggiuntivo 6.06, al comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Alle date di scadenza previste alle lettere a) e b) del comma 1, i concessionari degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto

18 giugno 1931, n. 773, sono sanzionati con 50 euro l'ora per ogni singolo apparecchio ancora in funzione e collegato con la rete telematica SOGEI. Il calcolo della sanzione è di pertinenza dell'intero arco di tempo calcolato dal momento della scadenza prevista alle lettere a) e b) del comma 1 e l'effettivo distacco avvenuto tramite ordine esecutivo dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli certificata da parte della rete SOGEI.

0. 6. 06. 6. Baroni, Mantero, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Cariello, Castelli.

All'articolo aggiuntivo 6.06, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

La violazione del numero di nulla osta di cui al periodo precedente comporta l'applicazione della sanzione di euro 10.000 per ogni singolo nulla osta superiore a quello indicato.

0. 6. 06. 7. Mantero, Baroni, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Cariello, Castelli.

All'articolo aggiuntivo 6.06, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La riduzione di cui al comma 1 si applica a tutte le forme di gioco d'azzardo.

0. 6. 06. 8. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Riduzione degli apparecchi da divertimento).

1. La riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, attivi alla data del 31 luglio 2015, prevista dall'articolo 1, comma 943,

della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attuata, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio 2017, nei seguenti termini:

a) alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 345.000;

b) alla data del 30 aprile 2018 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 265.000.

2. A tal fine, i concessionari della rete telematica procedono, entro la data indicata alla lettera *a)* del comma 1, alla riduzione di almeno il 15 per cento del numero di nulla osta attivi ad essi riferibili

alla data del 31 dicembre 2016 e alla riduzione sino al numero di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 1, entro la data ivi indicata, in proporzione al numero dei nulla osta a ciascuno di essi riferibili alla predetta data del 31 dicembre 2016.

3. Qualora alle date di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio risulti superiore a quello indicato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede d'ufficio alla revoca dei nulla osta eccedenti, riferibili a ciascun concessionario, secondo criteri di proporzionalità in relazione alla distribuzione territoriale regionale, sulla base della redditività degli apparecchi registrata in ciascuna regione nei dodici mesi precedenti.

6. 06. Il Governo.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di turismo all'aria aperta e delega al Governo per la semplificazione della normativa sulla realizzazione di strutture ricettive all'aperto. C. 4427 Cancelleri e C. 4435 Arlotti (<i>Esame e rinvio</i>)	142
Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e all'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, in materia di commercio sulle aree pubbliche. C. 3649 Della Valle e C. 4120 Allasia (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 3700, C. 4438 e C. 4446</i>)	146

SEDE REFERENTE

Giovedì 25 maggio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 10.05

Disposizioni in materia di turismo all'aria aperta e delega al Governo per la semplificazione della normativa sulla realizzazione di strutture ricettive all'aperto.

C. 4427 Cancelleri e C. 4435 Arlotti.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, illustra i contenuti delle proposte di legge in titolo.

Osserva che le proposte di legge C. 4427 Cancelleri e C. 4435 Arlotti contengono disposizioni in materia di turismo all'aria aperta. Le proposte presentano contenuti per la gran parte analoghi, ma prevedono un diverso livello di coinvolgimento degli enti territoriali nella definizione di una

disciplina, come quella del turismo, rientrante comunque nella competenza legislativa residuale delle regioni. La sola proposta di legge 4435 reca inoltre una delega al Governo per la semplificazione della normativa sulla realizzazione di strutture ricettive all'aperto.

In particolare, le proposte di legge C. 4427 Cancelleri e C. 4435 Arlotti individuano – entrambe all'articolo 1 ed in modo pressoché uniforme – i principi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo all'aria aperta.

Le definizioni concernenti le strutture ricettive all'aria aperta trovano collocazione nell'articolo 2 di entrambe le proposte di legge.

I contenuti essenziali delle definizioni concernenti le strutture ricettive all'aperto – da distinguersi in villaggi turistici e campeggi – dei campeggi o *camping* e degli agracampeggio sono analoghi in entrambe le proposte di legge. Purtuttavia, mentre la proposta di legge C. 4427 Cancelleri provvede in via diretta a classificare le strutture in questione, ivi incluse le aree di sosta temporanea, la proposta di legge C. 4435 Arlotti demanda al Ministro dei beni,

delle attività culturali e del turismo l'adozione di un decreto, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, che definisca:

le caratteristiche delle « strutture ricettive all'aperto », da intendersi (in modo analogo a quanto fa la proposta di legge C. 4427 Cancelleri) quali strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, in aree recintate, con la necessaria distinzione tra villaggi turistici e campeggi, in unità abitative o allestimenti mobili, inclusi i posti acquei di ormeggio delimitati, che offrono ai turisti alloggio e altri servizi accessori per favorire il soggiorno, tra cui un numero di parcheggi adeguato, servizi di bar, ristorazione, spaccio e bazar, servizi adibiti a infermeria e pronto soccorso, nonché impianti e attrezzature sportive e ricreative riservate ai clienti e ai loro ospiti;

le forme dell'ospitalità diffusa intesa come l'articolazione su aree diverse, separate tra loro, delle strutture ricettive all'aperto;

le caratteristiche delle aree di sosta dei *camper*, quali strutture ricettive destinate ad accogliere turisti provvisti di mezzi mobili di pernottamento;

le caratteristiche degli agricampeggio, quali strutture agrituristiche con spazi riservati ad aree di sosta di camper o a campeggio;

le caratteristiche dei *camping village*, quali campeggi che possiedono adeguati criteri tecnici e requisiti di sicurezza;

le caratteristiche del campeggio municipale multifunzionale, quali i campeggi di rapido allestimento realizzati nei comuni dotati di un piano di protezione civile comunale.

Disposizioni specifiche (articolo 2, comma 3) sono previste, da entrambe le proposte, per quel che concerne i servizi di sorveglianza, di *reception* e di copertura

assicurativa a favore dei clienti nelle strutture ricettive all'aria aperta. La proposta di legge C. 4427 Cancelleri provvede in via diretta a disporre che nelle strutture in questione devono essere assicurati i servizi di sorveglianza continua durante i periodi di apertura; la continua presenza all'interno della struttura del responsabile o di un suo delegato; la copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile a favore dei clienti; i servizi di accesso alla rete elettrica, idrica e ai servizi igienici. La proposta di legge C. 4435 Arlotti demanda invece al decreto ministeriale di definizione delle caratteristiche delle strutture ricettive (previsto dal comma 1 dell'articolo 2 della medesima proposta) la definizione degli *standard* minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei predetti servizi.

Con riferimento alla classificazione e denominazione delle strutture ricettive all'aperto, la proposta di legge C. 4427 Cancelleri (articolo 3) provvede in via diretta ad articolare tale classificazione e demanda la disciplina attuativa di tali previsioni al regolamento adottato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La proposta di legge C. 4435 Arlotti dispone invece (articolo 3) che con il decreto ministeriale di definizione delle caratteristiche delle strutture ricettive all'aperto previsto dall'articolo 2, comma 1 della proposta stessa — previa intesa in Conferenza Unificata — si provveda all'aggiornamento degli *standard* minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive all'aperto, disponendo che si tenga conto delle specifiche esigenze connesse alla capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale, nonché alla definizione

delle procedure e ai tempi per il rilascio, alle modalità di modifica ed rinnovo della classificazione delle stesse.

La disciplina delle piazzole, degli allestimenti mobili e delle unità abitative delle strutture ricettive all'aperto è dettagliatamente contenuta, anche per quanto attiene alla superficie minima delle piazzole e degli allestimenti mobili, negli articoli 4 e 5 della proposta di legge C. 4427 Cancellieri.

La proposta di legge C. 4435 Arlotti, per ciò che riguarda le piazzole, degli allestimenti mobili e delle unità abitative, all'articolo 4, dettaglia le facoltà consentite al titolare o gestore della struttura ricettiva e dei clienti all'interno della stessa, disponendo che essi possano installare, senza necessità di titolo abilitativo, accessori degli allestimenti mobili ed elementi di arredo delle piazzole, a condizione che siano provvisori e rimovibili. L'articolo demanda le modalità di attuazione ad un decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e turismo, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame. La natura mobile degli allestimenti organizzati dal gestore della struttura ricettiva all'aperto deve essere asseverata da un professionista o dal produttore, distributore o venditore dell'allestimento, anche a mezzo di un proprio tecnico specializzato. In alternativa, la natura mobile dell'allestimento può essere certificata dal produttore direttamente nel libretto di fabbricazione, nel manuale di utilizzazione o in un altro documento, con specificazione delle modalità per il collegamento, rimovibile, agli impianti e alle reti di servizio tecnologiche della struttura ricettiva all'aperto.

Sia la proposta di legge C. 4427 Cancellieri, all'articolo 14, sia la proposta di legge C. 4435 Arlotti, all'articolo 15, dispongono che le norme contenute nel provvedimento in esame si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Per quanto concerne i profili di compatibilità urbanistica, l'articolo 6 della proposta C. 4427 Cancellieri, sostanzial-

mente identico all'articolo 5 della proposta C. 4435 Arlotti, stabilisce innanzitutto che le strutture ricettive all'aperto sono consentite unicamente all'interno dell'apposita zona individuata dagli strumenti urbanistici comunali vigenti. Si prevede altresì che l'area sia delimitata nel rispetto delle normative edilizie e paesaggistiche con recinzioni, accessi e varchi chiudibili, ovvero con demarcazioni od ostacoli non facilmente superabili. I comuni disciplinano l'uso della zona individuata ai sensi del comma precedente, nel rispetto della pianificazione regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Con riferimento alla realizzazione e modifica delle strutture ricettive all'aperto l'articolo 7 della proposta C. 4427 Cancellieri, sostanzialmente identico all'articolo 6 della proposta C. 4435 Arlotti, stabilisce innanzitutto che i comuni, nell'ambito delle competenze ad essi attribuiti disciplinano la realizzazione delle opere edilizie all'interno del perimetro della struttura ricettiva all'aperto. Nel caso di aree vincolate, per la realizzazione della struttura ricettiva all'aperto, comprese le unità abitative fisse, è necessaria l'autorizzazione paesaggistica. Con il medesimo titolo si intendono autorizzati anche gli allestimenti mobili previsti dal progetto unitario.

Sono inoltre disciplinati gli interventi realizzabili nell'ambito della successiva attività di gestione della struttura ricettiva all'aperto, facendo rinvio alla vigente disciplina urbanistico-edilizia e di tutela del paesaggio e esentando dell'obbligo di autorizzazione la sostituzione, la modifica, lo spostamento, la rimozione e il deposito degli allestimenti mobili all'interno della stessa struttura ricettiva.

Gli aspetti di carattere tecnico relativi alle modalità di realizzazione della struttura ricettiva (quali l'allaccio alla rete fognaria, la presenza di un idoneo sistema di illuminazione, la presenza di un sistema di raccolta dei rifiuti, lo smaltimento delle acque meteoriche e un'agevole percorribilità a piedi o con veicoli), che sono attualmente regolamentati dalla normativa regionale sono disciplinati dall'articolo 8

della proposta C. 4427 Cancelleri, sostanzialmente identico all'articolo 7 della proposta C. 4435 Arlotti.

Disposizioni specifiche sono dedicate alla possibilità di realizzare strutture ricettive all'aperto in aree demaniali (articolo 9 della proposta di legge n. 4427 Cancelleri, identico all'articolo 8 della proposta n. 4435 Arlotti). In particolare, sono indicate le norme procedurali applicabili ed è prevista un'apposita disciplina nel caso di aree confinanti o adiacenti a quelle su cui già insistono strutture ricettive all'aperto. È necessario il conseguimento di apposita concessione, ai sensi delle disposizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività di servizi, previste dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (che ha attuato nell'ordinamento nazionale la direttiva 2006/123/CE, cd. *Bolkestein*). Ai comuni è affidato il compito di individuare nel proprio territorio le aree demaniali idonee per lo svolgimento di attività turistico-ricettiva. È fatta salva la vigente normativa applicabile in materia demaniale. Per il rilascio della concessione da parte del comune, nonché per la sua durata, si applica la normativa dell'Unione europea in materia, a seguito di procedura comparativa. Nel caso in cui le aree demaniali siano confinanti con aree private nelle quali esista o sia prevista la realizzazione di strutture ricettive all'aperto, si dispone che il comune valuti in via prioritaria l'eventuale richiesta del privato confinante di utilizzo di tali aree demaniali per la fruizione turistica dei suoi clienti. Nel caso di adiacenza dell'area demaniale a un'area demaniale nella quale già insista una struttura ricettiva all'aperto, l'eventuale richiesta di concessione da parte del titolare di quest'ultima per la fruizione turistica dei suoi clienti deve essere valutata in via prioritaria dal comune.

Le disposizioni di carattere transitorio, finalizzate a consentire l'adeguamento delle strutture ricettive all'aperto esistenti non in linea con le prescrizioni delle proposte di legge in esame sono specificate dall'articolo 10 della proposta C. 4427

Cancelleri, sostanzialmente identico all'articolo 9 della proposta C. 4435 Arlotti.

Entrambe le proposte di legge, estendono alle strutture ricettive all'aperto il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere (riconosciuto per gli anni 2017 e 2018, dall'articolo 1, comma 4 e seguenti della legge di bilancio 2017) ed affida agli enti territoriali il compito di disporre una riduzione dei tributi locali, procedimenti amministrativi semplificati e politiche di sostegno in favore degli operatori che realizzano o gestiscono campeggi municipali multifunzionali. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e ai comuni è affidato il compito di disporre forme e modalità di riduzione dei tributi locali, procedimenti amministrativi semplificati e politiche di sostegno per gli operatori che realizzano o gestiscono campeggi municipali multifunzionali (articolo 11 di entrambe le proposte).

Entrambe le proposte di legge introducono poi alcune disposizioni relative, in particolare, agli autocaravan, e, più in generale, ai «veicoli ricreazionali» (articolo 12).

Al riguardo si prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge introduca una nuova tipologia di patente (denominata B+) volta a consentire la guida di veicoli ricreazionali di peso superiore a 3,5 tonnellate ad uso privato. Si prevede che i possessori della patente B da almeno dieci anni possono ottenere direttamente la nuova patente B+ senza dover sostenere una nuova prova pratica o teorica. Si dispone inoltre l'applicazione dell'IVA super-ridotta al 4 per cento, a decorrere dal 2017, per l'acquisto di un autocaravan nuovo, con classe di emissione non inferiore a euro 5, in favore dei nuclei familiari con persone disabili, nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2017. Inoltre si prevede la concessione di un contributo di 8.000 euro per ciascun autocaravan acquistato al fine di incentivare la sostituzione degli autocaravan di categoria

euro 0, euro 1 o euro 2 con autocaravan nuovi, aventi classi di emissione non inferiore a euro 5 e dotati dei più recenti dispositivi tecnologici a tutela della sicurezza stradale. Le modalità di attuazione di tale incentivo, sono definite con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La sola proposta di legge C. 4435 Arlotti, all'articolo 14, dispone che l'Osservatorio nazionale del turismo – istituito, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2006, presso la Presidenza del Comitato nazionale per il turismo – invii alle Camere, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione del presente provvedimento, sulla base dei dati raccolti dall'ENIT-Agenzia nazionale del turismo.

Infine la copertura finanziaria del provvedimento è presente solo nella proposta di legge C. 4435 Arlotti. Al riguardo, l'articolo 16 della citata proposta stima in 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 gli oneri derivanti dall'attuazione della proposta, ad esclusione della previsione del contributo per gli autocaravan (il cui onere di 10 milioni di euro per l'anno 2017 trova copertura tramite la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica effettuata nell'ambito del comma stesso). Alla copertura di tali oneri si provvede per 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili e per 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Propone quindi di procedere celermente nell'esame delle proposte di legge in titolo, manifestando sin d'ora l'intenzione di predisporre un testo unificato da sottoporre alla valutazione dei colleghi.

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) concorda con la proposta del relatore Benamati, sottolineando la disponibilità all'elaborazione di un testo unificato che, tuttavia, limiti al massimo il ricorso allo strumento della delega legislativa.

Tiziano ARLOTTI (PD) sottolinea che il settore del turismo all'aria aperta ha una forte capacità di attrazione di turisti stranieri e che presenta notevoli potenzialità di sviluppo per il territorio e le attività economiche. Osserva che le due proposte di legge, molto simili nei contenuti, si differenziano sostanzialmente per un diverso livello di coinvolgimento degli enti territoriali nella definizione di una disciplina come quella del turismo, rientrando comunque nella competenza legislativa residuale delle regioni. Sottolinea altresì che la sua proposta n. 4435 reca una delega al Governo per la semplificazione della normativa sulla realizzazione di strutture ricettive. Ritiene che nel testo unificato si debba individuare un tempo molto stringente per l'esercizio delle deleghe che saranno eventualmente previste.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, invita il relatore a predisporre un testo unificato delle proposte di legge in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e all'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, in materia di commercio sulle aree pubbliche.

C. 3649 Della Valle e C. 4120 Allasia.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 3700, C. 4438 e C. 4446).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 aprile 2017.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che, sono state assegnate alla Commissione le proposte di legge C. 3700, d'iniziativa del Consiglio regionale del Piemonte, la proposta di legge C. 4438, d'iniziativa del deputato Paris, e la proposta

di legge C. 4446, d'iniziativa del deputato Rampelli, in materia di commercio su aree pubbliche.

Poiché le suddette proposte di legge vertono su materia identica a quella delle proposte di legge C. 3649 Della Valle e C. 4120 Allasia, ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, illustra i contenuti delle proposte di legge testé abbinata.

La proposta di legge C. 3700 del Consiglio regionale del Piemonte reca modifiche agli articoli 7 e 70 del decreto legislativo n. 59/2010, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. direttiva Bolkestein).

In particolare, l'articolo 1 modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 59/2010, aggiungendo ai settori per i quali opera l'esclusione dall'applicazione della direttiva Bolkestein:

le attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche;

le attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici svolte sulle aree pubbliche.

L'articolo 2 abroga il comma 5 dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 59/2010, che ha demandato a un'intesa in sede di Conferenza unificata (*cf.* intesa n. 83/CU del 5 luglio 2012) l'individuazione dei criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

La proposta di legge C. 4438 Paris, analogamente, reca modifiche agli articoli 7 e 70 del decreto legislativo n. 59/2010, prevedendo altresì talune modifiche al decreto legislativo n. 114/1998, di riforma della disciplina relativa al settore del commercio sulle aree pubbliche.

In particolare, l'articolo 1 aggiunge ai settori per i quali opera l'esclusione dall'applicazione della direttiva Bolkestein le attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche e abroga l'articolo 70 del

decreto legislativo n. 59/2010 (il quale, come è noto ha affidato a un'intesa in sede di Conferenza unificata il compito di individuare i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere).

In conseguenza di tale abrogazione, l'articolo 2 reca le seguenti modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo n. 114/1998, dedicato all'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche:

sostituisce il comma 2, assoggettando l'esercizio di tale attività ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti;

premette un periodo al comma 2-*bis* – che dà facoltà alle regioni di assoggettare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC) – prevedendo che, al fine di garantire la piena ed effettiva concorrenza, le regioni, sulla base di un'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottino appositi criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio, da parte del titolare della concessione medesima, dell'attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche;

prevede che le regioni adottino tali disposizioni entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge e assoggetta le ragioni inadempienti, in caso di mancata adozione entro tale termine, alle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, lettere *c)*, *d)*, *e)* e *f)* della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017).

La proposta di legge C. 4446 Rampelli reca modifiche al decreto legislativo n. 59/2010 e al decreto legislativo n. 114/1998, in materia di commercio sulle aree pubbliche.

In particolare, l'articolo 1 aggiunge ai settori per i quali opera l'esclusione dall'applicazione della direttiva Bolkestein il commercio al dettaglio sulle aree pubbliche e abroga l'articolo 70 del decreto legislativo n. 59/2010.

L'articolo 2 sostituisce il comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 114/1998, dedicato all'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche,

assoggettandone l'esercizio ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.25.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-10909 Fanucci: Misure per facilitare la partecipazione a percorsi rieducativi di soggetti coinvolti in lavori di pubblica utilità, in relazione all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali	149
5-11391 Cominardi: Licenziamenti motivati dalla retrocessione di ramo di azienda negli <i>outlet</i> ..	149
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	151
5-11400 Baruffi: Reiezione di domande di trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga alla legislazione vigente già autorizzati a livello regionale	149
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	153
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	150

INTERROGAZIONI

Giovedì 25 maggio 2017. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 9.35.

5-10909 Fanucci: Misure per facilitare la partecipazione a percorsi rieducativi di soggetti coinvolti in lavori di pubblica utilità, in relazione all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente che, su richiesta del deputato Fanucci e in accordo con il Governo, lo svolgimento dell'interrogazione 5-10909 è rinviato ad altra seduta.

5-11391 Cominardi: Licenziamenti motivati dalla retrocessione di ramo di azienda negli *outlet*.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Claudio COMINARDI (M5S), ringraziando il sottosegretario, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta, in quanto da essa non si evince se il Governo, come chiedeva nella sua interrogazione, intenda adottare una specifica iniziativa al fine di meglio definire il quadro normativo di riferimento e quantificare i costi sociali derivanti dall'utilizzo distorto delle forme contrattuali della locazione. Dalla risposta del sottosegretario, infatti, appare chiaro che, nonostante il codice civile detti specifiche disposizioni, la loro mancata o distorta applicazione fa ricadere sui lavoratori e sulla collettività i costi derivanti dalla perdita dei posti di lavoro.

5-11400 Baruffi: Reiezione di domande di trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga alla legislazione vigente già autorizzati a livello regionale.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Davide BARUFFI (PD) intende ringraziare il sottosegretario e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per essersi

attivati con tempestività su una vicenda, come quella descritta nella sua interrogazione, che ha destato allarme non solo tra i lavoratori ma anche nelle istituzioni locali. Si tratta di una situazione che, da notizie a lui pervenute, si sta verificando anche in altre regioni. Ricorda che l'INPS ha fatto pervenire le comunicazioni della reiezione delle domande di trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga direttamente alle imprese, di fatto annullando le delibere con le quali la Regione Emilia-Romagna aveva autorizzato l'erogazione dell'indennità, con un comportamento a suo avviso non rispettoso del principio di leale collaborazione tra le istituzioni. Auspica, quindi, che il Ministero continui nella sua vigilanza e che l'Istituto previdenziale proceda, con la massima celerità, alla verifica della persistenza dei requisiti dei lavoratori benefi-

ciari dei trattamenti di integrazione salariale, per porre fine all'inaccettabile situazione che li vede privati di qualsiasi sostegno del reddito da mesi e non per colpa delle imprese.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 25 maggio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.50 alle 9.55.

ALLEGATO 1

5-11391 Cominardi: Licenziamenti motivati dalla retrocessione di ramo di azienda negli outlet.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante – con il presente atto parlamentare – chiede quali iniziative si intendano intraprendere al fine di tutelare i lavoratori e di impedire l'uso illegittimo di forme contrattuali da parte di alcuni *outlet*. Infatti, sarebbe invalsa in alcuni proprietari di centri commerciali la prassi di dare in locazione le unità immobiliari mediante la stipula di contratti di affitto di ramo di azienda, imponendo agli affittuari l'obbligo di restituire il locale senza alcun dipendente alla scadenza del contratto (o comunque in caso di risoluzione dello stesso) e prevedendo altresì esose penali per l'affittuario che, al momento della restituzione, non aveva provveduto al licenziamento dei lavoratori.

Nel caso in esame, in particolare, la società Saldarini srl ha svolto la propria attività di commercio e vendita di abbigliamento presso uno dei locali del Fidenza Village Outlet-Parma, di proprietà della società VR Milan srl.

Il 10 gennaio 2014, VR Milan srl comunicava la cessazione – a decorrere dal 21 gennaio – degli effetti del contratto stipulato con Saldarini srl, negandone il rinnovo.

Conseguentemente, il 22 maggio 2014, Saldarini srl citava in giudizio VR Milan srl allo scopo di stabilire la reale natura giuridica del contratto stipulato tra le due società e, più precisamente, per accertare se tale contratto fosse un rapporto di locazione commerciale o piuttosto un contratto di affitto di ramo di azienda.

In considerazione delle conseguenze di natura previdenziale derivanti dalla corretta qualificazione del contratto, il 17

gennaio 2014, l'INPS si costituiva in giudizio, ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile che consente per l'appunto l'intervento in giudizio di un soggetto diverso dalle parti originarie allorché la sua posizione possa subire conseguenze indirette dalla sentenza.

Con sentenza n. 1115 del 2016, il Tribunale di Parma qualificava il contratto stipulato tra Saldarini srl e VR Milan come contratto di affitto di ramo di azienda, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile condannando Saldarini srl alla restituzione del ramo medesimo e dei locali dove veniva svolta l'attività commerciale. Ne conseguiva la illegittimità dei licenziamenti nel frattempo intimati da Saldarini srl ai propri dipendenti in quanto, ai sensi del predetto articolo 2112 del codice civile, i rapporti di lavoro avrebbero dovuto proseguire in capo a VR Milan.

Quest'ultima ha tuttavia manifestato l'intenzione di non voler proseguire i rapporti di lavoro non volendo svolgere, né direttamente né indirettamente, alcuna attività imprenditoriale presso il ramo di azienda del quale era rientrata in possesso.

In siffatto contesto, alcuni lavoratori di Saldarini srl hanno avviato, ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile, un tentativo di conciliazione presso l'ispettore territoriale del lavoro di Parma-Reggio Emilia al fine di poter individuare il soggetto con il quale proseguire i loro rapporti di lavoro, ancora in essere alla luce della predetta sentenza. La relativa procedura risulta essere tuttora in corso.

Inoltre, dagli accertamenti compiuti dal predetto Ufficio è emersa la regolarità dei contratti di lavoro dei dipendenti di Saldarini srl, mentre sono state riscontrate elusioni di natura fiscale delle quali è stata prontamente informato il competente nucleo territoriale della Guardia di Finanza.

La problematica rappresentata con il presente atto parlamentare è pertanto di particolare complessità investendo la stessa anche aspetti che esulano dalla competenza degli Ispettorati territoriali del lavoro avente ad oggetto, com'è noto, la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale.

Da ultimo, con specifico riferimento ai profili, di interesse dell'interrogante, riguardanti la tutela delle posizioni lavorative del personale già dipendente della Saldarini Srl, in relazione alle obbligazioni scaturenti dal contratto di affitto del ramo di azienda, si ritiene opportuno rinviare a quanto sancito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in merito alla fattispecie in esame, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 2112 del codice civile.

In particolare:

l'applicazione della disciplina dell'articolo 2112 del codice civile in tutte le ipotesi di trasferimento d'azienda: l'articolo 2112 del codice civile, infatti, nel regolare la sorte dei rapporti di lavoro in caso di trasferimento di azienda, trova applicazione in tutte le ipotesi in cui il cedente sostituisca a sé il cessionario senza soluzione di continuità e, pertanto, sia nel caso dell'affitto iniziale (cessione) sia in caso di restituzione dell'azienda, al termine dell'affitto, da parte del cessionario all'originario cedente per cessazione del rapporto di affitto (retrocessione);

la conseguente continuità nei rapporti di lavoro tra cedente e cessionario: secondo la Corte di cassazione la sorte dei contratti di lavoro instaurati durante l'affitto del ramo d'azienda deve essere sal-

vaguardata ai sensi dell'articolo 2112, comma 1, del codice civile, in ragione del quale « in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano », con riferimento, evidentemente, ai soli rapporti in corso al momento della cessione;

la illegittimità del licenziamento irrogato in conseguenza della cessione/retrocessione del ramo d'azienda: il trasferimento d'azienda, comportando un mutamento nella titolarità dell'azienda non costituisce, di per sé, autonomo e legittimo motivo di licenziamento, né per il cedente, né per il cessionario, in quanto lo stesso comporta l'automatica prosecuzione del rapporto alle dipendenze dell'azienda cessionaria la quale, per altro, risponde in solido con la cedente per tutti i crediti derivanti dal rapporto di lavoro stesso. Pertanto, in caso di licenziamento (illegittimo) intimato dal cedente e basato unicamente sul fatto del trasferimento, deve riconoscersi la nullità del recesso per violazione della norma imperativa contenuta nell'articolo 2112, quarto comma, del codice civile. Tale nullità comporta la prosecuzione, *ope legis*, del rapporto di lavoro con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che aveva verso il cedente;

la responsabilità solidale tra cedente e cessionario rispetto ai crediti che il lavoratore aveva già maturato al momento del trasferimento, in ragione del rapporto di lavoro con l'impresa cedente. Al riguardo, è d'obbligo precisare che il regime legale della responsabilità solidale tra cedente e cessionario non costituisce una norma inderogabile, in quanto lo stesso comma 2 dell'articolo 2112 del codice civile ne prevede la derogabilità attraverso le procedure di conciliazione di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con le quali il lavoratore interessato può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

ALLEGATO 2

5-11400 Baruffi: Reiezione di domande di trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga alla legislazione vigente già autorizzati a livello regionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Baruffi, inerente alla reiezione da parte dell'INPS di alcune domande di cassa integrazione guadagni (CIG) in deroga per l'anno 2017, già decretate dalla Regione Emilia-Romagna, faccio presente che a seguito della lettera inviata il 17 maggio scorso al Ministro Poletti dall'Assessore regionale alle attività produttive dell'Emilia-Romagna, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è tempestivamente attivato per segnalare la questione che è oggetto dell'interrogazione alla competente Direzione centrale dell'INPS, chiedendo di svolgere le opportune verifiche. All'esito dei primi accertamenti, è emerso che le sedi territoriali dell'INPS che avevano erroneamente inviato alle imprese richiedenti comunicazioni di reiezione delle domande di CIG in deroga, riconoscendo l'errore procedurale, hanno provveduto a correggere le comunicazioni stesse dandone contestuale informazione alla Regione Emilia-Romagna.

Attualmente sono in corso, da parte dell'INPS, le procedure per la verifica del rispetto dei requisiti richiesti dalla legge

per poter procedere all'erogazione del trattamento di CIG in deroga. In particolare – in conformità a quanto stabilito nelle note ministeriali nn. 5889 e 7277 del 2017 e dei conseguenti messaggi INPS nn. 1713 e 1957 del 2017 – per verificare il requisito della consecutività degli ammortizzatori in deroga con precedenti interventi ordinari, si rende necessaria una interlocuzione con le aziende interessate per il reperimento di ulteriore documentazione in ordine alla fruizione di ferie programmate per chiusura aziendale e di fruizione di prestazioni garantite dal Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) o dai Fondi di solidarietà bilaterale alternativi.

L'INPS ha inoltre comunicato che sulla questione la Direzione Regionale dell'istituto è in costante contatto con la Regione Emilia-Romagna.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – consapevole del rilievo della vicenda che riguarda circa 90 imprese e coinvolge oltre 800 lavoratori – continuerà a seguire con attenzione gli ulteriori sviluppi della questione.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori. C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti 154

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 154

COMITATO RISTRETTO

Impiego delle persone anziane per lo svolgimento di attività socialmente utili. C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto, C. 4098 Nicchi, C. 4433 Marazziti e C. 4441 Vargiu 154

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 25 maggio 2017.

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori.

C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.20 alle 10.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.15 alle 10.30.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 25 maggio 2017.

Impiego delle persone anziane per lo svolgimento di attività socialmente utili.

C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto, C. 4098 Nicchi, C. 4433 Marazziti e C. 4441 Vargiu.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.30 alle 11.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) sulla situazione del catasto immobiliare, il processo di revisione e i suoi effetti sulla finanza comunale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	155
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	155

AUDIZIONI

Giovedì 25 maggio 2017. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.05.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) sulla situazione del catasto immobiliare, il processo di revisione e i suoi effetti sulla finanza comunale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Guido CASTELLI, *sindaco di Ascoli Piceno, delegato per la finanza locale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)*, e Andrea FERRI, responsabile dell'Area finanza locale e catasto dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI),

svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI, i deputati Roger DE MENECH (PD) e Daniele MARANTELLI (PD) e il senatore Federico FORNARO (MDP).

Guido CASTELLI, *sindaco di Ascoli Piceno, delegato per la finanza locale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)*, e Andrea FERRI, responsabile dell'Area finanza locale e catasto dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), forniscono ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

COMITATO LOTTA ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA SU BASE EUROPEA E INTERNAZIONALE E COMITATO INFILTRAZIONI MAFIOSE NEL GIOCO LECITO E ILLECITO ... 156

COMITATO LOTTA ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA SU BASE EUROPEA E INTERNAZIONALE E CO- MITATO INFILTRAZIONI MAFIOSE NEL GIOCO LECITO E ILLECITO

Giovedì 25 maggio 2017.

Il Comitato Lotta alla criminalità mafiosa su base europea e internazionale e il Comitato infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito si sono riuniti congiuntamente dalle 14.40 alle 16.40.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007 157

Giovedì 25 maggio 2017. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI indi del vicepresidente Giuseppe ESPOSITO.

La seduta comincia alle 10.05.

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007.

Il Comitato procede all'audizione dell'ispettore dell'Ufficio centrale ispettivo

presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori Giuseppe ESPOSITO (Misto-UDC) e MARTON (M5S) e i deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 10.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	158
Seguito dell'audizione del Prefetto Gerarda Pantalone, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno (<i>Seguito e conclusione</i>)	158

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 25 maggio 2017. — Presidenza del presidente Federico GELLI e del vicepresidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 9.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico GELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla Web-tv della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Seguito dell'audizione del Prefetto Gerarda Pantalone, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno.

(Seguito e conclusione).

Federico GELLI, *presidente*, introduce i temi dell'audizione.

Gerarda PANTALONE, *Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione*, svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Elena CARNEVALI (PD) Paolo BENI (PD), e Gregorio FONTANA (FI-PdL), ai quali replica Gerarda PANTALONE, *Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione*.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ringrazia il prefetto Gerarda Pantalone per aver informato la Commissione delle attività poste in essere dal Dipartimento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.20.

N.B. Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	159
Audizione di rappresentanti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	159
AVVERTENZA	160

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Giovedì 25 maggio 2017. — Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo COPPOLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla web-tv e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione di rappresentanti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo COPPOLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Felice Assenza, accompagnato dal Dirigente dell'Ufficio SIAN, coordinamento ICT e informazione da gennaio 2006 a marzo 2016, Domenico Mancusi, e dal Direttore di AGEA Gabriele Papa Pagliardini, che ringrazia della presenza.

Intervengono a più riprese per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Sebastiano BARBANTI (PD), Diego DE LORENZIS (M5S), e Paolo COPPOLA, *presidente*.

Felice ASSENZA, *Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea*, Domenico MANCUSI, *ex Dirigente dell'Ufficio SIAN, coordinamento ICT e informazione*, e Gabriele PAPA PAGLIARDINI, *Direttore di AGEA*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55- <i>quater</i> del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare. Atto n. 412 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8
---	---

SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	13
Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina. C. 56-B cost., approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e modificato, in prima deliberazione, dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	13
Disposizioni in materia di vitalizi e di trattamento economico dei parlamentari. C. 3225 Richetti, C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1093 Grimoldi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli, C. 2354 Lombardi, C. 2409 Nuti, C. 2446 Piazzoni, C. 2545 Mannino, C. 2562 Sereni, C. 3140 Caparini, C. 3276 Giacobbe, C. 3323 Francesco Sanna, C. 3326 Turco, C. 3552 Lombardi, C. 3789 Cristian Iannuzzi, C. 3835 Melilla, C. 4100 Civati, C. 4131 Bianconi, C. 4235 Gigli e C. 4259 Caparini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
<i>ALLEGATO (Proposte emendative approvate)</i>	36
Modifica all'articolo 38 della Costituzione per assicurare l'equità intergenerazionale nei trattamenti previdenziali e assistenziali. C. 3478 cost. Mazziotti di Celso e C. 3858 cost. Preziosi (<i>Esame e rinvio</i>)	29
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	35

III Affari esteri e comunitari

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della missione in Bosnia Erzegovina, svolta dal 7 al 9 maggio 2017	38
<i>ALLEGATO 1 (Comunicazioni del presidente)</i>	43

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2016-2018, cui è allegata la relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo, riferita all'anno 2015. Atto n. 414 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	39
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere della relatrice)</i>	50

INTERROGAZIONI:

5-10150 Capezzone: Su transazioni effettuate da gruppi bancari italiani nella Repubblica islamica dell'Iran	40
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	53
5-10554 Quartapelle Procopio: Sul versamento dell'8 per mille per l'anno 2014 alle ong impegnate nella lotta contro la fame nel mondo	41
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	55
5-08784 Nicoletti: Sui compensi ai giocatori di calcio nordcoreani ingaggiati in società italiane.	
5-10701 Quartapelle Procopio: Sui compensi ai giocatori di calcio nordcoreani ingaggiati in società italiane	41
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	56
5-11197 Spadoni: Sulle misure contro abusi sessuali commessi da Caschi Blu delle Nazioni Unite .	42
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	58
5-11297 La Marca: Sulla presunta morte per suicidio di un cittadino italiano nella Repubblica Dominicana	42
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	60

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	62
<i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative 3.52, 3.53, 9.029, 14.11 e 14.12 del Governo, 22.230 e 22.231 del Relatore, 22.021, 24.4, 25.43, 25.44, 27.93, 34.014, 37.14, 40.021, 43.039, 46.054, 46.055, 46.056, 49.38, 50.5, 52.027, 52.028, 52.029, 57.31, 57.32, 57.055, 60.068, 60.069, 60.070, 62.35, 64.13 e 64.020 del Governo)</i>	102
<i>ALLEGATO 2 (Relazione tecnica integrativa all'emendamento 50.5 del Governo)</i>	120
<i>ALLEGATO 3 (Proposte emendative approvate)</i>	122
<i>ALLEGATO 4 (Articolo aggiuntivo 6.06 del Governo e relativi subemendamenti)</i>	139
<i>ERRATA CORRIGE</i>	101

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di turismo all'aria aperta e delega al Governo per la semplificazione della normativa sulla realizzazione di strutture ricettive all'aperto. C. 4427 Cancellieri e C. 4435 Arlotti (<i>Esame e rinvio</i>)	142
Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e all'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, in materia di commercio sulle aree pubbliche. C. 3649 Della Valle e C. 4120 Allasia (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 3700, C. 4438 e C. 4446</i>)	146

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-10909 Fanucci: Misure per facilitare la partecipazione a percorsi rieducativi di soggetti coinvolti in lavori di pubblica utilità, in relazione all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali	149
5-11391 Cominardi: Licenziamenti motivati dalla retrocessione di ramo di azienda negli <i>outlet</i> ..	149
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	151
5-11400 Baruffi: Reiezione di domande di trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga alla legislazione vigente già autorizzati a livello regionale	149
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	153
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	150

XII Affari sociali

COMITATO RISTRETTO

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori. C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti	154
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	154

COMITATO RISTRETTO

Impiego delle persone anziane per lo svolgimento di attività socialmente utili. C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto, C. 4098 Nicchi, C. 4433 Marazziti e C. 4441 Vargiu	154
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) sulla situazione del catasto immobiliare, il processo di revisione e i suoi effetti sulla finanza comunale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	155
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	155

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMITATO LOTTA ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA SU BASE EUROPEA E INTERNAZIONALE E COMITATO INFILTRAZIONI MAFIOSE NEL GIOCO LECITO E ILLECITO ...	156
---	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007	157
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	158
Seguito dell'audizione del Prefetto Gerarda Pantalone, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno (<i>Seguito e conclusione</i>)	158

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	159
Audizione di rappresentanti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	159
AVVERTENZA	160

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



17SMC0008440